SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 giugno 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione della commissione di vigilanza sui fondi pensione del 22 maggio 2001, recante: «Regolamento sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001) . . . . Pag. 76

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001, recante: «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 145 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001). Pag. 77

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 164

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2001.

Criteri di ripartizione delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite ai comuni in materia di catasto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2001.

Ripartizione e trasferimento alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie di cui all'art. 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di polizia amministrativa.

01A6062-01A6063

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 giugno 2001, n. **240.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, recante: «Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, recante disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2001, N. 150

All'art. 1:

al comma 1, le parole: «In via transitoria e» *sono sostituite dalle seguenti:* «In via transitoria, »; *e dopo le parole:* «e successive modifiche,» *sono inserite le seguenti:* «e comunque non oltre il 30 giugno 2002,»;

al comma 2, dopo le parole: «del codice civile,» *sono inserite le seguenti:* «e comunque non oltre il 30 giugno 2002,».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 7717-XIII legislatura - atto n. 17 - XIV legislatura):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro della giustizia (FASSINO) il 26 aprile 2001.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 aprile 2001 con pareri della commissione I e del Comitato per la legislazione.

Assegnato nuovamente alla commissione speciale per l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 13 giugno 2001.

Esaminato dalla commissione speciale per l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 14 giugno 2001.

Esaminato in aula ed approvato il 21 giugno 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 272):

Assegnato alla commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 21 giugno 2001.

Esaminato dalla commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 22 giugno 2001.

Esaminato in aula ed approvato, con modificazioni, il 22 giugno 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 26 aprile 2001.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 64.

01G0303

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Ischia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ischia (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ischia (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Elena Stasi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 maggio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ischia (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 18 maggio 2001, da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 12393/Gab./EE.LL. del 18 maggio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ischia (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Elena Stasi.

Roma, 28 maggio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A6689

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 23 aprile 2001.

Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9, del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto in particolare, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente»;

Visto l'art. 4 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998, che individua le amministrazioni appartenenti al comparto enti pubblici non economici;

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'Organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa Agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso le amministrazioni interessate dal presente decreto, debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere — di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanità — alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico delle amministrazioni del comparto del personale degli enti pubblici non economici, vigilati dal Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli enti pubblici non economici, di cui all'art. 4 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, sono tenuti a versare un contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, il cui importo è stato stabilito con delibera 29 luglio 1998 dell'Organismo di coordinamento dei comitati di settore ed è pari a lire seimila, per ciascun dipendente in servizio presso il singolo ente.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, i singoli enti pubblici di cui all'art. 1 del presente decreto individuano la somma complessiva di contributo dovuta all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'Organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)*, secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli enti pubblici non economici non compresi nel conto annuale, pubblicati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dovranno individuare, in ogni caso, la suddetta somma in relazione al personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti pubblici non economici provvedono a versare l'importo

dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale intestata all'ARAN n. 149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima Agenzia.

Art. 3.

1. I contributi di competenza degli anni 1999 e 2000, devono essere versati all'ARAN con le modalità previste dall'art. 2, comma 2, del presente decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 23 aprile 2001

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

Il Ministro della sanità
VERONESI

01A6696

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 maggio 2001.

Rideterminazione del contingente in valore nominale delle monete d'oro da L. 50.000, celebrative del 900° anniversario della fondazione del duomo di Modena.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE VI
UFFICIO VIII

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire cinquantamila;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 1999, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da L. 50.000 celebrative del 900° anniversario della fondazione del duomo di Modena;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 1999, concernente le modalità di cessione ed il contingente delle suddette monete;

Vista la nota ZRP 228/01 del 10 aprile 2001 con la quale l'Istituto Poligratico e Zecca dello Stato ha comunicato il numero delle monete cedute entro il termine stabilito;

Considerato che risultano vendute 5.500 monete, si ritiene opportuno limitare a tale quantitativo il contingente delle stesse;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da L. 50.000 celebrative del 900° anniversario della fondazione del duomo di Modena, già fissato all'art. 1 del decreto ministeriale 13 dicembre 1999, citato nelle premesse, viene rideterminato in L. 275.000.000, pari a 5.500 pezzi.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2001

Il dirigente generale: CARPENTIERI

01A6971

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 giugno 2001.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 15 giugno 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE II
UFFICIO VI

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 7 giugno 2001 che hanno disposto per il 15 giugno 2001 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 2001;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del

15 giugno 2001 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 2001 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,926 per i B.O.T. a novantuno giorni e a 95,878 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2001, ammonta a L. 51.984.122.523 per i titoli a novantuno giorni con scadenza 14 settembre 2001; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 2002 ammonta a L. 399.046.314.229 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 14 giugno 2002.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a 98,686 per i B.O.T. a novantuno giorni e a 94,965 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A7083

DECRETO 21 giugno 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE II
UFFICIO VI

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 21 giugno 2001 è di 119.700 miliardi di lire (pari a 61.820 milioni di euro);

Decreta:

Per il 29 giugno 2001 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 28 dicembre 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 giugno 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Ai sensi degli articoli 1, 13 e 14 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, è disposto, altresì, il 27 giugno 2001, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A7085

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 maggio 2001.

Riconoscimento del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Müller Barbara Monika Elisabeth, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di studio Kinderkrankenschwester rilasciato in Germania il 1° aprile 1971 dal Baden-Württemberg della Germania al fine dell'esercizio professionale in Italia di infermiere pediatrico;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 14, comma 9 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, concernente le «Disposizioni in materia di professioni sanitarie» e in particolare l'art. 4, comma 1 che ha reso i diplomi conseguiti in base alla pregressa normativa equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuta la corrispondenza dell'attività prevista da detto titolo comunitario con quella prevista dall'infermiere pediatrico in Italia;

Decreta:

Il titolo di studio kinderkrankenschwester rilasciato in Germania il 1° aprile 1971, dal Baden-Württemberg della Germania alla sig.ra Müller Barbara Monika Elisabeth, nata a Lahr il giorno 8 dicembre 1950 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere pediatrico ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, subordinatamente all'iscrizione allo specifico collegio professionale competente per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A6629

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 aprile 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.r.l. Editoriale Mantovana, unità di Mantova. (Decreto n. 29782).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. Editoriale Mantovana;

Visto il decreto direttoriale datato 7 febbraio 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dall'8 agosto 1999, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.r.l. Editoriale Mantovana, sede in Mantova, unità di Mantova, per un massimo di undici unità lavorative in CIGS per il periodo dall'8 febbraio 2001 al 7 agosto 2001.

L'I.N.P.G.I. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6417

DECRETO 9 aprile 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Editoriale Mantovana, unità di Mantova. (Decreto n. 29783).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, conima 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. Editoriale Mantovana;

Visto il decreto direttoriale datato 7 febbraio 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dall'8 agosto 1999, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della sununenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Editoriale Mantovana, sede in Mantova, unità di Mantova per un massimo di due unità lavorative in CIGS per il periodo dall'8 febbraio 2001 al 7 agosto 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6416

DECRETO 11 aprile 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratori Guidotti, unità di Ospedaletto - Pisa, Viale Trieste, 40 e, S. Pietro a Grado. (Decreto n. 29784).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Laboratori Guidotti, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 1° marzo 2001, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 1° marzo 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° giugno 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 1° marzo 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratori Guidotti, con sede in Pisa, unità di Ospedaletto - Pisa, via Trieste, 40, S. Pietro a Grado - Pisa per un massimo di 25 unità lavorative per il periodo dal 1° dicembre 1999 al 31 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1999 con decorrenza 1° dicembre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1° giugno 2000 al 30 novembre 2000, unità di Ospedaletto - Pisa, via Trieste n. 40 - Pisa, S. Pietro a Grado per un massimo di 21 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 12 giugno 2000 con decorrenza 1° giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6415

DECRETO 11 aprile 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mazzoni Pietro unità di Bari, Bazzano - Avezzano, Borgo S. Lorenzo e Sesto Fiorentino, Foggia, Livorno - San Vincenzo - Porto Ferraio, Marcellinara, Novi Ligure, Nuoro, Reggio Calabria, Palmi, Rende - Castrovillari - Diamante, Roma, S. Donato Milanese, San Vito dei Normanni, Sassari, Selargius - Iglesias, Terni e Torino. (Decreto n. 29786).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge n. 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Mazzoni Pietro, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 13 dicembre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 31 gennaio 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 17 novembre 2000;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mazzoni Pietro, con sede in Milano, unità di Bari per un massimo di 50 unità lavorative;

Bazzano - Avezzano - (L'Aquila), per un massimo di 30 unità lavorative;

Borgo S. Lorenzo e Sesto Fiorentino (Firenze) per un massimo di 24 unità lavorative;

Foggia, per un massimo di 8 unità lavorative;

Livorno - San Vincenzo - Porto Ferraio (Livorno) per un massimo di 16 unità lavorative;

Marcellinara (Catanzaro) per un massimo di 20 unità lavorative;

Novi Ligure (Alessandria) per un massimo di 3 unità lavorative;

Nuoro, per un massimo di 24 unità lavorative;

Reggio Calabria, Palmi, per un massimo di 5 unità lavorative;

Rende - Castrovillari - Diamante (Cosenza) per un massimo di 15 unità lavorative;

Roma, per un massimo di 16 unità lavorative;

San Donato Milanese (Milano), per un massimo di 11 unità lavorative;

San Vito dei Normanni (Brindisi), per un massimo di 12 unità lavorative;

Sassari, per un massimo di 5 unità lavorative;

Selargius - Iglesias (Cagliari), per un massimo di 51 unità lavorative;

Terni, per un massimo di 8 unità lavorative;

Torino, per un massimo di 6 unità lavorative per il periodo dal 31 luglio 2000 al 3 dicembre 2000;

Istanza aziendale presentata il 12 settembre 2000 con decorrenza 31 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6414

DECRETO 11 aprile 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ziliani, unità di Rivoli. (Decreto n. 29787).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1933, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Ziliani tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 19 settembre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° maggio 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ziliani, con sede in Rivoli, unità di Rivoli, per un massimo di 23 unità lavorative, per il periodo dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2001.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 2000 con decorrenza 1° novembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6408

DECRETO 12 aprile 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Il Cervo a r.l.», in Gaglianico e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro, in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria del 27 ottobre 1999 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa sociale Il Cervo a r.l.», con sede in Gaglianico (Biella), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vistli gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa sociale Il Cervo a r.l.», con sede in Gaglianico (Biella), iscritta nel registro delle imprese di Biella al n. 56975, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Enzo Mario Napolitano, nato a Biella il 22 novembre 1958 ed ivi residente, con studio in via Arnulfo n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6635

DECRETO 26 aprile 2001.

Approvazione della proroga complessa del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. società Bagnoli, unità di Cantiere Bagnoli. (Decreto n. 29794).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 17 luglio 2000, con il quale è stata approvata la proroga del programma di ristrutturazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 1° gennaio 1999 - 31 dicembre 1999;

Visto il decreto direttoriale datato 19 luglio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza contenente la proroga del programma di ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, della ditta S.p.a. società Bagnoli;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, della ditta S.p.a. società Bagnoli, sede in Bagnoli (Napoli), unità di Cantiere Bagnoli (Napoli).

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6409

DECRETO 3 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edili-Larciano - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Larciano e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 13 ottobre 2000, nei confronti della società cooperativa «Cooperativa edili-Larciano - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Larciano, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste al sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edili-Larciano - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Larciano n. 1621 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Filippo Agostini, nato a Pistoia il 29 maggio 1968 ed ivi residente con studio in via Dell'Ospizio n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 2001, n. 72.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6630

DECRETO 14 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio artigiani orbetelliani - C.A.O.», in Orbetello.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 10 gennaio 2000 le cui risultanze confermano le condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 4 aprile 2001;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dalla Direzione provinciale del lavoro di Grosseto;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio artigiani orbetellani - C.A.O.», con sede in Orbetello, via Ricasoli n. 4, costituita in data 18 luglio 1985, rogito notaio dott. Bruno Muriani, repertorio n. 19838 - registro società n. 5806, B.U.S.C. n. 1247/214339, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 14 maggio 2001

Il dirigente: BUONOMO

01A6628

DECRETO 28 maggio 2001.

Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2001 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'art. 9 della legge 19 luglio 1993 di conversione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, costitutivo del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 2001 del 1° marzo 2001 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di approvazione del bilancio di previsione 2001 del fondo già citato;

Viste le quietanze di tesoreria centrale numeri 1 e 2 del 23 febbraio 2001 con le quali il Ministero del tesoro su disposizione della Commissione europea a valere sul FSE accredita gli importi rispettivamente di L. 2.273.136.445 per quanto riguarda il finanziamento del P.O. 936106/I/1 Sud - saldo 1993 e L. 3.540.560.700 inerenti il P.O. 906022/I/1 enti pubblici;

Vista la quietanza di tesoreria centrale n. 4 del 20 marzo 2001 con la quale il console di Losanna ha restituito la somma di L. 167.822.240 relativo al primo anticipo del contributo concesso all'Istituto F. Santi con D.I. 306/V/98 del 1° ottobre 1998;

Ritenuta la necessità di acquisire l'importo sopra indicato imputandolo ai relativi capitoli di entrata;

Viste le contabili appresso indicate relative agli accrediti sui c/c n. 205194 e 205158 presso la Banca

Nazionale del Lavoro intestati al Ministero del lavoro Fondo di rotazione - finanziamenti comunitari e nazionali per restituzioni di contributi non utilizzati in tutto o in parte dai soggetti finanziati, che devono essere riversati al Ministero del tesoro di rotazione ex art. 5 legge n. 183/1987:

P.O. IC/7/A	2-1-2001	Con.So.P.	L.	187.339
P.O. 941001I8	2-1-2001	O.R.A.L.	»	23.613.043
P.O. IC/7/A	2-1-2001	Con.So.P.	»	15.621
P.O. 940032I4	4-1-2001	Texilia S.p.a.	»	12.394.694
P.O. 940032I4	4-1-2001	Texilia S.p.a.	»	15.944.988
P.O. 940029I3	11-1-2001	Riconversider	»	15.600
P.O. 940029I3	11-1-2001	Riconversider	»	2.341.084
P.O. IC/419/A	12-1-2001	Dator S.r.l.	»	64.789
P.O. 940030I3	14-2-2001	Caritas diocesana	»	691.287
P.O. 940030I3	14-2-2001	Caritas diocesana	»	856.000
P.O. 940029I3	24-1-2001	Enof	»	38.706.225
P.O. 941001I8	24-1-2001	Molise Solidarietà Consorzio Cooperative	»	30.483.048
P.O. 941001I8	26-1-2001	Con.So.P.	»	412.526.266
P.O. 940029I3	30-1-2001	Pin Soc. Cons. a r.l.	»	104.209
P.O. 940029I3	30-1-2001	Pin Soc. Cons. a r.l.	»	84.759
P.O. 940029I3	6-2-2001	ENAIP	»	27.221.729
P.O. 940029I3	6-2-2001	ENAIP	»	26.978.240
P.O. 940030I3	21-2-2001	Ente Nazionale Don Orione Formazione	»	2.562.392
P.O. 940029I3	7-2-2001	ENOF	»	2.650.581
P.O. 940030I3	8-2-2001	Cons. Sviluppo Area Ostigliese Dest Sec	»	35.977.000
P.O. 940030I3	8-2-2001	Cons. Sviluppo Area Ostigliese Dest Sec	»	35.977.000
P.O. 940030I3	16-2-2001	Comune di San Salvo	»	58.951
P.O. 940030I3	16-2-2001	Comune di San Salvo	»	58.951
P.O. 940030I3	21-2-2001	Comune di Montecatini Terme	»	10.049.224
P.O. 940030I3	21-2-2001	Comune di Montecatini Terme	»	10.049.224
P.O. 940030I3	26-2-2001	Provincia di Pistoia	»	10.914.325
P.O. 940030I3	26-2-2001	Provincia di Pistoia	»	10.914.325
P.O. 940030I3	21-2-2001	Ente Nazionale Don Orione Formazione	»	3.131.813
P.O. 941001I8	21-2-2001	Iscot Liguria	»	6.649.905
P.O. 946001I8	1-3-2001	Cavital	»	468.751
P.O. 940030I3	2-3-2001	SIC S.p.a.	»	233.398.003
P.O. 940030I3	2-3-2001	SIC S.p.a.	»	190.962.004
P.O. IC/43/A	2-3-2001	Confindustria Marche	»	908.217
P.O. IC/43/A	2-3-2001	Confindustria Marche	»	1.347.174
P.O. 940029I3	5-3-2001	Centro di istruzione	»	23.546.665
P.O. 940029I3	5-3-2001	Centro di istruzione	»	28.779.257
P.O. IC/281/A	12-3-2001	Parco tecnol. Umbria	»	1.766.471
P.O. IC/281/A	12-3-2001	Parco tecnol. Umbria	»	392.549
P.O. 941001I8	15-3-2001	Reg. autonoma Valle D'Aosta	»	1.646.485
P.O. 940028I1	16-3-2001	Winterthur assicurazioni S.p.a.	»	3.718.742
P.O. 941001I8	16-3-2001	Comune di Marmirolo	»	26.554.591
P.O. 940030I3	23-3-2001	SIC S.p.a.	»	12.647.963
P.O. 940026I1	23-3-2001	I.Fo.R. Pesca	»	103.000
P.O. 940026I1	23-3-2001	I.Fo.R. Pesca	»	7.000

P.O. 940030I3	23-3-2001 SIC S.p.a.	L.	15.282.773
P.O. 940026I1	23-3-2001 I.Fo.R. S.p.a.	»	374.110
P.O. IC/38/A	26-3-2001 Hidrocontrol Società Consor	»	294.353
P.O. IC/38/A	26-3-2001 Hidrocontrol Società Consor	»	956.647
P.O. 940032I4	27-3-2001 Istituto nazionale istruzione professionale	»	87.029.920
P.O. 940032I4	27-3-2001 Istituto nazionale istruzione professionale	»	111.895.612
P.O. IC/281/A	27-3-2001 Solco lavoro e la creazione dell'occupazione	»	21.044.853
P.O. 940031I4	27-3-2001 Solco lavoro e la creazione dell'occupazione	»	16.368.217
P.O. 940029I3	27-3-2001 Form V.I.T.	»	143.911.502
P.O. 940029I3	27-3-2001 Form V.I.T.	»	129.538.131
	TOTALE . . .	L.	1.774.165.602

Tale importo è così ripartito:

quanto a L. 1.046.448.157 sul cap. 4008 «Recupero contributi su finanziamenti FSE da riversare al Ministero del tesoro - Fondo di rotazione ex art. 5, legge n. 183/1987 (finanziamenti comunitari)».

quanto a L. 727.717.445 sul cap. 4009 «Recupero contributi su finanziamenti FSE da riversare al Ministero del tesoro - Fondo di rotazione ex art. 5, legge n. 183/1987 (finanziamenti nazionali)»;

Vista la determinazione dell'avanzo di amministrazione, definito in sede di bilancio consuntivo 2000 in L. 1.052.454.889.931;

Visto il parere espresso nelle riunioni del 12 aprile e del 2 maggio 2001 del sottocomitato per la FP istituto dall'art. 9 della legge n. 236/1993 in ordine alla assegnazione del terzo delle risorse provenienti dal gettito di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978, per l'anno 2001;

Vista la necessità di iscrivere nella sezione uscite, cap. 7029 «Fondo di riserva per i finanziamenti da assegnare con le procedure di cui all'art. 9, comma 7, legge n. 236/1993», la somma di L. 81.557.093.911, pari alla differenza tra l'effettivo avanzo di amministrazione (L. 1.052.454.889.931) ed il presunto avanzo di amministrazione indicato nel bilancio preventivo 2001 (L. 970.897.796.020), per la successiva reiscrizione nel conto della competenza dei corrispettivi capitoli di bilancio di previsione 2001;

Ritenuta la necessità di assegnare ai pertinenti capitoli di bilancio con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 236/1993 le somme provenienti dal gettito contributivo di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978;

Ritenuta la necessità di istituire nella sezione uscite un nuovo capitolo di spesa per provvedere al finanziamento di interventi di assistenza tecnica gestionale ed organizzativa per la formazione professionale (legge n. 236/1993, art. 9);

Ritenuta la necessità di istituire nella sezione uscite un nuovo capitolo sezione entrate ed uscite per provvedere al finanziamento di interventi contro la disoccupazione intellettuale (legge n. 388/2000, art. 103; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001);

Ritenuta la necessità di istituire nella sezione uscite un nuovo capitolo di spesa per provvedere alla liquidazione degli incentivi previsti per l'attività di verifica amministrativo-contabile, sulla formazione professionale di cui ai programmi operativi multiregionali ed alle iniziative comunitarie;

Ritenuta la necessità di modificare gli importi dei capitoli di seguito indicati: il cap. 6020 deve essere diminuito di L. 19.200 quale cifra risultante dalla differenza delle somme reiscritte e quelle effettivamente pagate nell'esercizio 1998; il cap. 7017 deve essere diminuito di L. 1.191.200.740, poiché per mero errore materiale l'importo comprendeva un decreto interministeriale impegnato nell'esercizio 1999;

Decreta:

Art. 1.

Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2001 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art. 9, comma 5, legge n. 236/1993 sono istituiti i seguenti capitoli e apportate le seguenti variazioni:

Sezione entrate.

Cap. 2013 «Somme provenienti dal Ministero del bilancio, tesoro e P.E.» per «Interventi contro la disoccupazione intellettuale; promozione di inaziative formative di livello universitario per l'inserimento lavorativo su tutto il territorio nazionale».

Sezione uscite.

Cap. 5008 «Liquidazione degli incentivi previsti per attività di verifica amministrativo-contabile sulla formazione professionale di cui ai programmi operativi multiregionali ed alle iniziative comunitarie»;

Cap. 7035 «Interventi di assistenza tecnica gestionale ed organizzativa per la formazione professionale»;

Cap. 7036 «Interventi contro la disoccupazione intellettuale: promozione di iniziative formative di livello universitario per l'inserimento lavorativo su tutto il territorio nazionale».

Sezione entrate

VARIAZIONI IN AUMENTO

Cap. 2013	Interventi contro la disoccupazione intellettuale: promozione di iniziative formative di livello universitario per l'inserimento lavorativo su tutto il territorio nazionale	L.	50.000.000.000
Cap. 3001	Recuperi su finanziamenti erogati ad enti ed organismi della formazione professionale	»	165.195.000
Cap. 3002	Entrate eventuale e diverse (differenza cambio)	»	2.627.240
Cap. 4001	Somme affluite dalla CEE - FSE per il finanziamento delle attività formazione professionale gestite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale	»	5.813.697.145
Cap. 4008	Recupero contributi su finanziamenti F.S.E. da riversare al Ministero del tesoro Fondo di rotazione ex art. 5, legge n. 183/1987 (Fin. Comunitari)	»	1.046.448.157
Cap. 4009	Recupero contributo su finanziamenti F.S.E. da riversare al Ministero tesoro Fondo di rotazione ex art. 5, legge n. 183/1987 (Fin. nazionali)	»	727.717.445
	TOTALE . . .	L.	57.755.684.987

Sezione uscite

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Cap. 6020	Oneri assicurativi relativi ai lavori socialmente utili (art. 18, comma 13, decreto-legge n. 515/1995)	L.	- 19.200
Cap. 7017	Contributi da erogare per il finanziamento della legge n. 492/1988	»	- 1.191.200.740
Cap. 7029	Fondo di riserva per i finanziamenti da assegnare con le procedure di cui all'art. 9, comma 7, legge n. 236/1993	»	- 321.026.000.000
	TOTALE . . .	L.	- 322.217.219.940

Sezione uscite

VARIAZIONI IN AUMENTO

Cap. 5001	Spese relative alla amministrazione del Fondo, organizzazione e partecipazione eventi seminariali, realizzazione prodotti cartacei e multimediali	L.	2.000.000.000
Cap. 5004	Gestione sistema informatico FSE/Ministero/Regioni	»	8.000.000.000
Cap. 5008	Liquidazione incentivi previsti per attività di verifica amministrativo contabile sulla formazione professionale di cui ai POM e alle IC	»	1.000.000.000
Cap. 7005	Spese per l'istituzione ed il finanziamento di corsi di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero art. 142, lett. *h)* decreto legislativo n. 112/1998	»	55.165.195.000
Cap. 7006	Finanziamento attività formative del personale da utilizzare in programmi nazionali di A.T. e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo - art. 142, lettera *g),* decreto legislativo n. 112/1998	»	5.000.000.000

Cap. 7007	Spese per attività di ricerca studio e sperimentazione individuazione standard qualifiche - definizione requisiti minimi accreditamento strutture FP, art. 142, lettere *c)*, *d)* ed *e)* decreto legislativo n. 112/1998	L.	2.500.000.000
Cap. 7008	Spese per attività di informazione e di documentazione - rapporti nazionali ed internazionali, coordinamento con UE - acquisizione e elaborazione dati e informazioni (art. 142, lettere *a)* e *b)*, decreto legislativo n. 112/1998)	»	31.526.000.000
Cap. 7029	Fondo di riserva per i finanziamenti da assegnare con le procedure di cui all'art. 9, comma 7 della legge n. 236/1993	»	1.193.847.180
Cap. 7031	Spese per il finanziamento della formazione continua legge n. 236/1993, art. 9	»	183.000.000.000
Cap. 7035	Interventi di assistenza tecnica gestionale ed organizzativa per la formazione professionale	»	3.000.000.000
Cap. 7036	Interventi contro la disoccupazione intellettuale: promozione di iniziative formative di livello universitario per l'inserimento lavorativo su tutto il territorio nazionale	»	80.000.000.000
Cap. 9001	Somme da erogare ad organismi beneficiari dei finanziamenti CEE/FSE ricompresi in progetti gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale	»	5.813.697.145
Cap. 9008	Somme da riversare al Ministero del tesoro fondo di rotazione ex art. 5, legge n. 183/1987 per recupero su contabili di FSE (finanziamenti comunitari)	»	1.046.448.157
Cap. 9009	Somme da riversare al Ministero del tesoro fondo di rotazione ex art. 5, legge n. 183/1987 per recupero su contabili di FSE (finanziamenti nazionali)	»	727.717.445
	TOTALE . . .	L.	369.972.904.927

Sono iscritte nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2001 del Fondo di rotazione per la formazione e per l'accesso al FSE le seguenti riassegnazioni:

Sezione entrate

VARIAZIONI IN AUMENTO

S.N. differenza determinazione avanzo amministrazione . . . . L. 81.557.093.911

Sezione uscite

VARIAZIONI IN AUMENTO

Cap. 7029 Fondo di riserva per i finanziamenti da assegnare con le procedure di cui all'art. 9, comma 7 della legge n. 236/1993 . . . . L. 81.557.093.911

Art. 2.

Sono approvate le variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2001 del Fondo di rotazione citate nelle premesse di cui al precedente articolo.

Roma, 28 maggio 2001

p. *Il Ministro:* MORESE

01A6809

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 aprile 2001.

Modalità di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione delle infezioni di lingua blu negli allevamenti ovini, influenza aviaria negli allevamenti avicoli e fauna selvatica, flavescenza dorata nei vigneti e sharka nei frutteti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);

Visto l'art. 129, comma 1, della medesima legge n. 388/2000, che prevede interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti ovini colpiti dalla malattia della lingua blu, negli allevamenti avicoli e fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria, negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata, negli impianti frutticoli colpiti dalla malattia Sharka, nonché interventi strutturali e di prevenzione, dell'encefalopatia spongiforme bovina, compreso il sostegno alla tracciabilità delle carni, e aiuti per l'eccezionale crisi agrumicola;

Considerato che le modalità di attuazione degli interventi nei limiti dei tetti di spesa fissati dallo stesso art. 129, comma 1, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di individuare i criteri a cui si devono uniformare le regioni per la concessione degli aiuti volti al miglioramento strutturale e di prevenzione per l'eradicazione delle infezioni di lingua blu, influenza aviaria, flavescenza dorata e sharka, rinviando a separato provvedimento le modalità attuative degli interventi per la crisi agrumicola e l'encefalopatia spongiforme bovina;

Sentiti i competenti settori tecnici delle regioni e delle province autonome;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato-regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 22 marzo 2001;

Decreta:

Art. 1.

Gli interventi per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni di lingua blu negli allevamenti ovini, di influenza aviaria negli allevamenti avicoli e di fauna selvatica, di flavescenza dorata nei vigneti e di sharka nei frutteti, sono attuati dalle regioni, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, secondo le modalità di seguito indicate:

1. LINGUA BLU NEGLI ALLEVAMENTI OVINI.

a) Area di intervento: territori regionali in cui sono state riscontrate le infezioni che hanno determinato gli abbattimenti obbligatori e nei territori limitrofi di rispetto e sorveglianza.

b) Interventi finanziabili:

1) costruzione o adeguamento di locali di ricovero esistenti, senza aumento della capacità produttiva, per proteggere le greggi nelle aree di maggiore esposizione e aggressività dell'insetto vettore (culicoides imicola);

2) i locali devono presentare idonee caratteristiche costruttive ed essere dotati delle necessarie attrezzature atte ad assicurare condizioni di benessere del bestiame ed impedire, o comunque limitare l'ingresso dell'insetto vettore;

3) misure di prevenzione attraverso una capillare opera di informazione agli allevatori sulle razionali pratiche di conduzione per contenere l'espansione dell'infezione.

c) Entità del contributo:

1) fino al 60% della spesa ritenuta ammissibile dalla regione territorialmente competente per gli interventi di cui ai punti 1 e 2, lettera *b);*

2) fino al 100% della spesa sostenuta per gli interventi di cui al punto 3, lettera *b),* nel limite del 5% dell'assegnazione.

2. INFLUENZA AVIARIA.

a) Area d'intervento: focolai delle infezioni e territori limitrofi di rispetto e sorveglianza, delimitati dalla regione.

b) Interventi finanziabili:

1) miglioramento delle strutture produttive e di trattamento della pollina, per garantire la sicurezza igienico-sanitaria e migliorare il benessere degli animali, senza aumentare le capacità produttive;

2) adeguare i sistemi produttivi ad ulteriori normative che prevedono nuovi standard di sicurezza igienico-sanitaria, ambientale e di benessere degli animali, favorendo anche le riconversioni produttive nell'ambito delle specie avicole, per esigenze sanitarie o di mercato, senza aumentare le capacità produttive.

c) Entità del contributo:

1) fino al 60% della spesa ritenuta ammissibile dalla regione territorialmente competente, elevabile al 75% nei seguenti casi:

2) adeguamento di impianti di allevamento di galline ovaiole in gabbia, ai sistemi alternativi previsti dall'art. 4, comma 1, della direttiva 1999/74/CEE del Consiglio del 19 luglio 1999, che stabilisce nuove regole per la protezione delle galline ovaiole;

3) adeguamento degli impianti per l'allevamento di galline ovaiole, polli da ingrasso, faraone, anatre, tacchini e oche, al regolamento CEE 2092/91, integrato dal regolamento CE 1804/99 del Consiglio del 19 luglio 1999, ai fini delle produzioni biologiche;

4) adeguamento degli impianti di fauna selvatica alle seguenti disposizioni: articoli 10, comma 7, e 18, della legge n. 157/1992, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997.

Le regioni stabiliscono le priorità in base alle richieste di intervento, tenuto conto delle disponibilità finanziarie derivanti dalla ripartizione degli stanziamenti di bilancio.

3. FLAVESCENZA DORATA NEI VIGNETI.

a) Area d'intervento: territori vitati, delimitati dalla regione in cui è stata dichiarata la lotta obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2000, n. 32442; sono ammessi a finanziamento anche le estirpazioni indicate dalle regioni ed i corrispondenti reimpianti, accertati dalle regioni stesse anteriormente all'emissione dei decreti di lotta obbligatoria.

b) Interventi finanziabili:

1) estirpazione delle piante infette, comprese viti madri e barbatelle in vivaio senza l'obbligo di reimpianto;

2) reimpianto senza aumento di superfici, anche in aree diverse da quelle di estirpazione.

c) Spesa finanziabile:

1) fino a L. 4.000.000 per ettaro, per l'estirpazione senza reimpianto;

2) fino a L. 30.000.000 per ettaro, per l'estirpazione ed il reimpianto;

3) fino a L. 5.000 per pianta, per il rimpiazzo di piante sparse nel vigneto;

4) fino a L. 2.500 per la distruzione di barbatelle in vivaio.

I predetti limiti di spesa possono essere aggiornati qualora si verifichino notevoli variazioni di costi nel triennio previsto per la realizzazione dell'intervento.

d) Entità del contributo:

1) fino al 60% della spesa ritenuta ammissibile, entro i limiti dei parametri indicati al punto *c).*

e) Adempimenti particolari:

1) la spesa finanziabile per i reimpianti e i rimpiazzi è ammessa a contributo dalle regioni alle seguenti condizioni:

2) che il reimpianto avvenga in particelle in cui non risultino piante infette e, purché situate nella stessa zona tipica di produzione;

3) che siano presentate le fatture d'acquisto delle barbatelle che devono essere garantite esenti da infezioni in base alle vigenti norme fitosanitarie, dei pali di sostegno, dei fili di acciaio, delle ancore e di ogni altro materiale necessario all'impianto di un vigneto costituendone parte integrante. Le spese per l'esecuzione delle fasi di estirpazione e di reimpianto, sostenute dai viticoltori con il proprio lavoro, devono essere adeguatamente rendicontate;

4) che i beneficiari dei contributi siano, a qualunque titolo, i conduttori del vigneto danneggiato, oppure i proprietari quando viene operata soltanto l'estirpazione senza reimpianto;

5) che siano state rispettate le razionali condizioni di profilassi prescritte dai servizi fitosanitari regionali e siano state rispettate le norme di impianto e coltivazione contenute nei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche o delle denominazioni di origine.

4. INFEZIONI DI SHARKA NEI FRUTTETI.

a) Area d'intervento: territori delimitati dalla regione in cui è stato dichiarata la lotta obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 1996.

b) Interventi finanziabili = misura dell'aiuto - entità del contributo:

1) per il risanamento delle aree frutticole colpite dall'infezione di sharka, si confermano i parametri contributivi e le modalità previsti dall'art. 1 della legge 1° luglio 1997, n. 206.

c) Adempimenti particolari:

i contributi sono concessi dopo la verifica della avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni stabilite per l'eradicazione delle infezioni e possono riguardare anche il reimpianto di specie frutticole diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale.

Per contenere la spesa entro la quota di stanziamento assegnata a ciascuna regione, i limiti contributivi stabiliti dalla legge 1° luglio 1997, n. 206, possono essere variati in diminuzione con provvedimento regionale.

Art. 2.

Gli interventi stabiliti al precedente art. 1, sono integrativi e complementari di analoghe misure previste nei programmi regionali, predisposti ai sensi del regolamento n. 1257/99, nel quadro del sostegno comunitario di sviluppo rurale.

Art. 3.

Alla ripartizione degli stanziamenti recati dall'art. 129, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *f)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si provvederà per ciascuna annualità sulla base dei fabbisogni di spesa accertati all'inizio di ciascun esercizio, a partire dal 2001.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Ministero delle politiche agricole e forestali, foglio n. 139

01A6697

DECRETO 26 aprile 2001.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, in materia di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione del 23 dicembre 1992 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalità di applicazione per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 297 del 21 novembre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/00 del Consiglio del 4 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 311 del 4 dicembre 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 297 del 21 novembre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 464/99 della Commissione del 3 marzo del 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 56 del 4 marzo 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto delle prugne secche e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1573/99 della Commissione del 19 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 187 del 20 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla produzione e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 449/01 della Commissione del 2 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 64 del 6 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che l'applicazione del territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;

Considerata la esigenza di dettare disposizioni per l'applicazione delle richiamate norme comunitarie, distinguendo i prodotti per i quali è previsto un riconoscimento delle imprese di trasformazione dai prodotti che non necessitano, ai fini della attuazione del regime di aiuti, di un analogo riconoscimento delle imprese di trasformazione;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 19 aprile 2001;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto detta disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 449/01 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto nel settore degli ortofrutticoli trasfonnati, con riguardo ai seguenti aspetti:

a) regime di aiuto alle organizzazioni dei produttori, che consegnano pomodori, pesche e pere di origine comunitaria, al fine di ottenere i prodotti trasformati che figurano nell'allegato 1 del regolamento (CE) 2201/96 medesimo;

b) regime di aiuto alla produzione a favore delle imprese di trasformazione di prugne secche e fichi secchi, che corrispondono ai produttori un prezzo almeno pari al prezzo minimo;

c) contratti stipulati tra le organizzazioni dei produttori, riconosciute e prericonosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, e i trasformatori riconosciuti, nel caso di pomodoro, pesche e pere;

d) adempimenti delle parti contraenti;

e) sistema di controlli e relative risultanze.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

a) «organizzazioni di produttori»: le organizzazioni di produttori, di seguito denominate OP, di cui

agli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 2200/96 e i gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi dell'art. 14 del medesimo;

b) «associazione di organizzazione di produttori»: le associazioni di cui all'art. 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96;

c) «singoli produttori»: qualsiasi persona fisica o giuridica che coltivi nella propria azienda materie prime destinate alla trasformazione e che non appartenga ad alcuna organizzazione di produttori;

d) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96;

e) «trasformatore»: un'impresa di trasformazione che gestisca a fini economici, sotto la propria responsabilità, uno o più stabilimenti dotati di impianti per la fabbricazione di uno o più prodotti, di cui all'art. 1, paragrafo 2, punti da *a)* ad *o)* del regolamento, riconosciuta, se del caso, conformemente all'art. 3, paragrafo 1, del regolamento stesso, ivi comprese le OP che autotrasformano il prodotto dei propri soci;

f) «quantità»: la quantità è espressa in peso netto, salvo indicazione contraria;

g) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole e forestali;

h) «INCA»: Istituto nazionale conserve alimentari;

i) «regione»: la regione o la provincia autonoma competenti per territorio;

l) «organismo pagatore»: Agenzia per le erogazioni in agricoltura o organismi pagatori regionali riconosciuti ai sensi delle vigenti norme nazionali.

Art. 3.

Campagne

1. Le campagne di commercializzazione e i periodi di consegna della materia prima sono definiti dall'art. 2, paragrafi 1) e 2), del regolamento, come di seguito riportati:

campagne di commercializzazione:

a) dal 15 giugno al 14 giugno per i prodotti trasformati a base di pomodori e i prodotti trasformati a base di pesche;

b) dal 15 luglio al 14 luglio per i prodotti trasformati a base di pere Williams e Rocha;

c) dal 1° agosto al 31 luglio per i fichi secchi;

d) dal 15 agosto al 14 agosto per le prugne secche ottenute da prugne d'Ente;

periodi di consegna della materia prima, all'impresa di trasformazione ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto:

a) pomodori: tra il 15 giugno e il 15 novembre;

b) pesche: tra il 15 giugno e il 25 ottobre,

c) pere: tra il 15 luglio e il 15 dicembre;

d) prugne secche ottenute da prugne d'Ente: tra il 15 agosto e il 15 gennaio;

e) fichi secchi: tra il 15 agosto e il 15 giugno.

Art. 4.

Gestione regime aiuti

1. In applicazione delle disposizioni, di cui all'art. 3, paragrafo 1, del regolamento, sono di seguito definite le procedure ai fini del riconoscimento dei trasformatori di pomodori, pesche e pere, che intendono partecipare al regime di aiuto.

2. Al fine di dare attuazione all'art. 8 del regolamento, concernente le esigenze conoscitive, i trasformatori di prugne secche e fichi secchi sono iscritti in una sezione aggiuntiva dell'elenco nazionale dei trasformatori.

3. I trasformatori, che intendono usufruire del regime di aiuto, ai fini della stipula dei contratti con le OP, sono riconosciuti ovvero valutati, ai sensi dei commi 1 e 2, dalla regione.

4. I trasformatori di pomodoro, riconosciuti in via provvisoria per la campagna 2001/2002, ai fini del rilascio del riconoscimento definitivo per la campagna 2002/2003 e successive, presentano apposita domanda, conforme alle indicazioni di cui al comma 6, alla regione, entro il 15 settembre 2001, dandone comunicazione al Ministero.

5. I nuovi trasformatori, che intendono usufruire del regime di aiuto per la campagna 2002/2003 e successive, presentano apposita domanda di riconoscimento alla regione, dandone comunicazione al Ministero, antecedentemente la campagna, rispettivamente entro il 15 settembre, per il pomodoro, e entro il 30 aprile, per le pesche e le pere.

6. La domanda, di cui ai commi 4 e 5, contenente dettagliate informazioni sull'attività di trasformazione, sul numero degli stabilimenti e loro esatta ubicazione, nonché l'impegno a rispettare sia gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, sia a consentire l'accesso ai propri impianti agli incaricati del controllo, è corredata della seguente documentazione:

a) indicazione del tipo di materia prima oggetto della trasformazione, ai fini della fabbricazione dei prodotti previsti all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento;

b) planimetria di ciascuno stabilimento con la dislocazione degli impianti di trasformazione;

c) relazione tecnica recante l'indicazione della capacità lavorativa, oraria e complessiva, di ogni singola linea di lavorazione;

d) dichiarazione comprovante la libera disponibilità degli stabilimenti e degli impianti;

e) attestazione di adeguate garanzie sul piano finanziario ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale;

f) atto costitutivo e statuto della società;

g) estremi di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, con vigenza;

h) estremi di autorizzazione sanitaria vigente con esplicito riferimento all'impianto di depurazione delle acque di scarico ed alle condizioni igieniche dei locali di trasformazione di ciascuno stabilimento.

7. Ai fini dell'istruttoria della domanda, di cui ai commi 4 e 5, è effettuato apposito sopralluogo presso gli stabilimenti di trasformazione da parte dei competenti uffici regionali, allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni, di cui alla documentazione indicata al comma 6, nonché la funzionalità dell'impianto in termini di effettiva capacità lavorativa.

8. I trasformatori che intendono partecipare al regime di aiuto alla produzione di prugne secche e fichi secchi presentano, entro il 30 aprile, antecedentemente la campagna, apposita domanda alla regione, corredata dalla documentazione prevista al comma 6, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, ai fini dell'iscrizione nella sezione aggiuntiva dell'elenco nazionale delle imprese di trasformazione.

9. A decorrere dalla campagna 2002/2003, le imprese di trasformazione incluse nell'elenco nazionale comunicano, alla regione, rispettivamente entro il 16 novembre, per il pomodoro, ed entro il 30 aprile, per le pesche, le pere, le prugne secche e i fichi secchi, antecedente ciascuna campagna, l'intendimento di partecipare al regime, allegando apposita dichiarazione concernente la sussistenza delle condizioni.

10. Qualsiasi modifica concernente l'impresa di trasformazione o del numero degli stabilimenti, limitatamente a pomodori, pesche e pere, è notificata entro quindici giorni, corredata da relativa documentazione, alla regione ai fini dell'aggiornamento del riconoscimento o della iscrizione nell'apposito elenco. È data contestuale comunicazione delle avvenute modifiche anche al Ministero, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e all'INCA, nonché alle organizzazioni nazionali di rappresentanza. Inoltre, le medesime imprese di trasformazione comunicano alle regione, entro quindici giorni dalla realizzazione, tutte le modifiche apportate agli impianti che determinano variazioni significative delle capacità lavorative.

11. Le OP, comprese quelle che hanno presentato domanda di riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, comunicano alla regione, rispettivamente entro il 16 novembre, per il pomodoro, ed entro il 30 aprile, per le pesche, le pere, le prugne secche e i fichi secchi, antecedentemente ciascuna campagna, l'intendimento di partecipare al regime di aiuto.

12. La regione comunica per ogni campagna al Ministero e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, anche su supporto magnetico, l'elenco dei trasformatori nonché delle OP che intendono partecipare al regime, rispettivamente entro il 1° dicembre, per i pomodori, e entro il 20 maggio, per le pesche, le pere, le prugne secche e i fichi secchi, antecedentemente ciascuna campagna; il Ministero trasmette a tutti gli organismi interessati l'elenco nazionale delle predette imprese di trasformazione e delle OP partecipanti al regime, rispettivamente entro il 20 dicembre, per i pomodori, e entro il 31 maggio, per le pesche, le pere, le prugne secche e i fichi secchi. Tale elenco è inserito anche nel sito Internet del Ministero (www.politicheagricole.it).

Art. 5.

Contrattazione

1. I contratti e le eventuali clausole aggiuntive, conclusi secondo le modalità e i tempi previsti agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento, sono redatti su appositi modelli predisposti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Copia dei predetti contratti, secondo le modalità previste dall'art. 5 del regolamento, è inviata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e alla regione dove hanno sede l'OP e il trasformatore. Una ulteriore copia è trasmessa agli organismi di rappresentanza delle OP e dei trasformatori. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura trasmette al Ministero, entro quaranta giorni dalla data limite di stipula dei contratti e previa verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento, i dati informatizzati delle superfici e dei quantitativi contrattati, ripartiti per singolo prodotto.

2. Copia dei contratti e delle clausole aggiuntive, di cui al comma 1, perviene a cura delle OP, per i pomodori, le pesche e le pere, e a cura dei trasformatori, per le prugne secche e i fichi secchi, alla regione e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, entro dieci giorni lavorativi, successivi alla data di stipula, e, comunque, entro cinque giorni lavorativi prima dell'inizio delle consegne. I contratti dei pomodori pervengono entro dieci giorni lavorativi successivi alla loro data di stipula. La regione, ove ha sede legale l'OP o il trasformatore nel caso di prugne secche e fichi secchi, attesta il rispetto dei termini di ricezione.

3. Eventuali accordi tra la OP e membri di altre OP o produttori singoli non associati, di cui all'art. 5, paragrafo 6, lettere *a)* e *b)*, del regolamento, pervengono, unitamente ai relativi contratti, secondo le modalità e i termini di cui ai commi 1 e 2.

4. In attuazione all'art. 3, paragrafo 5, del regolamento, i contratti e le eventuali clausole aggiuntive prevedono apposita garanzia, costituita da fideiussione bancaria o assicurativa, stipulata con impresa assicurativa autorizzata ai sensi della vigente normativa, da parte dei trasformatori di pomodoro, allo scopo di garantire il pagamento del prezzo della materia prima. I contratti privi della predetta fideiussione non sono ritenuti validi ai fini del regime di aiuto.

5. Le OP inviano entro il 30 aprile di ciascuna campagna, per i pomodori, ed allegati ai contratti, per le pesche e le pere, alla regione le informazioni riportate all'art. 4 e all'art. 5, paragrafi 5 e 6, del regolamento.

6. Nel caso di prugne secche e fichi secchi, il prezzo da pagare alle OP non può essere inferiore al prezzo minimo fissato, conformemente all'art. 6 del regolamento (CE) n. 2201/96, senza inclusione di eventuali costi da contabilizzare separatamente.

Art. 6.

Sistema integrato dei controlli

1. In base alle disposizioni di cui all'art. 6 del regolamento, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura predi-

spone idonei strumenti relativi al sistema integrato di gestione e di controllo, tenuto conto delle deroghe previste all'art. 24 del regolamento.

2. Le OP trasmettono all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e alla regione le informazioni di cui all'art. 5, comma 5, indicando per ogni particella catastale la superficie coltivata, la stima del raccolto, il quantitativo destinato alla trasformazione nonché, per il pomodoro, le rese relative alle varietà tonde e allungate ottenute nelle due campagne precedenti. Tali informazioni, per ciascun socio della OP, sono dichiarate nell'apposito modulo di consistenza aziendale predisposto dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

3. La modulistica, da utilizzare nelle varie fasi di applicazione del regime, e lo schema procedurale da seguire sono predisposti e messi a disposizione dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che ne cura anche gli aspetti informativi concernenti le indicazioni indispensabili per la gestione del sistema.

Art. 7.

Comunicazioni

1. Le OP e i trasformatori comunicano all'inizio di ogni campagna di trasformazione, ai sensi dell'art. 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento alle regioni nel cui territorio ha sede la OP o l'impresa di trasformazione, all'INCA, e agli organismi di rappresentanza, la settimana in cui iniziano le operazioni rispettivamente di consegna e trasformazione, specificando per il pomodoro la prevista destinazione della materia prima. Tale comunicazione è acquisita dai citati organismi entro i cinque giorni lavorativi, precedenti la settimana di inizio delle consegne o della trasformazione.

2. I trasformatori che intendono produrre miscele di frutta o salse di pomodoro, preparate in conformità dell'art. 1, paragrafo 2, lettere *c)* e *o)*, del regolamento, inviano alla regione e all'ufficio INCA di zona, prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione, apposita comunicazione ai sensi dell'art. 8, paragrafo 4, del regolamento, specificando il peso netto in grammi di ogni componente.

3. I produttori di salse di pomodoro preparate presentano apposita dichiarazione all'INCA, intesa a dimostrare che la tecnologia impiegata nella produzione delle medesime consente il prelievo del componente a base di pomodoro, prima della miscelazione con altri ingredienti.

4. I trasformatori per ciascuna campagna, rispettivamente entro il 1° febbraio, per pomodori, pesche, pere e entro il 15 maggio, per prugne secche e fichi secchi, comunicano le informazioni di cui all'art. 9 del regolamento, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e alla regione, anche per il tramite degli organismi nazionali di rappresentanza. Tale comunicazione è effettuata secondo le modalità indicate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi dell'art. 6, comma 3.

Art. 8.

Consegna della materia prima

1. All'entrata della materia prima presso lo stabilimento di trasformazione per ciascuna partita di pomodori, pesche e pere è compilato un certificato di consegna, redatto su modello predisposto dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in più esemplari contenenti un numero di identificazione e firmato da ambedue le parti contraenti o loro rappresentanti, ai sensi dell'art. 11 del regolamento. Tale certificato riporta, oltre alle indicazioni di cui all'art. 11, paragrafo 1, del regolamento, anche l'identificazione del produttore conferente. Un esemplare del certificato è trasmesso alla regione, ove ha la sede l'OP e l'industria di trasformazione, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla settimana di consegna, da parte della OP che assicura anche la trasmissione prevista all'art. 11, paragrafo 2, del regolamento. Esemplari del medesimo certificato sono inviati a cura delle OP e delle imprese di trasformazione ai rispettivi organismi di rappresentanza.

2. Le indicazioni risultanti sul certificato di consegna della materia prima, di cui al comma 2, con riferimento ai rispettivi contratti, sono registrate giornalmente negli appositi registri di carico e scarico, dalle OP e dai trasformatori in base alle disposizioni degli articoli 16 e 17 del regolamento.

Art. 9.

Determinazione dello scarto e limiti di accettabilità di una partita di pomodoro

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, paragrafo 1, del regolamento, nel caso previsto dal paragrafo 2 del medesimo articolo, si applicano i criteri minimi di qualità della materia prima, nell'ambito della estensione di un accordo interprofessionale, in applicazione dell'art. 21, del regolamento (CE) n. 2200/96.

2. In caso di assenza di norme fissate a livello di accordo interprofessionale, di cui al comma 1, sono indicate dal Ministero, d'intesa con le regioni, le caratteristiche qualitative nonché i limiti di accettabilità di una partita di pomodoro.

3. La materia prima viene accettata, decurtando, in sede di verifica qualitativa, come scarto sull'intera partita la percentuale di prodotto difettoso e di eventuali corpi estranei riscontrati nel campione, sempre che tale percentuale complessiva non superi, per ciascuna partita, il 10% e che le percentuali limite per ogni singolo difetto siano rispettate; in caso di superamento dei citati limiti la partita è respinta.

4. Nel caso di mancato accordo fra le parti, circa la valutazione qualitativa della partita, su richiesta anche unilaterale, è convocata una apposita commissione istituita dalla regione che espletati gli accertamenti del caso valuta il carico in oggetto, esprimendosi con giudi-

zio insindacabile. La regione può delegare a strutture terze, anche private, le funzioni spettanti alle nominate commissioni.

Art. 10.

Pagamento della materia prima

1. Ferme restando le modalità di pagamento della materia prima di cui all'art. 7 del regolamento, per quanto riguarda il termine, di cui all'art. 3, paragrafo 4, lettera *e)*, di sessanta giorni per il pagamento del prezzo contrattato per pomodori, pesche e pere, le parti contraenti possono definire cadenze periodiche di pagamento, per gruppi di partite consegnate, purché venga rispettato il predetto limite temporale.

2. Le OP, che autotrasformano il prodotto dei propri soci, possono effettuare il pagamento del prezzo concordato, per pomodori, pesche e pere, o del prezzo minimo, nel caso delle prugne secche e dei fichi secchi, anche attraverso l'accredito in bilancio. Nel caso di prugne secche e fichi secchi, tutti gli eventuali servizi resi dalle OP ai propri associati sono regolati da partite contabili a parte.

3. Al fine di garantire il pagamento della materia prima ai soci di una cooperativa aderente ad una OP, la medesima OP acquisisce, entro quindici giorni dal versamento, effettuato con bonifico bancario o postale, alla cooperativa dell'importo dovuto, la prova che la stessa abbia liquidato, con analoga modalità, ai propri soci le rispettive spettanze. La OP, qualora riscontri il mancato pagamento da parte della cooperativa del prezzo della materia ai propri soci, ne informa la regione e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

4. Nel caso la OP non adempia le condizioni, di cui al comma 3, o non effettui i dovuti pagamenti ai propri soci, è revocato il relativo riconoscimento.

5. Le OP, nello stipulare convenzioni con gli istituti bancari o postali per l'esecuzione dei pagamenti ai propri soci, prevedono l'obbligo di fornire alle regioni e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, su supporto magnetico, le evidenze dei singoli pagamenti eseguiti, anche da parte delle cooperative associate. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura predispone un apposito tracciato record, contenente le informazioni indispensabili per il riscontro dell'avvenuto pagamento.

Art. 11.

Domande di aiuto

1. Le domande di aiuto, redatte su modelli predisposti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di cui all'art. 6, sono compilate secondo le modalità previste dall'art. 13 del regolamento. Le OP, per pomodori, pesche e pere, e i trasformatori, per prugne secche e fichi secchi, presentano la domanda in modo da rispettare i termini previsti dall'art. 12 del regolamento, rispettivamente alla regione ove la OP ha la propria sede legale e a quella ove è avvenuta la trasformazione. Copia della domanda è inviata alla Agenzia per le erogazioni in agricoltura che ha facoltà di definire specifiche modalità per la presentazione delle domande, anche in via telematica.

2. Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 3, del regolamento, sono presentate le domande di aiuto anticipato, per pomodori, pesche e pere, secondo le modalità indicate nel comma 1. Dette domande, contenenti le informazioni minime previste all'art. 13, paragrafo 3, del regolamento, sono presentate entro il 30 settembre di ciascuna campagna, per i quantitativi di prodotto consegnato alla trasformazione fino al 15 settembre.

3. Nel caso di richiesta di aiuto anticipato, per pomodori, pesche e pere, da parte delle OP è costituita una garanzia, pari al 110% dell'aiuto richiesto, a favore dell'AGEA, secondo tempi e modalità fissati dalla medesima Agenzia.

Art. 12.

Versamento degli aiuti

1. Ai fini del pagamento dell'aiuto, per il pomodoro, le pesche e le pere, di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento, le regioni inviano all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 3, la domanda di aiuto e la documentazione comprovante l'effettuazione delle verifiche, di cui all'art. 18, paragrafo 1, punto *v)*, del regolamento, nonché dei controlli fisici di cui all'art. 18, paragrafo 1, punto *i)*, secondo trattino del regolamento; in caso di domanda di aiuto anticipato, la predetta documentazione è relativa alle verifiche, di cui all'art. 13, paragrafo 3, del regolamento, ivi compresi i certificati di consegna corrispondenti ai quantitativi oggetto di domanda stessa. La trasmissione dei documenti e delle informazioni suddette è effettuata non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, per consentire all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di versare l'aiuto entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, al sensi dell'art. 14, paragrafo 4, del regolamento. I documenti e le informazioni riguardanti le domande di aiuto anticipato sono presentate all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura entro il 15 ottobre, per consentire alla stessa il versamento dell'aiuto nel periodo compreso fra il 16 ed il 31 ottobre. Qualora la domanda venga presentata dalla OP o dal trasformatore dopo la scadenza dei termini previsti, di cui all'art. 12, paragrafo 7, del regolamento, la regione applica le previste riduzioni dell'aiuto e ne informa l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Ai sensi dell'art. 14, paragrafo 3, del regolamento non è concesso alcun aiuto per i quantitativi su cui la regione non abbia potuto eseguire i necessari controlli, per motivi imputabili al richiedente l'aiuto.

2. Le OP una volta ricevuto l'aiuto versano integralmente, tramite bonifico bancario o postale ed entro quindici giorni lavorativi, l'importo dovuto ai propri soci secondo le modalità previste dall'art. 14, paragrafo 1, del regolamento. Le cooperative associate alle OP, a loro volta, versano integralmente, tramite bonifico bancario o postale ed entro quindici giorni lavorativi, l'importo dovuto ai propri soci fornendo la prova all'OP dell'avvenuto versamento. A tal fine le OP attuano le medesime procedure, previste per il pagamento del prezzo della materia prima, di cui all'art. 10, commi 3 e 5.

3. Eventuali altri oneri a carico dei produttori soci, da contabilizzare separatamente, non sono compensabili con l'importo dell'aiuto.

4. Ai sensi dell'art. 14, paragrafi 2 e 4, del regolamento, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura versa l'aiuto ai trasformatori di prugne secche e fichi secchi, previo accertamento e certificazione da parte della regione competente per territorio del rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui all'art. 19 del regolamento nonché delle norme qualitative, di cui al regolamento (CE) n. 464/99 per le prugne stecche e al regolamento (CE) n. 1573/99 per i fichi secchi.

5. In caso di trasformazione effettuata in altro Stato membro, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura assicura gli adempimenti previsti all'art. 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento.

Art. 13.

Registri di carico e scarico

1. I registri di carico e scarico, di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento, anche informatizzati, contengono tutte le indicazioni riportate nei medesimi articoli e, inoltre, per ogni singolo lotto, il nominativo della OP da cui proviene la materia prima e gli estremi del documento di accompagnamento della materia prima consegnata, con riferimento ai certificati di consegna ed ai contratti. Per le vendite dei prodotti finiti, sono indicati gli estremi dei documenti di accompagnamento che riportano le medesime indicazioni merceologiche del registro.

2. I trasformatori, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 5, del regolamento, indicano in separati registri eventuali quantità di pomodori, pesche e pere, oggetto di temporanea importazione per essere lavorati e successivamente riesportati, in regime di traffico di perfezionamento attivo TPA, o importati per essere commercializzati all'interno dell'Unione europea, riportando tutte le informazioni indicate nei certificati di importazione.

3. I trasformatori che trasformano, pomodori, pesche, pere, prugne secche e fichi secchi, acquistati fuori contratto, istituiscono apposito registro supplementare riportante tutte le informazioni relative alle operazioni di carico e scarico.

Art. 14.

Controlli

1. L'attività di controllo delle superfici di cui all'art. 18, paragrafo 1, punto *i)*, primo trattino, del regolamento viene svolta dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che ne trasmette le risultanze alla regione. Ai fini dell'espletamento di tali controlli, le OP forniscono all'Agenzia medesima i calendari di trapianto, per il pomodoro, e i calendari di inizio raccolta, per il pomodoro, le pesche e le pere, ripartiti per singole zone di produzione. La regione effettua i restanti controlli, previsti dagli articoli 15, 18 e 19 del regolamento, secondo le modalità e tempi indicati nei medesimi articoli.

2. Allo scopo di uniformare l'attività di controllo, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento, sulla base delle indicazioni riportate dell'art. 15 del regolamento e del regolamento (CE) n. 1663/95, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura predispone uno specifico manuale delle procedure inviato alla regione in quanto autorità competente.

3. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura cura la stampa, la diffusione e la distribuzione agli organismi interessati dei modelli di contratto, del certificato di consegna e della domanda di aiuto, predisposti in conformità alla normativa comunitaria.

4. L'INCA verifica la rispondenza del prodotto finito alle norme di qualità, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 2, punto *i)*, e dell'art. 19, paragrafo 2, del regolamento, su almeno il 5% del prodotto finito per ciascuna materia prima e per ciascuna campagna, predisponendo apposita certificazione da inviare ai competenti uffici regionali e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ogni anno, entro il 15 febbraio, per il pomodoro, il 1° aprile, per le pesche e le pere, e il 15 maggio, per le prugne secche e fichi secchi.

5. Il Ministero e la regione si riservano di effettuare controlli supplementari in qualsiasi momento della campagna di trasformazione.

6. La regione trasmette, entro il 30 aprile di ciascuna campagna, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura una relazione dettagliata, in merito all'attività di controllo globalmente attuata, nella quale vengono indicati il numero dei controlli e le risultanze degli stessi.

Art. 15.

Compiti degli organismi nazionali di rappresentanza

1. Gli organismi nazionali di rappresentanza collaborano alla predisposizione di un adeguato sistema di monitoraggio, allo scopo di dare corretta applicazione della normativa comunitaria e delle disposizioni del presente decreto, in modo da uniformare i comportamenti delle singole OP e delle imprese di trasformazione, informando la regione in caso di inadempienze o gravi irregolarità per i successivi provvedimenti di competenza.

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura si avvale, attraverso apposita convenzione, dell'attività di supporto degli organismi nazionali, di cui al comma 1, di rappresentanza delle OP e dei trasformatori e/o dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta. La regione può avvalersi dell'attività di supporto degli stessi organismi. Per l'esecuzione di tali attività l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura mette a disposizione di detti organismi le procedure informatiche, secondo le modalità operative dalla medesima predisposte.

Art. 16.

Risultanze dei controlli

1. La regione, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, punto *b)*, del regolamento, in caso di constatazione del mancato rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, individua le relative sanzioni di cui agli arti-

coli 20 e 21, del regolamento, dandone comunicazione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e al Ministero.

2. Qualora la regione accerti le irregolarità di cui all'art. 21, paragrafo 2, del regolamento, da parte del trasformatore, esclude lo stesso dal regime di aiuto mediante la revoca del riconoscimento per cinque campagne consecutive. In tal caso lo stabilimento escluso non può essere utilizzato, ai fini del regime di aiuto, dallo stesso o da altro trasformatore per il medesimo periodo

3. Fatte salve eventuali responsabilità penali, in caso di dichiarazione non veritiera da parte di una OP, in accordo con il trasformatore, ovvero qualora gli stessi soggetti non si sottopongano ai controlli, di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento, la regione procede alla revoca del riconoscimento della OP e del trasformatore.

4. La regione comunica le proprie determinazioni, in materia di revoca di riconoscimento delle OP e dei trasformatori, al Ministero e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

5. Le regioni assicurano una reciproca collaborazione amministrativa, allo scopo di dare applicazione alle procedure di controllo.

Art. 17.

Comunicazioni

1. Ai fini della corretta applicazione dell'art. 23 del regolamento, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura effettua al Ministero le comunicazioni previste, entro i termini seguenti:

il 1° dicembre di ogni anno per le informazioni, di cui al paragrafo 2, lettere *a)* e *b)*, dell'art. 23;

il 15 febbraio per i pomodori, il 1° aprile per le pesche e le pere e il 15 maggio per le prugne secche e fichi secchi, in ordine alle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, dell'art. 23;

il 15 maggio il rapporto sul numero delle risultanze dei controlli, di cui al paragrafo 4 dell'art. 23;

quaranta giorni dalle comunicazioni, di cui all'art. 7, comma 4, del presente decreto.

Art. 18.

Uniformità delle norme
ed Ente erogatore degli aiuti comunitari

1. Le eventuali disposizioni applicative regionali, ai fini del rispetto della norme di cui al regolamento, sono emanate sentito il Ministero. A tale scopo è istituito un tavolo di consultazione permanente, costituito da rappresentanti del Ministero, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, delle regioni e degli organismi di rappresentanza, per rispondere al criterio dell'uniformità nell'applicazione della normativa.

2. Alla corresponsione degli aiuti previsti all'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, provvedono, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura nonché gli eventuali organismi pagatori regionali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *l)*.

Art. 19.

Norme transitorie

1. Limitatamente alla campagna 2001/2002 viene precisato che:

i trasformatori di pomodoro costituiscono entro il 30 giugno 2001 la fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 5, comma 4, trasmettendone copia agli organismi indicati al comma 2 del medesimo articolo;

possono essere stipulati contratti anche tra trasformatori e singoli produttori, per un quantitativo non superiore al 25% del quantitativo totale contrattato dal trasformatore. In tal caso i produttori assicurano il rispetto degli obblighi previsti agli articoli 5, 7, 8, 11 e 12, per l'acquisizione del diritto all'aiuto. Ai fini del controllo della percentuale massima del 25%, la regione, ove ha sede il trasformatore, verifica l'effettivo rispetto della predetta condizione, sulla base del totale dei contratti stipulati e presentati dal medesimo trasformatore, valutando la rispondenza ai requisiti previsti ai fini dell'aiuto, mediante appositi controlli documentali e fisici di un campione rappresentativo;

in caso di mancata o ritardata predisposizione del sistema di cui all'art. 10, comma 5, le OP possono adottare un proprio modello, purché concordato con la regione.

Roma, 26 aprile 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 184

01A6755

DECRETO 28 maggio 2001.

Deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965 al divieto di detenere mosti con titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol non denaturati nelle cantine e negli stabilimenti enologici nella campagna vitivinicola 2001-2002, nonché relative disposizioni in materia di requisiti minimi e di controllo degli stabilimenti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione dei regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato del settore vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 2729/2000 del 14 dicembre 2000, recante modalità d'applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento CEE della Commissione n. 2238/93 del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settote vitivinicolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti ed, in particolare, gli articoli 17,18 e 19;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1986, n. 462;

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme di cui al regolamento CEE n. 2238/93;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e modificazioni, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Considerato che è opportuno individuare alcuni requisiti minimi per gli stabilimenti che detengono prodotti non consentiti e la cui sussistenza deve essere accertata preventivamente;

Considerato che la detenzione di taluni prodotti vitivinicoli può avvenire a seguito dell'attivazione di un regime di vigilanza atto a prevenire le frodi;

Considerata la necessità, ai fini dei controlli, che le attività di trasformazione delle uve in mosti aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol debbono essere distinte in conformità alla loro diversa destinazione cui soggiacciono nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo;

Ritenuto che è opportuno consentire in deroga e per un periodo transitorio ai produttori richiedenti la possibilità di destinare a diversa utilizzazione la produzione di mosti di uve aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol, in linea con la vigente normativa comunitaria e nazionale;

Considerato che, a norma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è necessario prevedere un regime derogatorio per gli stabilimenti presso i quali si detengono mosti di uve non denaturati ottenuti da qualità di uve provenienti da varietà classificate come raccomandate e autorizzate per la produzione di vino aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol destinati alla produzione di succo di uva o succo di uva concentrato;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per cantina o cantine: la cantina o le cantine, lo stabilimento o gli stabilimenti enologici nonché il locale o i locali annessi o intercomunicanti nei quali si detengono vini oppure mosti e vini nonché mosti non denaturati aventi questi ultimi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol;

b) per Ufficio periferico: l'Ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali competente per l'unità amministrativa in cui è ubicata la cantina.

Art. 2.

Deroga

1. In via sperimentale, per la campagna vitivinicola 2001-2002, nella cantina è consentito detenere, in deroga all'art. 17, comma 1, lettera *l)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965, mosti aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol non denaturati, esclusivamente alle condizioni previste dall'art. 3.

Art. 3.

Condizioni alle quali è consentita la deroga

1. La deroga di cui all'art. 2 è autorizzata alla condizione che:

a) i mosti aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol:

siano ottenuti direttamente e totalmente da uve appartenenti alle varietà che figurano come varietà di uve da vino nella classificazione compilata a norma dell'art. 19 del regolamento CE) n. 1493/1999, introdotte e lavorate nella stessa cantina;

abbiano i requisiti, oltre a quelli già previsti al precedente trattino, per la fabbricazione di succo d'uva, succo d'uva concentrato, mosto e mosto concentrato, e siano effettivamente trasferiti, entro 5 giorni dalla data del loro ottenimento, ad uno stabilimento separato, destinato per la elaborazione di detti prodotti;

b) la detenzione nella cantina abbia luogo, fermo restando quanto stabilito dalla lettera *a)*, entro e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno in cui i mosti sono stati ottenuti;

c) sia effettuata apposita dichiarazione preventiva da presentarsi all'Ufficio periferico almeno sette giorni prima del giorno in cui ha inizio il periodo di cui alla lettera *b)*; nella dichiarazione dovrà essere indicato:

il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa;

le generalità del rappresentante legale;

l'ubicazione della cantina in cui avverrà la detenzione e del numero che, nella denuncia effettuata ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965, contraddistingue i recipienti fissi esclusivamente destinati a contenere i mosti con titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol.

2. All'atto del ricevimento della dichiarazione l'Ufficio periferico disporrà un accertamento, di cui verrà redatto apposito verbale, mirato a verificare l'idoneità dei locali e delle attrezzature.

3. Qualora dall'accertamento emergano condizioni ostative alla detenzione la ditta interessata dovrà adottare prima dell'inizio della detenzione medesima ogni allestimento ovvero ogni altra prescrizione indicata dall'Ufficio periferico e idonea al fine di evitare che i mosti aventi titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol siano impiegati nella preparazione dei vini.

4. Qualsiasi variazione tecnico amministrativa relativa a quanto preventivamente dichiarato dovrà essere comunicata dalla ditta interessata all'Ufficio periferico competente entro il terzo giorno lavorativo successivo alla variazione stessa allegando alla stessa la relativa documentazione giustificativa.

5. Al momento dell'introduzione delle uve nella cantina e dell'ottenimento dei mosti, i mosti che non raggiungono il titolo alcolometrico volumico naturale 8% vol debbono essere immediatamente immessi nei recipienti destinati a contenerli, secondo quanto indicato nella dichiarazione preventiva di cui al comma 1, lettera *c)*.

Art. 4.

Obblighi di documentazione e comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2238/93, nella cantina ove si detengono mosti con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol devono essere tenute sui registri contabilità separate ed in particolare devono essere annotati:

a) i quantitativi di uve giornalmente trasformati in mosto;

b) i quantitativi di mosto ottenuti;

c) la massa volumica dei prodotti ottenuti;

d) i quantitativi di sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve in mosti;

e) la data delle operazioni di carico e scarico;

f) gli estremi dei documenti di accompagnamento in uscita;

g) la marcatura dei recipienti nei quali sono contenuti i mosti;

h) il nome del destinatario del mosto e il luogo di destinazione.

2. Le iscrizioni nel registro di carico e scarico previste dal comma 1, devono essere effettuate entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'operazione.

3. All'Ufficio periferico devono essere presentate o fatte pervenire, anche via telefax, con preavviso di almeno 72 ore, esclusi i giorni festivi:

la comunicazione concernente la data presunta di prima introduzione delle uve raccolte nella campagna 2001 - 2002;

la comunicazione concernente la data di spedizione dei mosti aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol, il quantitativo che si intende spedire, il nome o la ragione sociale e del destinatario ed il luogo di consegna.

Art. 5.

Documenti per il trasporto

1. Il trasporto delle uve e dei mosti aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol deve essere scortato dal documento di accompagnamento previsto dal regolamento CEE n. 2238/93 non applicandosi la deroga prevista dall'art. 4, punto 1, dello stesso regolamento CEE 2238/93.

2. Sul documento di accompagnamento, nella casella relativa alla designazione del prodotto, deve essere riportata la dicitura «mosto di uva destinato esclusivamente alla produzione» completata dalla sua destinazione a succo di uve o a succo di uve concentrato.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A6555

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 7 marzo 2001.

Determinazione del costo del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'anno 2000.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, concernente la trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente di diritto pubblico economico denominato Ente nazionale di assistenza al volo (E.N.A.V.);

Vista la legge 20 dicembre 1995, n. 575, concernente l'adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale (Eurocontrol) firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e gli atti internazionali successivi;

Visto l'art. 3 della sopracitata legge n. 575/1995 che prevede che i costi sostenuti per il servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta sono determinati annualmente con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro, e sono comunicati ad Eurocontrol ai fini della fissazione e riscossione delle tariffe obbligatorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *e)*, della convenzione, nel testo introdotto dall'art. III del protocollo di emendamento del 12 febbraio 1981;

Considerato che l'Ente nazionale di assistenza al volo, con delibera n. 137/99 datata 11 novembre 1999 ha approvato i costi che presume di sostenere per l'esercizio finanziario 2000, per assistere il traffico aereo in rotta, nella misura di L. 668.119.000.000;

Considerato che, con foglio RAS/110/1325/F1-9/2 del 28 maggio 1999 l'Aeronautica militare ha comunicato i costi che la stessa prevede di sostenere nell'anno 2000 per assistere al traffico aereo civile in rotta calcolati in L. 113.128.400.000;

Visto il parere favorevole preventivamente espresso dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con la nota n. 6784 del 13 ottobre 2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero della difesa con nota prot. n. 8/11601 del 25 febbraio 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Il costo complessivo previsto per il servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'anno 2000 è determinato in L. 781.247.400.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2001

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BERSANI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PAGANO

Il Ministro della difesa
MATTARELLA

01A6698

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 6 giugno 2001.

Programmazione dell'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico 2001-2002 ai sensi dell'art. 3, comma 1, del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, commi 113 e 114, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e, in particolare, l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali e le successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della legge 2 agosto 1999, n. 264;

Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48;

Visto il regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, concernente l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che prescrive che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato annualmente con decreto ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997;

Viste le note in data 7 febbraio e 2 aprile 2001 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, servizio per gli affari generali e per il sistema informativo e statistico, Ufficio V;

Vista la nota in data 19 febbraio 2001 del Ministero della giustizia, Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, Ufficio V;

Vista la nota in data 9 marzo 2001 dello stesso Ministero, Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, Ufficio II notariato;

Viste le note in data 15 marzo 2001 e 2 aprile 2001 del predetto Ministero, Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, Ufficio VII;

Viste le istanze delle università interessate;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997 il numero dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2001-2002;

Decreta:

1. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere nell'anno accademico 2001-2002 alle scuole di specializzazione per le professioni legali, determinato ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è pari a 4620 unità.

2. Con il decreto di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento adottato con decreto n. 537 del 1999 è determinata la ripartizione dei posti disponibili tra le università sedi delle scuole di specializzazione.

Roma, 6 giugno 2001

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

Il Ministro della giustizia
FASSINO

01A7084

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 4 aprile 2001.

Legge n. 641/1996. Programma di interventi di manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali. (Deliberazione n. 45/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto art. 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che, a valere sui mutui attivabili per interventi nelle aree depresse ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1993, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, destina 600 miliardi di lire al finanziamento d'interventi relativi ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tranvie veloci, ad un programma di manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali ed alla metanizzazione, rimettendo a questo Comitato il riparto tra le tipologie in questione;

Visto il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, che prevede la contrazione di ulteriori mutui, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, per la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico nelle aree depresse dei territorio nazionale e che domanda a questo Comitato di procedere al riparto degli importi derivanti dall'accensione dei mutui stessi;

Vista la delibera dell'8 maggio 1996, n. 66 (*Gazetta Ufficiale* n. 149/1996), con la quale questo Comitato ha ripartito i 600 miliardi di lire di cui al citato art. 1, comma 79, della legge n. 549/1995, destinando 200 miliardi di lire al programma relativo alle strade provinciali;

Vista la delibera 27 novembre 1996, n. 38 (*Gazzetta Ufficiale* n. 58/1997), con la quale questo Comitato ha approvato un primo elenco d'interventi da finanziare con parte del suddetto importo di 200 miliardi di lire, e vista la delibera 18 dicembre 1997, n. 255 (*Gazzetta Ufficiale* n. 60/1998), con la quale questo Comitato ha approvato modifiche ed integrazioni al programma in questione;

Vista la delibera 18 dicembre 1996, n. 275 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28/1997), con la quale questo Comitato ha riservato il 5% delle risorse ritraibili dall'accensione dei mutui di cui alla richiamata legge n. 641/1996 a specifiche tipologie d'intervento, attribuendo poi, con successiva delibera 23 aprile 1997, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/1997) un importo di 200 miliardi di lire al programma di manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali e demandando al Ministro dei lavori pubblici di individuare le opere da finanziare e di sottoporre a questo Comitato le relative indicazioni;

Vista la delibera 4 agosto 2000, n. 75 (*Gazzetta Ufficiale* n. 256/2000) con la quale questo Comitato ha approvato il piano di riparto dell'importo di 206,915 miliardi di lire derivanti per 200 miliardi, dalle disponibilità della citata legge n. 641/1996 e, per 6.915 milioni revenienti da revoche disposte dal Ministero dei lavori pubblici a carico del programma *ex lege* n. 341/1995 ed ha altresì approvato un primo elenco di interventi di manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali per un importo complessivo di L. 84.188.100.000;

Considerato che il riparto di cui alla menzionata delibera n. 75/2000, sul quale si era pronunziata positivamente la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome, è stato effettuato suddividendo secondo criteri prefissati l'intero plafond di 400 miliardi di lire e scomputando dalla quota attribuibile a ciascuna provincia, ricompresa nell'ambito delle aree depresse, l'importo assegnato in precedenza, ma senza procedere a conguagli negativi;

Vista la nota n. 327/Div. 3ª dell'8 marzo 2001, con la quale il Ministero dei lavori pubblici propone un secondo elenco di progetti per un importo complessivo di L. 115.932.268.847, indicando il 31 agosto 2001 quale data ultima da assegnare alle amministrazioni provinciali per l'effettuazione delle relative gare;

Considerato che l'elenco proposto per l'ammissione a finanziamento concerne interventi per i quali il Ministero dei lavori pubblici dichiara di aver già positivamente effettuato la verifica di coerenza ai criteri prefissati e di cantierabilità;

Preso atto che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, concordando al riguardo, ha fatto propria la proposta stessa;

Preso atto che la II Commissione CIPE infrastrutture si è pronunziata positivamente sulla proposta nella seduta del 29 marzo 2001;

Delibera:

1. APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTI.

1.1. È approvato, per un importo complessivo di L. 115.932.268.847, (pari a Euro 59.874.020,07) un ulteriore elenco di interventi di manutenzione e completamento delle reti varie provinciali, che trovano copertura finanziaria nelle quote attribuite alle rispettive Province con la richiamata delibera n. 75/2000: l'elenco costituisce l'allegato 1 della presente delibera, della quale forma parte integrante.

Il Ministro dei lavori pubblici sottoporrà, non appena possibile, il programma di interventi da finanziare con le rimanenti disponibilità: a tal fine si riporta, nell'allegato 2 che forma parte integrante della presente delibera, il quadro riepilogativo delle risorse assegnate a ciascuna provincia a carico dello stanziamento previsto dalla legge n. 641/1996, nonché delle risorse allocate e di quelle ancora da allocare.

1.2. Agli interventi di cui al suddetto elenco si applicano le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 della delibera del 27 novembre 1996, citata in premessa.

1.3. Il termine ultimo per l'effettuazione delle gare di appalto, da parte delle amministrazioni interessate, viene fissato al 31 agosto 2001.

1.4. Eventuali problematiche che dovessero emergere in sede di attuazione della presente delibera saranno sottoposte alla III Commissione CIPE «Infrastrutture», che assumerà le definitive determinazioni al riguardo.

1.5. A parziale modifica del punto 3 gennaio 2. della delibera di questo Comitato 6 maggio 1998, n. 42, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a trasferire alle amministrazioni interessate, dopo l'aggiudicazione e compatibilmente con le disponibilità di cassa, il 100% del costo dell'intervento se tale costo è inferiore ai 300 milioni di lire; mentre, per gli interventi di costo definitivo superiore ai 300 milioni, verrà erogata un'anticipazione fino al 20% del costo stesso.

2. RELAZIONI.

In occasione del riparto delle disponibilità residue di cui al punto 1. il Ministro dei lavori pubblici sottoporrà a questo Comitato una relazione in ordine all'attuazione del programma complessivo finanziato con la presente delibera e con le delibere richiamate in premessa, in modo da offrire un quadro organico degli interventi avviati e del grado di realizzazione del piano di ammodernamento della rete stradale di interesse provinciale, segnalando in particolare eventuali criticità.

Roma, 4 aprile 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2001
Ufficio controllo sui Ministeri economici-finanziari registro n. 3, Ministero del tesoro, foglio n. 122

ALLEGATO 1

SECONDO ELENCO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO RETI VIARIE PROVINCIALI

REGIONE ABRUZZO

Pescara

	Lire
1) Lavori di sistemazione frane sulla S.P. Montebello-Farindola-B. Cupoli e sulla S.P. Penne-Roccafinadamo Arsita	600.000.000
IMPORTO TOTALE . . .	600.000.000

Teramo

	Lire
4) Lavori di manutenzione e completamento della rete viaria provinciale ricadente nel «1° centro viabile»	1.625.000.000
5) Lavori di manutenzione e completamento della rete viaria provinciale ricandente nel «2° centro viabile»	1.625.000.000
IMPORTO TOTALE . . .	3.250.000.000
TOTALE REGIONE ABRUZZO	3.850.000.000

REGIONE BASILICATA

Matera

	Lire
1) Lavori urgentissimi per il ripristino di tratti saltuari del piano viabile dissestato lungo la S.P. 111 - 2° tronco. (Importo progetto: L. 447.700.000; cofinanziamento L. 32.700.000)	415.000.000
2) Lavori di risanamento corpo stradale e regimazione acque lungo la S.P. 209 - 4° tronco	220.000.000
6) Lavori di ripristino piano viabile S.P. Salandra-Grottole	315.000.000
4) Lavori urgenti di manutenzione volti all'eliminazione di tratti particolarmente pericolosi lungo alcune SS.PP. ricadenti nei distretti di Tursi e Montalbano J.	650.000.000
5) Lavori urgenti di manutentone volti all'eliminazione di tratti particolarmente pericolosi lungo alcune SS.PP. ricadenti nel distretto di Stigliano	400.000.000
6) Lavori urgenti di manutenzione volti alla ricostruzione di tratti stradali bitumati gravemente dissestati e degradati delle SS.PP. del distretto di Matera	600.000.000
IMPORTO TOTALE	2.600.000.000

Potenza

	Lire
1)1. S.P. 92 «Bella-S. Cataldo-Avigliano»	1.700.000.000
S.P. 13 «di Castelmezzano»	1.700.000.000
S.P. 10 «Venosina» - 4° trono	750.000.000
IMPORTO TOTALE . . .	4.150.000.000
TOTALE REGIONE BASILICA . . .	6.750.000.000

REGIONE CALABRIA

Cosenza

	Lire
1) Ripristino viadotto «Val di Leto» della S.P. s.v. delle Terme. (Importo progetto L. 3.330.000.000; cofinanziamento L. 30.000.000)	3.300.000.000
2) Consolidamento ed adeguamento strutturale del ponte sul fiume Lao, ex ss. 18 (Importo progetto L. 3500.000.000; cofinanziamento L. 1.700.000.000)	1.800.000.000
3) S.P. S. Giovanni in Fiore-Trepidò». Lavori urgenti di m.s. del ponte sul fiume Arvo al km. 2+700	1.200.000.000
IMPORTO TOTALE . . .	6.300.000.000

Reggio Calabria

	Lire
1) Sistemazione ed ammodernamento della S.P. ss. 106 Focà-Ponte San Giorgio-Bivio Caulonia	572.000.000
2) Sistemazione ed ammodernamento della S.P. innesto ss.281 (Marina di Gioiosa) - Camocelli-Junchi	500.000.000
IMPORTO TOTALE . . .	1.072.000.000

Vibo Valentia

	Lire
1) S.P. Limbadi-San Nicola De Legistis-Calimera. Lavori di sistemazione ed ammodernamento	1.602.300.000
2) S.P. Nicotera-Joppolo-Coccorino-Coccorinello-Panaja. Progettazione delle opere necessarie al consolidamento della scarpata ed alla protezione della sede stradale dalla caduta massi. 2° stralcio	647.700.000
IMPORTO TOTALE . . .	2.250.000.000
TOTALE REGIONE CALABRIA . . .	9.622.000.000

REGIONE CAMPANIA

Avellino

	Lire
1) S.P. 236 Casone-Villanova	350.000.000
2) SS.PP. 209 - 139 - 177 - Zona Casalbore	450.000.000
3) S.P. 27 - tratto Petruro di Forino - ss. 88	200.000.000
4) S.P. 66 - tratto Pietradefusi- Torre Le Nocelle-Montemiletto	180.000.000
5) SS.PP. 26 e 198 - tratto Montaguto-Stazione di Montaguto	390.000.000
6) SS.PP. 18 e 145 - tratto Contrada-Banzano-Torchiati-S. Pietro	490.000.000
7) S.P. 19 - tratto Ariano I - Contrada Cerreta - ss. 90-*bis*	200.000.000
8) SS.PP. 52 e 57 - tratti Calore-Taurasi-Taurasi-Mirabella E.	470.000.000
9) SS.PP. 39 e 160 -tratto Chiusano San Domenico-Parolise-Castelvetere-Scalo	420.000.000
10) S.P. 63 - Zona Zungoli	470.000.000
11) S.P. 64 - tratto bivio S.P. 24 (Avellino)-Aiello del S.-Atripalda- Cesinali-bivio S.P. 24 (Atripalda)	490.000.000
12) SS.PP. 213 e 190 - zona Fontanarosa-Gesualdo-Mirabella E.	540.000.000
13) S.P. 55 - tratto incrocio S.P. 42 (Montefusco) - incrocio S.P. 243 (S. Paolina)	490.000.000
14) SS.PP. 5 e 109 - tratto Atripalda-S. Stefano del S.-S. Michele di S.-S. Lucia di S.-Serino	400.000.000
15) S.P. 38 - tratto «Pila ai Piani« Sturno - bivio ss. 303	440.000.000
16) S.P. 220 - tratto bivio S.P. 152 - bivio ss. 7 (Montemarano)	410.000.000
17) S.P. 51 - tratto ss. 399 - Aquilonia	380.000.000
18) S.P. 36 - tratto Grottaminarda-Carpignano	430.000.000
19) S.P. 79 - tratto Trevico-Vallata	250.000.000
IMPORTO TOTALE . . .	7.450.000.000

Benevento

	Lire
2) S.P. ex ss. 7 - Castelpoto	250.000.000
3) S.P. Sannitica	280.000.000
4) S.P. S. Salvatore-Pastorelio-Telese T.-Cerreto S.	350.000.000
IMPORTO TOTALE . . .	880.000.000

Caserta

	Lire
1) 1° Raggruppamento	1.436.700.000
2) 2° Raggruppamento	1.907.324.000
3) 3° Raggruppamento	1.915.600.000
4) 4° Raggruppamento	1.915.600.000
5) 6° Raggruppamento (importo progetto L. 478.900.000; cofinanziamento L. 469.724.000)	9.176.000
IMPORTO TOTALE . . .	7.184.400.000

Napoli

	Lire
1) Lavori di manutenzione e completamento rete viaria ed interventi volti all'eliminazione di situazioni di pericolo per la circolazione anche a mezzo del miglioramento della segnaletica stradale sulle SS.PP. dell'Area Nolana	1.718.134.924
2) Lavori di manutenzione e completamento rete viaria ed interventi volti all'eliminazione di situazioni di pericolo per la circolazione anche a mezzo del miglioramento della segnaletica stradale sulle SS.PP. dell'Area Flegrea	1.840.859.923
3) Lavori di riqualiticazione e sistemazione idraulica della sede viaria di via Palazziello - tratto via Botteghelle-via Lufrano	4.826.628.000
IMPORTO TOTALE . . .	8.385.622.847

Salerno

	Lire
1) S.P. 141 bivio Polvica-Pietre di Tramonti-Casarano	2.600.000.000
2) S.P. 196 - Mercato Ornito-Faiano	1.000.000.000
3) S.P. 26/a - Variante San Cipriano Picentino-Pezzano-Fratte-Matierno	1.200.000.000
4) SS.PP. 245 - 96 - 21	1.325.000.000
5) S.P. 16 - tratto Tortorella-Torraca-Sapri	2.000.000.000
6) SS.PP. 35 - 36/*a* -19	1.800.000.000
7) S.P. 7/*b* - tratto Bracigliano-Saldo	1.000.000.000
IMPORTO TOTALE . . .	10.925.000.000
TOTALE REGIONE CAMPANIA . . .	34.825.022.847

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gorizia

	Lire
1) Manutenzione straordinaria lungo S.P. 11 «Ronchi-Staranzano»	250.000.000
TOTALE REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA . . .	250.000.000

LAZIO

Viterbo

	Lire
1) S.P. Vasanellese. Consolidamento in zona franosa dal Km. 8+600 al Km.10+500	800.000.000
TOTALE REGIONE LAZIO . . .	800.000.000

LIGURIA

Genova

	Lire
1) S.P. 3 Crocetta D'Orero. Interventi di sistemazione, adeguamenti e pavimentazione	650.000.000
Totale regione Liguria . . .	650.000.000

LOMBARDIA

Brescia

	Lire
1) Sistemazione zone franose lungo SS.PP. 9 e 50	450.000.000

Lecco

	Lire
1) S.P. 63 di Monterone. Interventi volti a migliorare la fruibilità del collegamento viario	300.000.000

Pavia

	Lire
1) S.P. 201 Stradella-Zavattarello. Lavori di ripristino infrastrutture varie (Importo progetto: 800.000.000 - cofinanz. L. 185.000.000)	615.000.000
TOTALE REGIONE LOMBARDIA . . .	1.365.000.000

MARCHE

Pesaro

	Lire
1) S.P. 3 Fogliense. Ammodernamento viabilità primaria Importo progetto: 8.050.000.000 - cofinanz. L. 6.000.000.000)	2.050.000.000
TOTALE REGIONE MARCHE . . .	2.050.000.000

MOLISE

Campobasso

	Lire
1) Lavori di ammodernamento, adeguamenti e rifacimento pavimentazioni Sulla S.P. 71 Morrone-Ripabottoni	1.350.000.000
IMPORTO TOTALE . . .	1.350.000.000

Isernia

	Lire
1) S.P. delle Mainarde. Interventi a salvaguardia unità abitative. Fraz. Castelnuovo	350.000.000
IMPORTO TOTALE . . .	350.000.000
TOTALE REGIONE MOLISE . . .	1.700.000.000

PIEMONTE

Vercelli

	Lire
1) Sistemazione e messa in sicurezza S.P. 80 Diramazione per Rimella (Importo progetto: L. 520.000.000 - cofinanz. L. 270.000.000)	250.000.000
IMPORTO TOTALE . . .	250.000.000

Biella

	Lire
1) S.P. 512 Oropa-Andrate Tracciolino. Lavori di sistemazione zone franose	600.000.000
IMPORTO TOTALE . . .	600.000.000
TOTALE REGIONE PIEMONTE . . .	850.000.000

PUGLIA

Brindisi

	Lire
1) Lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale del settore sud della provincia di Brindisi	2.100.000.000
IMPORTO TOTALE . . .	2.100.000.000

Foggia

	Lire
1) S.P. 26 Foggia-S. Marco in Lamis	540.000.000
2) S.P. 37 Lesina-Binario	330.000.000
3) S.P. 38 Apricena-S. Nazario	500.000.000
4) Strada «interna del Vuccolo» nell'isola di San Domino	999.000.000
IMPORTO TOTALE . . .	2.369.000.000
TOTALE REGIONE PUGLIA . . .	4.469.000.000

SARDEGNA

Cagliari

	Lire
5) Strada bivio ss. 126 - S Antonio Santadì - 2° tronco da Bivio S. Nicolò D'Arcidano verso S. Antonio di Santadì	3.150.000.000
IMPORTO TOTALE . . .	3.150.000.000

Oristano

	Lire
1) Circonvallazione Logoro-Masullas - 2° lotto (Importo progetto: L. 2.350.000.000 - cofinanz. L. 350.000.000)	2.000.000.000
IMPORTO TOTALE . . .	2.000.000.000

Sassari

	Lire
1) Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. Burgos-Foresta Burgos	500.000.000
2) Lavori di manutenzione straordinaria della Circonvallazione di Bornova	250.000.000
3) Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 17 «Giave-Romana» Tratto Giave Bornova	400.000.000
4) Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 131 «Nurape»	500.000.000
5) Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 43 «Bornova-Monte Pisano»	1.000.000.000
6) Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 1 «Mesu E. Rios-Chilivani-Ozieri»	500.000.000
7) Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. «Accesso a Illorai»	500.000.000

	Lire
8) Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 100 «Piattu-La Crucitta» (Importo progetto L. 100.000.000 - cofinanz. L. 50.000.000)	50.000.000
IMPORTO TOTALE . . .	3.700.000.000
TOTALE REGIONE SARDEGNA . . .	8.850.000.000

SICILIA

Agrigento

	Lire
1) Lavori di intervento straordinario sulle SS.PP. 20 (Stazione Acquaviva-Casteltermini-S. Biagio-Platani), 21 (Casteltermini-Passofonduto) e 22 (Casteltermini-Stazione Campofranco)	3.250.000.000
2) Lavori di ammodernamento della S.P. 21 - bivio Passofonduto-Casteltermini (importo progetto L. 4.500.000.000 - cofinanziamento L. 2.500.000.000)	2.000.000.000
IMPORTO TOTALE . . .	5.250.000.000

Caltanissetta

	Lire
1) Lavori di costruzione della nuova strada ss. 117-*bis* - ss. 115 (terzo stralcio)	3.700.000.000
2) Manutenzione straordinaria ed ammodernamento, finalizzato all'eliminazione di tratti pericolosi (punti neri), della S.P. 154	3.000.000.000
IMPORTO TOTALE . . .	6.700.000.000

Catania

	Lire
1) Lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P. 131 nel tratto tra la ss. 417 e la ss. 385	3.000.000.000
2) Ricostruzione di un muro franato lungo la S.P. 156 innesto con la ss. 121	1.340.000.000
IMPORTO TOTALE . . .	4.340.000.000

Messina

	Lire
1) Lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento della S.P. Limina-Mongiuffi (Importo progetto: L. 2.500.000.000; cofinanz. L. 115.770.000)	2.384.230.000
2) Lavori di consolidamento scarpate della S.P. 45 Quattro Masse (Importo progetto: 630.000.000 - cofinanz. 4.934.000)	625.016.000
IMPORTO TOTALE . . .	3.009.246.000

Palermo

	Lire
1) S.P. 133 «di Finocchiaro»	400.000.000
2) S.P. 5 «di Piana»	850.000.000
3) S.P. 34 «di Portella della Ginestra»	600.000.000
4) S.P. 89 «di Poggio San Francesco»	750.000.000
5) Strada rurale 22 «di Garrasia»	900.000.000
6) Intercomunale 20 «di Margi»	1.500.000.000
IMPORTO TOTALE . . .	5.000.000.00

Ragusa

	Lire
1) Consolidamento di versante in frana in Contrada Pianazzo del comune di Giarratana, (importo progetto L. 390.000.000; cofinanziamento L. 50.000.000)	340.000.000
IMPORTO TOTALE . . .	340.000.000

Siracusa

	Lire
1) Sistemazione, adeguamenti e rifacimento pavimentazione della S.R. 8 Pachino-Maucini. (Importo progetto: L. 9.590.000.000 - cofinanz. L. 2.840.000.000)	6.750.000.000
IMPORTO TOTALE . . .	6.750.000.000

Trapani

	Lire
1) Strada intercomunale dalla ss. 119 alla Palermo Sciacca «dal bivio Guglia alla S.P. Macchia-Sella-Bonfalcone»	1.000.000.000
2) Lavori di sistemazione della S.P. 26 «Partanna-Befarella-Salaparuta», smottamento all'altezza del Rio Pergole	300.000.000
3) S.P. Trapani-Mazara del Vallo	488.000.000
4) S.P. «di Favignana»	800.000.000
5) S.R. Rincione-Coda di Volpe - ultimo tratto in prossimità del comune di Calatafimi	150.000.000
6) Lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P. 69 «Sanagia-S. Nicola»	600.000.000
7) S.P. «Buseto-Bruca-Pocorobba-Segesta»	1.500.000.000
8) Sistemazione S.P. Giovenchi (ultimo tratto)	1.112.000.000
9) Lavori di manutenzione della S.P. Paceco-Castelvetrano	800.000.000
10) SS.PP. del 90 Servizio Strade (6º Comprensorio)	800.000.000
IMPORTO TOTALE . . .	7.550.000.000
TOTALE REGIONE SICILIA . . .	38.939.246.000

TRENTINO-ALTO ADIGE

Bolzano

	Lire
1) Sistemazione e rettifica S.P. 2 VaI Martello. (Importo progetto: L. 5.103.968.520 - cofinanz. L. 4.603.968.520)	500.000.000
IMPORTO TOTALE . . .	500.000.000

Trento

	Lire
1) Ricostruzione e consolidamento del piano viabile Sulla S.P. 96 del Lago Santo fra i Km. 0,00 e 2,500	252.000.000
IMPORTO TOTALE . . .	252.000.000
TOTALE REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE . . .	752.000.000

UMBRIA

Perugia

	Lire
1) SS.PP. 421 di Collazone e 380 di Ponte Martino (Importo progetto: L. 270.000.000 - cofinanz. L. 60.000.000)	210.000.000
TOTALE REGIONE UMBRIA . . .	210.000.000
TOTALE GENERALE . . .	115.932.268.847
PARI A EURO . . .	59.874.020,07)

ALLEGATO 2

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISORSE ASSEGNATE EX LEGE N. 641/1996 PER INTERVENTI STRADE PROVINCIALI
(in milinni di lire)

REGIONI OB.1

Regioni e Provincie	Risorse assegnate	Risorse allocate			Risorse da allocare
		Delibera 4.8.2000	Presente delibera	Totale	
ABRUZZO					
CHIETI	2.700	2.700	—	2.700	0,00
L'AQUILA	2.500	2.500	—	2.500	0,00
PESCARA	600	—	600,00	600	0,00
TERAMO	3.250	—	3.250,00	3.250	0,00
TOTALI . . .	9.050	5.200	3.850,00	9.050	0,00
MOLISE					
CAMPOBASSO	1.350	—	1.350,00	1.350	0,00
ISERNIA	350	—	350,00	350	0,00
TOTALI . . .	1.700	—	1.700,00	1.700	0,00
CAMPANIA					
AVELLINO	7.450	—	7.450,00	7.450	0,00
BENEVENTO	7.900	7.020	880,00	7.900	0,00
CASERTA	9.100	1.915,6	7.184,40	9.100,0	0,00
NAPOLI	8.400	—	8.385,62	8.386	14,38
SALERNO	11.000	—	10.925,00	10.925	75,00
TOTALI . . .	43.850	8.935,6	34.825,02	43.760,6	89,38
PUGLIA					
BARI	7.500	7.500	—	7.500	0,00
BRINDISI	5.100	3.000	2.100,00	5.100	0,00
FOGGIA	8.950	6.553	2.369,00	8.922	28,00
LECCE	8.000	8.000	—	8.000	0,00
TARANTO	4.850	4.823,5	—	4.823,5	26,50
TOTALI . . .	34.400	29.876,5	4.469,00	34.345,5	54,50
BASILICATA					
MATERA	2.600	—	2.600,00	2.600	0,00
POTENZA	4.150	—	4.150,00	4.150	0,00
TOTALI . . .	6.750	0	6.750,00	6.750	0,00
CALABRIA					
CROTONE	1.800	1.800	—	1.800	0,00
VIBO VALENTIA	2.250	—	2.250,00	2.250	0,00
CATANZARO	4.000	4.000	—	4.000	0,00
COSENZA	6.300	—	6.300,00	6.300	0,00
REGGIO CALABRIA	4.450	3.378	1.072,00	4.450	0,00
TOTALI . . .	18.800	9.178	9.622,00	18.800	0,00
SICILIA					
AGRIGENTO	5.250	—	5.250,00	5.250	0,00
CALTANISSETTA	6.700	—	6.700,00	6.700	0,00
CATANIA	8.000	—	4.340,00	4.340	3.660,00
ENNA	5.800	5.800	—	5.800	0,00
MESSINA	10.500	7.480	3.009,25	10.489	10,75
PALERMO	5.000	—	5.000,00	5.000	0,00
RAGUSA	5.450	5.110	340,00	5.450	0,00
SIRACUSA	6.750	—	6.750,00	6.750	0,00
TRAPANI	7.550	—	7.550,00	7.550	0,00
TOTALI . . .	61.000	18.390	38.939,25	57.329	3.670,75
SARDEGNA					
CAGLIARI	3.150	—	3.150,00	3.150	0,00
NUORO	3.700	3.700	—	3.700	0,00
ORISTANO	2.350	350	2.000,00	2.350	0,00
SASSARI	3.700	—	3.700,00	3.700	0,00
TOTALI . . .	12.900	4.050	8.850,00	12.900	0,00
TOTALE OB.1 . . .	188.450	75.6301	109.005,27	184.635	3.814,63

REGIONI OB.2

Regioni e Provincie	Risorse assegnate	Risorse allocate			Risorse da allocare
		Delibera 4.8.2000	Presente delibera	Totale	
PIEMONTE					
Verbania	600	600	—	600	0
Novara	250	—	—	—	250
Torino	1.200	—	—	—	1.200
Vercelli	250	5	250	250	0
Biella	600	—	600	600	0
Totali . . .	2.900	600	850	1.450	1.450
LOMBARDIA					0
Lecco	300	—	300	300	0
Lodi	300	—	—	—	300
Brescia	450	—	450	450	0
Como	300	300	—	300	0
Milano	550	—	—	—	550
Pavia	615	—	615	615	0
Totali . . .	2.515	300	1.365	1.665	850
TRENTINO-ALTO ADIGE					
Bolzano	500	—	500	500	0
Trento	500	248	252	500	0
Totali . . .	1.000	248	752	1.000	0
VENETO					
Belluno	450	450	—	450	0
Padova	650	—	—	—	650
Totali . . .	1.100	450	0	450	650
FRIULI-VENEZIA GIULIA					
Gorizia	250	—	250	250	0
Trieste	250	250	—	250	0
Totali . . .	500	250	250	500	0
LIGURIA					
Genova	650	—	650	650	0
Totali . . .	650	0	650	650	0
EMILIA-ROMAGNA					
Bologna	350	350	—	350	0
Modena	250	250	—	250	0
Piacenza	300	300	—	300	0
Ravenna	250	250	—	250	0
Rimini	150	150	—	150	0
Totali . . .	1.300	1.300	0	1.300	0
TOSCANA					
Firenze	550	550	—	550	0
Prato	300	270	—	270	30
Totali . . .	850	820	0	820	30
LAZIO					
Viterbo	800	—	800	800	0
Totali . . .	800	0	800	800	0
	11.615	**3.968**	**4.667**	**8.635**	**2.980**
UMBRIA					0
Perugia	1.900	1.690	210	1.900	0
Terni	1.700	1.700	—	1.700	0
Totali . . .	3.600	3,390	210	3.600	0
MARCHE					
Macerata	1.200	1.200	—	1.200	0
Pesaro	2.050	—	2.050	2.050	0
Totali . . .	3.250	1.200	2.050	3.250	0
	6.850	4.590	2.260	6.850	0
Totale OB.2 . . .	18.465	8.558	2.260	10.818	0
Totale generale . . .	206.915	84.188,10	115.932,27	200.120	6.794,63

01A6559

DELIBERAZIONE 4 aprile 2001.

Riparto fondi ai comuni terremotati - Legge 23 gennaio 1992, n. 32 - Legge 23 dicembre 2000, n. 388. (Deliberazione n. 46/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

Visto il decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 31 dicembre 1996, n. 677, art. 1-*ter*;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, che stabilisce tra l'altro che «risorse statali attribuite ad investimenti pubblici non utilizzati .... possono essere destinate a finalità diverse» e tra esse «agli interventi di cui all'art. 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 32»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, art. 1, comma 1, che stabilisce che una quota delle risorse è destinata» agli interventi di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32»;

Vista la propria delibera 17 marzo 1998, n. 32, con la quale nell'ambito dei compiti affidati dalle succitate disposizioni normative è stata quantificata in L. 525 mld. la quota complessiva da assegnarsi per le finalità della legge n. 32/1992;

Vista la propria delibera 9 luglio 1998, n. 73, con la quale, a valere sulla predetta disponibilità, è stata assegnata la somma complessiva di L. 105 mld. ai Ministeri dei beni culturali e dei lavori pubblici per gli interventi di propria competenza;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che all'art. 50, comma i), stabilisce che per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 32/1992, le regioni Basilicata e Campania sono autorizzate a contrarre mutui di durata ventennale, per un importo, rispettivamente, di 4 e 6 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2000 e di 6 e 9 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001 e a tale scopo sono autorizzati limiti di impegno a carico del bilancio dello Stato di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001;

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 483, che all'art. 1, comma 3, autorizza limiti di impegno ventennale, rispettivamente, di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1999 e di lire 15 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, a carico del bilancio dello Stato, con contrazione delle operazioni di mutuo a cura delle regioni interessate, secondo apposito piano di riparto approvato dal CIPE sulla base delle esigenze degli enti locali interessati;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 28;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, che in attuazione dell'autorizzazione di cui all'art. 144, comma 1, riporta inscritti in tabella 1 limiti di impegno quindicennali, a partire dall'anno 2002, per 94 miliardi di lire, per la contrazione di mutui da parte delle regioni interessate e con oneri a carico dello Stato;

Vista la propria delibera 6 agosto 1999, n. 163, con la quale, nel procedere all'assegnazione di risorse ai comuni per i quali è stata verificata dal Ministero dei lavori pubblici la sussistenza di fabbisogno per le finalità nella medesima deliberazione indicate, è stata accantonata la somma di 100 miliardi di lire da ripartirsi successivamente anche sulla base di indicazioni delle regioni Basilicata e Campania, comunque «coerenti con le necessità già indicate nelle schede allegate alla delibera CIPE 5 agosto 1997 e degli ulteriori progetti pilota che potranno essere presentati nei termini di cui al successivo punto 4»;

Viste le note delle regioni Basilicata e Campania 29 novembre 2000, n. 2600 e 20 dicembre 2000, n. 3661, di accompagno delle rispettive delibere di giunta n. 2517 del 22 novembre 2000 e n. 6337 del 12 dicembre 2000, con le quali viene ufficialmente richiesto di destinare risorse alla copertura del minor introito derivato dalla contrazione del mutuo pari a lire 33.082.132.973 per la regione Basilicata e lire 77.191.644.000 per la regione Campania e quindi per un importo complessivo di L. 110.273.776.577 con conseguente riduzione, in analoga misura percentuale, per tutti i comuni destinatari delle risorse medesime;

Ritenuto di dover destinare a sanatoria degli impegni assunti dai comuni sulla base delle somme, a titolo presuntivo, indicate nella citata dlibera n. 163/1999, una quota del ricavato del mutuo che verrà stipulato dalle regioni mediante utilizzo di parte del suindicato limite di impegno per ricostituire il plafond presuntivamente indicato nella citata delibera n. 163/1999;

Vista la proposta pervenuta dal Ministero dei lavori pubblici con nota 2110/24/3 del 28 febbraio 2001 contenente l'indicazione del fabbisogno accertato dallo stesso Ministero per singolo comune e l'assegnazione urgente a fronte del predetto fabbisogno e successiva modifica;

Considerato che allo stato attuale sono da ripartire limiti di impegno quindicennali di 94 miliardi di lire, a partire dall'anno 2002, 100 miliardi di lire di cui al sopra citato accantonamento e rinveniente dalle risorse definite con delibera n. 32/1998 relativamente all'anno 2001, nonché 5 miliardi di lire di limite di impegno inscritti in tabella 3 della legge n. 388/2000;

Ritenuto, altresì, che, a seguito delle risultanze dell'istruttoria svolta anche con il coinvolgimento delle due regioni interessate, appare opportuno procedere all'accantonamento di una quota di risorse da ripartire in prosieguo a fronte della necessità di consentire compensazioni derivanti da una analisi più puntuale del fabbisogno e della capacità di spesa dei singoli enti destinatari nonché delle necessità connesse all'attuazione delle normative successive alla legge n. 32/1992;

Tenuto conto che il sistema del ricorso al mutuo rende incerta l'effettiva misura finanziaria disponibile fin tanto non si sia addivenuti alla stipula del contratto di mutuo e che, pertanto, l'ammontare reale da assegnare ai singoli comuni, al momento presuntivamente valorizzabile in relazione ai tassi di interesse vigenti, rende necessario accantonare, sulle quote indicate con la presente deliberazione, una somma che garantisca il contenimento della spesa nell'ambito delle risorse che verranno effettivamente concesse, in relazione all'andamento dei tassi di interesse, dall'istituto mutuante con l'utilizzo dei limiti di impegno assegnati;

Udita la relazione del Sottosegretario ai lavori pubblici;

Delibera:

1. Il limite di impegno di lire 94 miliardi pari a Meuro 48,55 in premessa indicato è assegnato per lire 28,20 miliardi alla regione Basilicata e per lire 65,80 miliardi alla regione Campania.

2. Non appena le due regioni interessate avranno stipulato i rispettivi contratti di mutuo, i relativi ammontari dovranno essere immediatamente comunicati al CIPE, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica ed al Ministero dei lavori pubblici.

3. Con le risorse derivanti dall'accensione dei mutui da effettuarsi direttamente dalle regioni con i limiti di impegno come sopra assegnati, le medesime regioni assicureranno prioritariamente ai comuni, di cui alla delibera n. 163/1999, la copertura della differenza tra i presunti valori assoluti indicati in detta delibera e l'effettiva erogazione derivata dal netto ricavo registrato all'atto dell'accensione dei mutui, così come risulta dalle delibere di giunta della regione Basilicata n. 2517 del 22 novembre 2000 e della regione Campania n. 6337 del 12 dicembre 2000.

4. Sul restante netto ricavo le regioni erogheranno le risorse ai comuni nella misura percentuale indicata a fianco di ciascuno nell'allegata tabella 1, che forma parte integrante della presente delibera, fermo restando che l'importo in termini assoluti riportato in detta tabella costituisce la somma massima erogabile ai singoli comuni. Di ciò verrà data immediata comunicazione ai comuni interessati, a questo comitato, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica ed al Ministero dei lavori pubblici. L'eventuale importo eccedente quello globalmente previsto, per ciascuna regione, nella allegata tabella andrà a costituire incremento delle quote di accantonamento indicate in premessa riportate quale accantonamento.

5. In attesa della comunicazione di cui al precedente punto 4) i singoli comuni possono procedere all'impegno di risorse in misura non superiore al 70% di quelle indicate nell'allegata tabella 1. Detta misura costituisce anche il limite massimo, ove strettamente necessario, di ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

6. Le risorse assegnate sono da destinare con delibere di consiglio comunale, da trasmettere a questo comitato, al Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge n. 32/1992:

per la concessione di contributi a soggetti in priorità *a)* e *b)* dell'art. 3 della legge n. 32/1992, come modificato dalla legge n. 677/1996 ed ai relativi «trascinati», così come stabilito nelle deliberazioni di questo comitato assunte in attuazione della legge n. 32/1992;

per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria ed edifici scolastici, come indicato nella legge n. 32/1992, art. 3, comma 4, richiamata dall'art. 28 della legge n. 340/2000, art. 28, nel rispetto delle direttive formulate da questo comitato;

per il pagamento di espropri, sentenze e contenzioso ed analoghi ineludibili pagamenti connessi con impegni assunti a seguito degli eventi sismici;

per attività di servizio e di gestione dell'ufficio terremoto nella misura non superiore al 4%;

per il finanziamento dei progetti pilota.

7. A valere sulla somma di lire 100 miliardi, già accantonata con delibera n. 163/1999, l'importo di lire 20 miliardi è destinato all'edilizia di culto e sarà assegnato con successiva deliberazione sulla base di programmi elaborati di intesa tra le sovrintendenze regionali ai beni culturali ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche.

8. Il Ministro dei lavori pubblici invierà a questo comitato, entro tre mesi dalla data della presente deliberazione, una analitica relazione sulla natura e sui contenuti dei singoli fabbisogni riportati negli allegati alla nota ministeriale citata in premessa, sullo stato di utilizzo delle risorse assegnate a ciascun comune e sulle cause della formazione delle connesse giacenze di tesoreria.

Roma, 4 aprile 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economici-finanziari, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 124.

TABELLA 1

Regione Campania		
Provincia di Avellino - comuni disastrati		
comune	Valore percentuale	Valore assoluto
		(milioni di lire)
Avellino	0,881834215	5.048
Bisaccia	0,529100529	3.029
Calabritto	0,176366843	1.010
Calitri	0,705467372	4.038
Caposele	0,705467372	4.038
Conza della Campania	0,881834215	5.048
Lioni	0,881834215	5.048
Morra de'Sanctis	0,529100529	3.029
San Mango sul Calore	0,529100529	3.029
San Michele di Serino	0,529100529	3.029
Sant'Andrea di Conza	0,176366843	1.010
Sant'Angelo dei Lombardi	0,705467372	4.038
Solofra	0,176366843	1.010
Teora	0,352733686	2.019
Torella dei Lombardi	0,529100529	3.029
TOTALE	**8,289241623**	**47.451**
Provincia di Avellino - comuni gravemente danneggiati		
comune	Valore percentuale	Valore assoluto
		(milioni di lire)
Aiello del Sabato	0,352733686	2.019
Altavilla Irpina	0,529100529	3.029
Andretta	0,705467372	4.038
Aquilonia	0,176366843	1.010
Ariano Irpino	0,881834215	5.048
Atripalda	0,529100529	3.029
Avella	0,176366843	1.010
Bagnoli Irpino	0,529100529	3.029
Baiano	0,529100529	3.029
Bonito	0,176366843	1.010
Cairano	0,176366843	1.010
Candida	0,176366843	1.010
Capriglia Irpina	0,881834215	5.048
Carife	0,352733686	2.019
Casalbore	0,352733686	2.019
Cassano Irpino	0,352733686	2.019
Castel Baronia	0,352733686	2.019
Castelfranci	0,705467372	4.038
Castelvetere sul Calore	0,176366843	1.010
Cervinara	0,123456790	707
Cesinali	0,176366843	1.010

comune	Valore percentuale	Valore assoluto (milioni di lire)
Chianche	0,176366843	1.010
Chiusano di San Domenico	0,529100529	3.029
Contrada	0,529100529	3.029
Domicella	0,176366843	1.010
Flumeri	0,705467372	4.038
Fontanarosa	0,352733686	2.019
Forino	0,176366843	1.010
Frigento	0,705467372	4.038
Gesualdo	0,529100529	3.029
Greci	0,529100529	3.029
Grottaminarda	0,176366843	1.010
Grottolella	0,176366843	1.010
Guardia Lombardi	0,705467372	4.038
Lacedonia	0,881834215	5.048
Lapio	0,529100529	3.029
Lauro	0,529100529	3.029
Luogosano	0,352733686	2.019
Manocalzati	0,352733686	2.019
Marzano di Nola	0,176366843	1.010
Melito Irpino	0,176366843	1.010
Mercogliano	0,176366843	1.010
Mirabella Eclano	0,352733686	2.019
Montecalvo Irpino	0,388007055	2.221
Montefalcione	0,705467372	4.038
Monteforte Irpino	0,881834215	5.048
Montefredane	0,617283951	3.534
Montefusco	0,088183422	505
Montella	0,705467372	4.038
Montemarano	0,705467372	4.038
Montemiletto	1,234567901	7.067
Monteverde	0,176366843	1.010
Montoro Inferiore	0,705467372	4.038
Montoro Superiore	0,529100529	3.029
Moschiano	0,352733686	2.019
Mugnano del Cardinale	0,529100529	3.029
Nusco	0,881834215	5.048
Ospedaletto d'Alpinolo	0,176366843	1.010
Parolise	0,176366843	1.010
Paternopoli	0,705467372	4.038
Petruro Irpino	0,176366843	1.010
Pietradefusi	0,176366843	1.010
Pietrastornina	0,352733686	2.019
Prata di Principato Ultra	0,705467372	4.038
Pratola Serra	0,705467372	4.038

comune	Valore percentuale	Valore assoluto
		(milioni di lire)
Quindici	0,176366843	1.010
Roccabascerana	0,529100529	3.029
Rocca San Felice	0,176366843	1.010
San Martino Valle Caudina	0,705467372	4.038
San Nicola Baronia	0,352733686	2.019
San Potito Ultra	0,176366843	1.010
San Sossio Baronia	0,176366843	1.010
Santa Lucia di Serino	0,176366843	1.010
Sant'Angelo all'Esca	0,176366843	1.010
Sant'Angelo a Scala	0,176366843	1.010
Santa Paolina	0,176366843	1.010
Santo Stefano del Sole	0,176366843	1.010
Savignano Irpino	0,176366843	1.010
Scampitella	0,352733686	2.019
Serino	0,352733686	2.019
Sperone	0,088183422	505
Sturno	0,176366843	1.010
Summonte	0,352733686	2.019
Taurano	0,176366843	1.010
Taurasi	0,529100529	3.029
Torre Le Nocelle	0,352733686	2.019
Torrioni	0,352733686	2.019
Trevico	0,176366843	1.010
Tufo	0,176366843	1.010
Vallata	0,352733686	2.019
Vallesaccarda	0,352733686	2.019
Venticano	0,352733686	2.019
Villa Maina	0,264550265	1.514
Villanova del Battista	0,176366843	1.010
Volturara Irpina	0,705467372	4.038
TOTALE	**37,724867725**	**215.954**
Provincia di Avellino - comuni danneggiati		
comune	Valore percentuale	Valore assoluto
		(milioni di lire)
Sirignano	0,070546737	404
TOTALE	0,070546737	404
Totale provincia di Avellino	**46,084656085**	**263.809**

Provincia di Benevento - comuni gravemente danneggiati		
comune	Valore percentuale	Valore assoluto
		(milioni di lire)
Airola	0,529100529	3.029
Amorosi	0,176366843	1.010
Apice	1,763668430	10.096
Apollosa	0,352733686	2.019
Arpaia	0,352733686	2.019
Benevento	0,352733686	2.019
Bonea	0,176366843	1.010
Bucciano	0,352733686	2.019
Buonalbergo	0,352733686	2.019
Calvi	0,176366843	1.010
Campoli del Monte Taburno	0,352733686	2.019
Casalduni	0,617283951	3.534
Castelvenere	0,176366843	1.010
Ceppaloni	0,529100529	3.029
Cerreto Sannita	0,176366843	1.010
Circello	0,176366843	1.010
Forchia	0,176366843	1.010
Fragneto L' Abate	0,176366843	1.010
Fragneto Monforte	0,176366843	1.010
Melizzano	0,176366843	1.010
Moiano	0,352733686	2.019
Montesarchio	0,176366843	1.010
Paduli	0,352733686	2.019
Pago Veiano	0,352733686	2.019
Pannarano	0,352733686	2.019
Paolisi	0,352733686	2.019
Paupisi	0,176366843	1.010
Pietrelcina	0,176366843	1.010
Ponte	0,176366843	1.010
Puglianello	0,176366843	1.010
San Giorgio del Sannio	0,388007055	2.221
San Giorgio La Molara	0,352733686	2.019
San Leucio del Sannio	0,176366843	1.010
San Lorenzello	0,176366843	1.010
San Marco dei Cavoti	0,352733686	2.019
San Nazzaro	0,176366843	1.010
San Nicola Manfredi	0,176366843	1.010
San Salvatore Telesino	0,352733686	2.019
Sant'Agata de' Goti	0,176366843	1.010
Sant'Angelo a Cupolo	0,176366843	1.010
Sant'Arcangelo Trimonte	0,176366843	1.010
Solopaca	0,352733686	2.019
Tocco Caudio	0,352733686	2.019
TOTALE	**13,350970018**	**76.427**

Provincia di Benevento - comuni danneggiati		
comune	Valore percentuale	Valore assoluto
		(milioni di lire)
Baselice	0,194003527	1.111
Campolattaro	0,123456790	707
Castelfranco in Miscano	0,141093474	808
Castelvetere in V. Fortore	0,123456790	707
Colle Sannita	0,123456790	707
Cusano Mutri	0,176366843	1.010
Dugenta	0,123456790	707
Faicchio	0,176366843	1.010
Foglianise	0,123456790	707
Foiano di Val Fortore	0,105820106	606
Frasso Telesino	0,123456790	707
Guardia Sanframondi	0,105820106	606
Limatola	0,105820106	606
Montefalcone di V.Fortore	0,035273369	202
Morcone	0,105820106	606
Pesco Sannita	0,264550265	1.514
Reino	0,052910053	303
San Bartolomeo in Galdo	0,105820106	606
San Lorenzo Maggiore	0,070546737	404
San Lupo	0,070546737	404
Santa Croce del Sannio	0,070546737	404
Telese Terme	0,017636684	101
Torrecuso	0,141093474	808
Vitulano	0,123456790	707
TOTALE	**2,804232804**	**16.053**
Totale provincia di Benevento	**16,155202822**	**92.480**
Provincia di Caserta - comuni gravemente danneggiati		
comune	Valore percentuale	Valore assoluto
		(milioni di lire)
Arienzo	0,264550265	1.514
Aversa	0,264550265	1.514
San Felice a Cancello	0,352733686	2.019
Santa Maria a Vico	0,176366843	1.010
Santa Maria Capua Vetere	0,176366843	1.010
Teano	0,352733686	2.019
TOTALE	**1,587301587**	**9.086**

Provincia di Caserta - comuni danneggiati		
comune	Valore percentuale	Valore assoluto
		(milioni di lire)
Ailano	0,123456790	707
Alife	0,070546737	404
Alvignano	0,070546737	404
Bellona	0,105820106	606
Calvi Risorta	0,070546737	404
Camigliano	0,070546737	404
Capodrise	0,017636684	101
Casapulla	0,017636684	101
Caserta	0,105820106	606
Conca della Campania	0,070546737	404
Dragoni	0,105820106	606
Formicola	0,070546737	404
Francolise	0,070546737	404
Galluccio	0,052910053	303
Giano Vetusto	0,052910053	303
Gioia Sannitica	0,070546737	404
Macerata Campania	0,070546737	404
Marzano Appio	0,070546737	404
Mignano Monte Lungo	0,105820106	606
Piana di Monte Verna	0,070546737	404
Pignataro Maggiore	0,105820106	606
Portico di Caserta	0,105820106	606
Prata Sannita	0,052910053	303
Pratella	0,070546737	404
Presenzano	0,070546737	404
Riardo	0,035273369	202
Rocca d'Evandro	0,052910053	303
Roccaromana	0,052910053	303
Ruviano	0,176366843	1.010
Sessa Aurunca	0,105820106	606
Sparanise	0,105820106	606
Teverola	0,017636684	101
Vairano Patenora	0,105820106	606
Vitulazio	0,035273369	202
Totale	**2,557319224**	**14.639**
Totale provincia di Caserta	**4,144620811**	**23.726**
Provincia di Napoli - comuni gravemente danneggiati		
comune	Valore percentuale	Valore assoluto
		(milioni di lire)
Acerra	0,176366843	1.010
Agerola	0,176366843	1.010

comune	Valore percentuale	Valore assoluto
		(milioni di lire)
Carbonara di Nola	0,176366843	1.010
Casalnuovo di Napoli	0,176366843	1.010
Casamarciano	0,176366843	1.010
Castellammare di Stabia	0,529100529	3.029
Cicciano	0,529100529	3.029
Comiziano	0,176366843	1.010
Ercolano	0,176366843	1.010
Gragnano	0,176366843	1.010
Lettere	0,176366843	1.010
Liveri	0,176366843	1.010
Marigliano	0,176366843	1.010
Palma Campania	0,352733686	2.019
Portici	0,176366843	1.010
Santa Maria La Carità	0,176366843	1.010
Sant'Antonio Abate	0,529100529	3.029
San Vitaliano	0,352733686	2.019
Saviano	0,352733686	2.019
Torre Annunziata	0,352733686	2.019
TOTALE	**5,291005291**	**30.288**
Provincia di Napoli - comuni danneggiati		
comune	Valore percentuale	Valore assoluto
		(milioni di lire)
Boscoreale	0,123456790	707
Brusciano	0,052910053	303
Frattaminore	0,070546737	404
Quarto	0,105820106	606
Tufino	0,070546737	404
Volla	0,035273369	202
TOTALE	**0,458553792**	**2.625**
Totale provincia di Napoli	5,749559083	**32.913**
Provincia di Salerno - comuni disastrati		
comune	Valore percentuale	Valore assoluto
		(milioni di lire)
Campagna	0,352733686	2.019
Castelnuovo di Conza	0,529100529	3.029
Colliano	0,529100529	3.029
Laviano	0,176366843	1.010
Ricigliano	0,176366843	1.010
San Gregorio Magno	0,529100529	3.029
Santomenna	0,529100529	3.029

comune	Valore percentuale	Valore assoluto
		(milioni di lire)
Valva	0,529100529	3.029
Totale	**3,350970018**	**19.182**
Provincia di Salerno - comuni gravemente danneggiati		
comune	Valore percentuale	Valore assoluto
		(milioni di lire)
Acerno	0,352733686	2.019
Angri	0,352733686	2.019
Atena Lucana	0,529100529	3.029
Auletta	0,705467372	4.038
Baronissi	0,705467372	4.038
Battipaglia	0,705467372	4.038
Bracigliano	0,881834215	5.048
Buccino	0,881834215	5.048
Calvanico	0,176366843	1.010
Castel San Lorenzo	0,705467372	4.038
Castiglione del Genovesi	0,176366843	1.010
Cava de' Tirreni	0,705467372	4.038
Contursi Terme	0,705467372	4.038
Eboli	1,410934744	8.077
Fisciano	0,176366843	1.010
Giffoni Sei Casali	0,705467372	4.038
Giffoni Valle Piana	0,705467372	4.038
Montecorvino Pugliano	0,529100529	3.029
Montecorvino Rovella	0,705467372	4.038
Montesano sulla Marcellana	0,529100529	3.029
Nocera Inferiore	0,176366843	1.010
Nocera Superiore	0,176366843	1.010
Olevano sul Tusciano	0,352733686	2.019
Oliveto Citra	0,793650794	4.543
Padula	0,529100529	3.029
Pagani	0,352733686	2.019
Palomonte	0,529100529	3.029
Pellezzano	0,529100529	3.029
Pertosa	0,176366843	1.010
Petina	0,176366843	1.010
Polla	0,352733686	2.019
Pontecagnano Faiano	0,352733686	2.019
Roccapiemonte	0,176366843	1.010
Sacco	0,352733686	2.019
Sala Consilina	0,529100529	3.029
Salerno	0,705467372	4.038
San Cipriano Picentino	0,176366843	1.010

comune	Valore percentuale	Valore assoluto (milioni di lire)
San Pietro al Tanagro	0,529100529	3.029
San Rufo	0,352733686	2.019
Sant'Arsenio	0,352733686	2.019
Sant'Egidio del M. Albino	0,529100529	3.029
Sarno	0,176366843	1.010
Sassano	0,176366843	1.010
Scafati	0,176366843	1.010
Siano	0,176366843	1.010
Teggiano	0,881834215	5.048
Tramonti	0,176366843	1.010
TOTALE	**22,310405644**	**127.715**

Provincia di Salerno - comuni danneggiati

comune	Valore percentuale	Valore assoluto (milioni di lire)
Alfano	0,035273369	202
Aquara	0,035273369	202
Bellosguardo	0,070546737	404
Buonabitacolo	0,105820106	606
Caggiano	0,105820106	606
Casalbuono	0,017636684	101
Casaletto Spartano	0,070546737	404
Caselle in Pittari	0,070546737	404
Castelcivita	0,052910053	303
Controne	0,052910053	303
Corleto Monforte	0,105820106	606
Laurino	0,070546737	404
Morigerati	0,070546737	404
Ottati	0,105820106	606
Perdifumo	0,017636684	101
Piaggine	0,070546737	404
Postiglione	0,105820106	606
Roccadaspide	0,105820106	606
Rofrano	0,052910053	303
Roscigno	0,070546737	404
San Marzano sul Sarno	0,105820106	606
Sant'Angelo a Fasanella	0,070546737	404
Serre	0,070546737	404
Sicignano degli Alburni	0,052910053	303
Torraca	0,105820106	606
Torre Orsaia	0,052910053	303
Tortorella	0,105820106	606
Valle dell' Angelo	0,105820106	606

comune	Valore percentuale	Valore assoluto
		(milioni di lire)
Vallo della Lucania	0,070546737	404
Vibonati	0,070546737	404
TOTALE	**2,204585538**	**12.620**
Totale provincia di Salerno	**27,865961199**	**159.517**
Totale Regione Campania	**100,000000000**	**572.444**
Regione Basilicata		
Provincia di Potenza - comuni disastrati		
comune	Valore percentuale	Valore assoluto
		(milioni di lire)
Balvano	0,823045267	2.019
Bella	3,292181070	8.077
Brienza	0,823045267	2.019
Castelgrande	1,646090535	4.038
Muro Lucano	0,411522634	1.010
Pescopagano	0,411522634	1.010
Potenza	3,703703704	9.086
Ruvo del Monte	0,823045267	2.019
Vietri di Potenza	2,469135802	6.058
Totale	**14,403292181**	**35.336**
Provincia di Potenza - comuni gravemente danneggiati		
comune	Valore percentuale	Valore assoluto
		(milioni di lire)
Abriola	0,823045267	2.019
Acerenza	0,411522634	1.010
Albano di Lucania	0,411522634	1.010
Anzi	0,823045267	2.019
Armento	0,411522634	1.010
Atella	0,823045267	2.019
Banzi	0,411522634	1.010
Barile	1,234567901	3.029
Brindisi di Montagna	0,823045267	2.019
Calvello	0,823045267	2.019
Campomaggiore	0,823045267	2.019
Castelmezzano	0,411522634	1.010
Corleto Perticara	0,823045267	2.019
Episcopia	0,411522634	1.010
Fardella	1,646090535	4.038
Filiano	0,411522634	1.010
Gallicchio	0,411522634	1.010
Ginestra	0,411522634	1.010

comune	Valore percentuale	Valore assoluto (milioni di lire)
Guardia Perticara	2,057613169	5.048
Lagonegro	0,823045267	2.019
Laurenzana	1,234567901	3.029
Marsiconuovo	1,234567901	3.029
Marsicovetere	1,234567901	3.029
Melfi	0,658436214	1.615
Moliterno	1,234567901	3.029
Picerno	3,292181070	8.077
Rapolla	1,646090535	4.038
Rionero in Vulture	1,234567901	3.029
Ripacandida	0,411522634	1.010
Ruoti	1,646090535	4.038
San Chirico Nuovo	0,411522634	1.010
San Costantino Albanese	0,411522634	1.010
San Fele	2,921810700	7.168
San Paolo Albanese	0,411522634	1.010
Sant'Angelo Le Fratte	2,057613169	5.048
Satriano di Lucania	2,880658436	7.067
Savoia di Lucania	0,905349794	2.221
Teana	0,823045267	2.019
Tito	0,823045267	2.019
Tramutola	0,411522634	1.010
Trecchina	0,823045267	2.019
Viggiano	1,646090535	4.038
TOTALE	**43,580246914**	**106.917**

Provincia di Potenza - comuni danneggiati		
comune	Valore percentuale	Valore assoluto
		(milioni di lire)
Avigliano	2,139917695	5.250
Baragiano	2,469135802	6.058
Calvera	0,288065844	707
Cancellara	0,946502058	2.322
Castelluccio Inferiore	0,823045267	2.019
Castelluccio Superiore	0,411522634	1.010
Castel Saraceno	1,028806584	2.524
Forenza	0,823045267	2.019
Francavilla sul Sinni	0,205761317	505
Genzano di Lucania	1,440329218	3.534
Latronico	1,646090535	4.038
Lauria	1,646090535	4.038
Lavello	0,823045267	2.019
Maratea	1,646090535	4.038
Nemoli	0,082304527	202
Oppido Lucano	0,411522634	1.010
Pietragalla	0,411522634	1.010
Pignola	0,823045267	2.019
Rivello	1,440329218	3.534
Roccanova	0,411522634	1.010
Rotonda	0,411522634	1.010
Sant' Arcangelo	0,534979424	1.312
Sarconi	0,823045267	2.019
Tolve	0,205761317	505
Trivigno	0,946502058	2.322
Vaglio Basilicata	0,823045267	2.019
Venosa	1,646090535	4.038
Viggianello	0,617283951	1.514
TOTALE	**25,925925926**	**63.605**
Totale provincia di Potenza	**83,909465021**	**205.858**

Provincia di Matera - comuni gravemente danneggiati		
comune	Valore percentuale	Valore assoluto
		(milioni di lire)
Aliano	1,234567901	3.029
Ferrandina	3,292181070	8.077
Gorgoglione	0,411522634	1.010
Grassano	1,646090535	4.038
Grottole	0,411522634	1.010
Irsina	0,823045267	2.019
Salandra	0,411522634	1.010
Stigliano	0,823045267	2.019
Tricarico	0,823045267	2.019
TOTALE	**9,876543210**	**24.230**
Provincia di Matera - comuni danneggiati		
comune	**Valore percentuale**	**Valore assoluto**
		(milioni di lire)
Accettura	1,646090535	4.038
Colobraro	0,041152263	101
Craco	0,205761317	505
Garaguso	0,123456790	303
Matera	0,411522634	1.010
Montescaglioso	0,823045267	2.019
Nova Siri	0,905349794	2.221
Oliveto Lucano	0,411522634	1.010
San Giorgio Lucano	0,411522634	1.010
San Mauro Forte	0,411522634	1.010
Valsinni	0,823045267	2.019
TOTALE	**6,213991770**	**15.245**
Totale provincia di Matera	**16,090534979**	**39.475**
Totale Regione Basilicata	**100,000000000**	**245.333**
Totale generale		**817.777**
Totale generale in Meuro		**422,347**

01A6611

DELIBERAZIONE 4 aprile 2001.

Programma di attività della commissione tecnica per la spesa pubblica per l'anno 2001.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come modificato dall'art. 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, che istituisce la commissione tecnica per la spesa pubblica presso il Ministero del tesoro, prevedendo che la commissione stessa operi sulla base delle direttive emanate da questo comitato;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, emanato ai sensi dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante norme sull'unificazione dei Ministeri del tesoro del bilancio e della programmazione economica e sul riordino delle competenze del CIPE, secondo il quale la commissione continua a svolgere i compiti previsti dalle norme citate e contribuisce, tra l'altro, a definire le metodologie per la programmazione dell'attività finanziaria e il monitoraggio sull'attuazione delle manovre di bilancio;

Vista la delibera di questo comitato n. 38 del 25 maggio 2000, con la quale, nel prendere atto del rapporto annuale sull'attività della commissione tecnica per la

spesa pubblica per l'anno 1999, è stato approvato il programma di attività della suddetta commissione per l'anno 2000;

Visto il rapporto annuale sull'attività svolta dalla predetta commissione tecnica e sui risultati conseguiti nel corso dell'anno 2000, in attuazione del programma di attività approvato con la citata delibera n. 38/2000, nel quale sono evidenziati i temi affrontati che hanno riguardato, in generale, il dibattito sulla razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica, con particolare riguardo all'analisi di efficienza dei grandi comparti di spesa (spesa sociale, sanità, sicurezza, scuola ed investimenti pubblici), nonché all'analisi dei processi di trasformazione degli assetti proprietari e regolatori dei servizi pubblici ed a tutte le questioni connesse al decentramento ed al federalismo fiscale;

Visto il programma di attività per l'anno 2001, nel quale sono evidenziate le tematiche che la commissione tecnica per la spesa pubblica, in una logica di continuità con il programma di attività dell'anno precedente, intende affrontare nel corrente esercizio, che riguardano, fra l'altro: la legislazione di bilancio, le procedure di spesa ed in generale la programmazione finanziaria, con particolare riguardo al tema della «nuova programmazione di bilancio»; le analisi sulla spesa per la protezione sociale; l'efficienza della pubblica amministrazione; gli investimenti pubblici; la regolamentazione ed il finanziamento dei servizi di pubblica utilità; il decentramento finanziario ed il federalismo fiscale;

Ritenuti condivisibili i contenuti del suddetto programma di attività per l'anno 2001, predisposto in autonomia scientifica e metodologica dalla commissione stessa, che prevede l'approfondimento di tematiche di particolare rilevanza, ritenute utili per l'azione del Governo in materia di spesa pubblica;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Prende atto del rapporto annuale sull'attività svolta dalla commissione tecnica per la spesa pubblica e dei risultati dalla medesima conseguiti nel 2000;

Approva il programma di attività per l'anno 2001 della suddetta commissione tecnica, ai sensi della normativa richiamata in premessa.

Roma, 4 aprile 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei Conti il 7 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economici-finanziari, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 302.

01A6636

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 5 giugno 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9, 10 e 11;

Visto lo statuto dell'IUAV, ed in particolare l'art. 19 e l'art. 20, comma 1;

Visto il nuovo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, emanato con decreto direttoriale del 9 dicembre 1991, n. 24, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 12 febbraio 1992, come modificato dal decreto rettorale 26 ottobre 1994, n. 303, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 7 novembre 1994 e dal decreto rettorale 14 giugno 2000, n. 65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 2000, ed in particolare l'art. 18, comma 1 di esso;

Vista la delibera del senato accademico integrato dell'11 aprile 2001, con la quale tale organo, sentiti la facoltà ed i dipartimenti, nonché, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti, ha approvato modifiche allo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, necessarie al fine di approvare il nuovo regolamento didattico di Ateneo predisposto in attuazione delle disposizioni dettate dalla vigente disciplina sull'autonomia didattica delle università ed in particolare dal decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;

Vista la nota del dirigente generale del servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti - Ufficio I - del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 16 maggio 2001, prot. n. 1545, assunta al protocollo dell'IUAV in data 24 maggio 2001, prot. n. 8245, con la quale si comunica che non si hanno osservazioni da formulare in merito alle modifiche allo statuto dell'Ateneo di cui alla delibera del senato accademico integrato 11 aprile 2001;

Decreta:

Articolo unico

1. Sono emanate, ai sensi dell'art. 19, comma 1, dello statuto, le modifiche al nuovo statuto dell'istituto universitario di architettura di Venezia emanato con decreto direttoriale del 9 dicembre 1991, n. 24, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 12 febbraio 1992, come modificato dal decreto rettorale 26 ottobre 1994, n. 303, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 7 novembre 1994 e dal decreto rettorale 14 giugno 2000, n. 65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 2000.

2. Le modifiche e integrazioni, già inserite nel testo previgente dello statuto, sono riportate in carattere

grassetto, così come le abrogazioni con i tre punti tra parentesi sempre in grassetto, nel testo dello statuto stesso in allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Le modifiche entrano in vigore, ai sensi dell'art. 20, comma 1, secondo capoverso, dello statuto dalla data del presente decreto.

4. Il presente decreto rettorale è trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la prevista pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché per conoscenza al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti - Ufficio I, nonché per conoscenza agli organi e strutture dell'Ateneo e al servizio comunicazione per la pubblicazione nel Web dell'Istituto.

Venezia, 5 giugno 2001

Il rettore: FOLIN

ALLEGATO

MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

Il *corsivo* degli articoli indica le modifiche o le integrazioni introdotte con il decreto rettorale 26 ottobre 1994, n. 303, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 7 novembre 1994, al testo dello statuto di cui al decreto direttoriale 9 dicembre 1991, n. 24, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 12 febbraio 1992. I tre punti tra parentesi segnalano i paragrafi abrogati dal decreto rettorale n. 303/1994, rispetto al decreto direttoriale n. 24/1991.

Il ***corsivo grassetto*** degli articoli indica le modifiche e integrazioni introdotte al testo dello statuto di cui al decreto rettorale 26 ottobre 1994, n. 303, relative alla sostituzione dell'art. 13-*ter*, alla sostituzione del primo capoverso del comma 1 dell'art. 18 e all'inserimento dell'art. 21-bis, approvate dal senato accademico integrato nella seduta del 20 aprile 2000.

Il grassetto degli articoli, così come i tre punti tra parentesi sempre in grassetto, indicano, modifiche, integrazioni o abrogazioni introdotte al testo dello statuto di cui al decreto rettorale 14 giugno 2000, n. 65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 2000.

INDICE

TABELLA «A»

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Natura giuridica, finalità istituzionali, criteri di svolgimento dell'attività

1. L'Istituto universitario di architettura di Venezia, di seguito denominato «IUAV», Istituzione dotata di personalità giuridica che non persegue scopi di lucro, è sede primaria di istruzione e formazione universitaria e di ricerca scientifica, con il fine di promuovere il progresso delle discipline dell'architettura e delle arti, **del disegno industriale**, della pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale, della storia e della conservazione (...) del patrimonio architettonico, della città e dell'ambiente costruito. Nell'ambito delle proprie finalità, lo IUAV ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.

2. L'IUAV svolge la propria attività didattica e organizza le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati dalla disciplina vigente in materia di ordi-

namenti didattici universitari ed opera nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori, nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche, assicurando a quanti operano nel suo ambito l'effettivo esercizio di tali libertà nello svolgimento delle prestazioni cui ciascuno è tenuto a norma di legge e di statuto.

3. L'IUAV garantisce a tutti coloro che vi operano la partecipazione ai propri organi, sulla base delle attribuzioni e delle competenze di ciascuno di questi, in rapporto alle rispettive prerogative e responsabilità, secondo quanto stabilito da norme generali del vigente ordinamento universitario e dallo statuto.

4. L'IUAV garantisce il diritto alla piena informazione circa tutte le proprie decisioni ed attività, fornendo allo scopo adeguati servizi.

5. Con riferimento alle tematiche attinenti alle proprie finalità istituzionali, l'IUAV favorisce ogni occasione di confronto e di discussione, aperta anche a contributi esterni, a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale.

6. *L'organizzazione dell'IUAV è improntata ai principi di sussidiarietà e di decentramento e riflette la distinzione tra attività di indirizzo e di controllo e attività di gestione.*

7. *Alle attività di indirizzo e di controllo provvedono gli organi di governo dell'IUAV di cui al successivo titolo 2; alle attività di gestione provvedono il direttore amministrativo, i dirigenti e gli altri soggetti preposti alle strutture tecniche e amministrative dell'IUAV, di cui al successivo titolo 4, i quali rispondono dei relativi risultati.*

8. *La gestione finanziaria dell'IUAV corrisponde ai principi di annualità, integralità, pubblicità, universalità, di riferimento pluriennale, di individuazione dei responsabili della spesa.*

9. *L'IUAV valuta le condizioni di efficacia ed efficienza delle attività didattiche e di ricerca e delle attività gestionali prestate dalle proprie strutture e organizza a tal fine adeguati servizi di monitoraggio e di documentazione.*

Art. 2.

Ordinamento della didattica

1. L'IUAV provvede a tutti i livelli di istruzione e di formazione nei settori di propria pertinenza, come individuati nel precedente art. 1, comma 1, nell'osservanza dei principi generali in materia di ordinamenti didattici universitari, secondo quanto specificato al successivo titolo 3.

Art. 3.

Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale

1. Nel rispetto dei principi generali regolanti la propria autonomia funzionale, l'IUAV, ferma restando l'esclusione di qualunque scopo di lucro, ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esplica nei modi e secondo le forme previsti dall'ordinamento vigente. L'IUAV, in particolare, è legittimato a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitali, sia in Italia che all'estero, secondo quanto stabilito dallo statuto circa la competenza degli organi all'adozione delle relative deliberazioni, in ordine ai criteri di valutazione dei rischi economici e finanziari ad essi connessi, nonché dei margini di ammissibilità di tali rischi e in ordine alle procedure per la validità di dette deliberazioni.

2. L'IUAV, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, secondo quanto previsto al comma 1, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi.

3. L'IUAV provvede, in particolare, a norma della legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6, e secondo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, alla realizzazione, gestione e fornitura di servizi integrativi, culturali, ricreativi, di assistenza, di orientamento, di formazione e di aggiornamento professionale nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno, nonché di utenze esterne, fatte salve le attribuzioni e le competenze di altre istituzioni pubbliche al riguardo.

4. L'IUAV provvede, altresì, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, art. 21, ad istituire servizi sociali di interesse dei propri dipendenti e a favorire le attività culturali, ricreative sportive e di tempo libero di essi con apporto di adeguate risorse strutturali, finanziarie e di personale.

TITOLO 2

ORGANI DI GOVERNO

Art. 4.

Individuazione degli organi di governo dell'IUAV

1. Sono organi di governo dell'IUAV: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti.

Art. 5.

Il rettore

1. Il rettore rappresenta l'IUAV ad ogni effetto di legge. Spetta al rettore:

a) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione e provvedere alla esecuzione delle relative deliberazioni;

b) vigilare su tutte le strutture ed i servizi dell'IUAV, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità dirigenziali e l'efficienza della gestione;

c) (...);

d) curare l'osservanza di tutte le norme generali concernenti l'ordinamento universitario, ivi comprese quelle sullo stato giuridico del personale docente e non docente;

e) dare esecuzione, con proprio decreto, alle deliberazioni degli organi di *governo* dell'IUAV;

f) stipulare i contratti e le convenzioni di Ateneo ed esternare ogni altro atto negoziale;

g) presentare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro, le relazioni periodiche ed i piani previsti per legge;

h) predisporre annualmente una relazione sull'attività dell'Ateneo, tenuto conto anche del rapporto curato dal consiglio di garanzia secondo quanto previsto al successivo art. 13, comma 1, lettera d);

i) provvedere, in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessità e di urgenza, anche in materie di attribuzione di altri organi dell'IUAV a norma di legge o di statuto, salvo ratifica, entro sessanta giorni dall'emanazione del relativo atto, da parte dell'organo competente;

l) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario e dallo statuto.

2. Il rettore nomina un pro rettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o di impedimento.

Il rettore può delegare le funzioni di cui al comma 1, lettere b), d) ed f) ad altri professori di ruolo di prima fascia; può, altresì, con riferimento ad attività di propria pertinenza, dar mandato per il relativo svolgimento, a docenti dell'IUAV.

3. Il rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. L'elettorato attivo è costituito:

a) da tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia;

b) dai ricercatori;

c) dal personale tecnico ed amministrativo;

d) dai rappresentanti degli studenti negli organi di *governo* e negli organi delle strutture didattiche dell'IUAV.

Il voto espresso *dalla componente* di cui al presente comma, *lettera c)*, è pesato, rispetto a quello dei professori di ruolo e dei *ricercatori*, secondo criteri fissati dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 14, comma 2.

In ogni caso, i voti equivalenti esprimibili da parte di tutti gli aventi diritto *della componente* di cui *alla precedente lettera c)* non devono superare il trenta per cento dei voti esprimibili da parte dei professori di ruolo e dei ricercatori aventi diritto.

Il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni.

In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.

È eletto chi riporta il maggior numero di voti.

In caso di parità è eletto il candidato più anziano nel ruolo.

Il rettore è nominato con decreto del Ministro.

Art. 6.

Il senato accademico

1. Il senato accademico esercita tutti i poteri di indirizzo, di programmazione, coordinamento e controllo sull'esercizio attuativo dell'autonomia funzionale dell'IUAV, nonché sovrintende alla gestione dello stesso ove specifiche attribuzioni non siano riservate espressamente ad altri organi a norma di legge o di statuto.

Spetta in particolare al senato accademico:

a) coordinare le attività delle strutture didattiche e di ricerca;

b) determinare (...) i criteri (...) per la ripartizione e l'utilizzazione delle risorse di personale e finanziarie tra le strutture didattiche e di ricerca e *le strutture tecniche e amministrative*, inoltrando a tal fine motivate proposte al consiglio di amministrazione per le deliberazioni di competenza di tale organo, sentiti le facoltà e i dipartimenti, nonché il senato degli studenti di cui al successivo art. 8 per quanto di pertinenza di esso (...);

***c)* ripartire, sulla base dei criteri di cui alla precedente lettera *b)* e nell'ambito delle compatibilità di bilancio le risorse finanziarie tra le facoltà, e su proposta delle medesime i posti di ruolo del personale docente e ricercatore;**

d) deliberare il regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2, e le relative modifiche, sentiti il consiglio di amministrazione, le facoltà e i dipartimenti, nonché il senato degli studenti per quanto di pertinenza di esso;

e) *esprimere parere obbligatorio sul* regolamento degli studenti di cui al successivo art. 14, comma 3 (...);

f) deliberare il regolamento didattico di Ateneo di cui al successivo art. 15, comma 2, su proposta delle strutture didattiche indicate al successivo art. 10, sentito il senato degli studenti;

g) approvare le richieste in ordine all'istituzione di nuove facoltà, di nuovi corsi e scuole ai sensi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari, sentiti le facoltà (...) e il senato degli studenti;

h) *determinare i criteri e le modalità applicative per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attività didattiche e di ricerca, sentiti, rispettivamente, le facoltà ed i dipartimenti*;

i) definire i criteri di principio per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attività gestionali;

l) approvare le relazioni periodiche ed i piani previsti per legge da inoltrare al Ministro;

m) approvare gli accordi quadro in ordine alle attività di collaborazione con soggetti esterni di cui al precedente art. 3, commi 2 e 3;

n) deliberare l'istituzione (...) di eventuali organi con funzioni consultive e con durata temporanea o permanente, fissandone le relative competenze;

o) esprimere parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo art. 16 e sulle modifiche dello stesso, sul bilancio, sui contratti e sulle convenzioni e su ogni questione di attribuzione del consiglio di amministrazione che importi valutazione nel merito di attività didattiche e di ricerca, nonché sui provvedimenti disciplinari;

p) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario.

2. Il senato accademico è convocato dal rettore, che lo presiede, in via ordinaria almeno ogni tre mesi, di cui una volta un mese prima dell'inizio di ogni anno accademico per approvare gli indirizzi generali del piano annuale di attività dell'IUAV e per fornire i necessari pareri conseguenti al consiglio di amministrazione, e, in via straordinaria, quando occorra, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

Le procedure per il funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.

3. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore;

b) il pro rettore;

c) i presidi di facoltà;

d) (...) i direttori dei dipartimenti (...);

e) due docenti nominati dal rettore tra i suoi delegati o mandatari di cui al precedente art. 5, comma 2;

f) una rappresentanza degli studenti iscritti all'Ateneo, in numero pari ad un terzo dei Presidi e comunque non inferiore a uno.

Partecipano, inoltre, al senato accademico, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, il direttore amministrativo con funzione di segretario, una rappresentanza degli studenti iscritti presso lo IUAV ed una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.

La rappresentanza degli studenti è designata dal senato degli studenti nel proprio ambito.

I criteri di individuazione della rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e le relative procedure di elettorato sono fissati dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.

(...)

Il senato accademico dura in carica tre anni.

I membri di esso (...) presenti a titolo consultivo in rappresentanza degli studenti iscritti presso lo IUAV e del personale tecnico e amministrativo possono essere *rispettivamente confermati* e rieletti.

I membri del senato accademico sono nominati con decreto del rettore.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'IUAV, nonché del personale tecnico e amministrativo, fatti salvi i poteri di gestione delle Strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali il presente Statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa a norma del successivo art. 17.

Il consiglio di amministrazione rende esecutivi, nell'ambito delle compatibilità di bilancio, gli indirizzi programmatici definiti dal senato accademico.

Per tutte le questioni che comportino valutazione nel merito di attività didattiche e di ricerca, il consiglio di amministrazione deve sentire il senato accademico, nonché il senato degli studenti per quanto di pertinenza di esso.

Spetta, inoltre, al consiglio di amministrazione:

a) deliberare il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo art. 16, e le relative modifiche, sentito il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti, secondo quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 7, comma 9 (...];

b) deliberare, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione ed approvare il rendiconto consuntivo;

c) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'IUAV;

d) destinare le risorse e sovrintendere al funzionamento *delle strutture tecniche e amministrative dell'IUAV*;

e) approvare, *sentito il senato accademico*, i contratti e le convenzioni e deliberare in merito ad ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati al senato *accademico ai sensi del precedente art. 6, comma 1, lettera* ***m)***, e agli organi ed alle strutture di cui al successivo art. 17;

f) modificare l'organico di Ateneo entro le linee determinate dal senato accademico;

g) [...];

h) attribuire e revocare l'incarico di direttore amministrativo, su proposta del rettore;

i) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali su proposta del direttore amministrativo;

l) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dal presente Statuto o da norme negoziali.

Le procedure per la convocazione ed il funzionamento del consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.

2. Il consiglio di amministrazione (...) è composto da:

a) il rettore;

b) il pro rettore;

c) il direttore amministrativo con funzioni di segretario;

d) due esperti designati dal senato accademico, sentite le facoltà;

e) un esperto designato dal senato degli studenti;

f) uno studente designato dal senato degli studenti nel proprio ambito;

g) (...);

h) (...);

i) (...);

l) (...);

m) (...);

n) (...).

Gli esperti di cui alla precedenti lettere d) ed e) sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva almeno triennale attraverso l'esercizio di attività di amministrazione, direzione, controllo o consulenza, ovvero svolto funzioni dirigenziali presso organismi pubblici o privati, anche sovranazionali o internazionali. Essi non possono essere docenti o dipendenti o studenti dell'IUAV né avere con questo contratti in corso o liti pendenti.

Partecipano, inoltre, al consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, rappresentanti di soggetti pubblici e privati che abbiano contribuito e si impegnino a contribuire per il periodo di durata in carica del Consiglio stesso al bilancio dell'IUAV con erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche o di ricerca, da individuare con deliberazione del senato accademico (...).

(...)

(...).

I criteri di individuazione degli esperti indicati alle precedenti lettere d) *ed* e) *sono fissati dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.*

(...).

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i membri di esso indicati alle precedenti lettere *d)*, *e)* ed *f)* possono essere (...) confermati.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.

Art. 8.

Il senato degli studenti

1. Il senato degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture di cui al precedente titolo 2 e al successivo titolo 3 relativamente alla tutela degli interessi degli iscritti presso l'IUAV.

Spetta, in particolare, al senato degli studenti (...):

a) deliberare il regolamento degli studenti di cui al successivo art. 14, comma 3, sentito il senato accademico, nonché le relative modifiche;

b) esprimere parere obbligatorio su questioni comunque attinenti all'attuazione dei principi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari e del diritto allo studio, alla organizzazione dei servizi didattici, anche complementari e di ogni altro servizio fornito dall'IUAV nell'interesse della componente studentesca;

c) eleggere, nel proprio ambito, il presidente e il responsabile amministrativo, le rappresentanze negli organi di governo e nelle strutture didattiche, **comprese quelle nella commissione didattica paritetica di cui al successivo art. 10, comma 2**.

Sulle questioni indicate alla *precedente lettera b)*, il senato degli studenti può avanzare proposte agli organi competenti per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica.

Il senato degli studenti adotta, altresì, le regole generali da applicare presso l'IUAV per le attività formative di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6, comma 1, lettera *c)*, che sono approvate, per quanto di rispettiva competenza, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, e delibera in ordine alla programmazione attuativa, all'organizzazione ed alla gestione delle stesse.

2. Il senato degli studenti si compone di *trenta* membri eletti tra gli iscritti **ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica** presso lo IUAV **di cui almeno tre per ogni Facoltà**.

I criteri di ripartizione dei membri (...) da eleggere in misura proporzionale al numero degli iscritti presso ciascuna facoltà, le modalità di elezione di essi, nonché quelle di convocazione e di funzionamento del senato degli studenti sono stabiliti dal regolamento degli studenti di cui al successivo art. 14, comma 3.

Il presidente ed il responsabile amministrativo, nonché tutti i rappresentanti degli studenti in altri organi dell'IUAV, sono nominati con decreto del rettore.

Il senato degli studenti dura in carica due anni.

TITOLO 3

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 9.

Individuazione delle Strutture didattiche e di ricerca dell'IUAV

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e di ricerca lo IUAV è articolato in facoltà e in dipartimenti.

2. L'attività didattica dell'IUAV si esplica attraverso i corsi e le scuole previsti dalla vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari.

3. L'elenco delle facoltà, dei corsi, delle scuole e dei dipartimenti già istituiti presso l'IUAV è contenuto nell'allegata tabella «A», le cui modifiche non rientrano tra quelle contemplate al successivo art. 18.

4. Nell'osservanza di quanto previsto dalla **vigente disciplina in materia di sviluppo e programmazione del sistema universitario**, in attuazione della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 2, comma 1, lettera *a)*, le modalità per la richiesta di istituzione di nuove strutture didattiche sono fissate dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.

5. Le modalità per la istituzione di nuovi dipartimenti e per la disattivazione di dipartimenti esistenti sono contenute nel regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 14, comma 2.

6. Per attività di ricerca di rilevante impegno finanziario, che si esplichino sulla base di progetti almeno triennali e che coinvolgano le attività di più dipartimenti, il senato accademico può deliberare la istituzione di centri interdipartimentali di ricerca.

Le risorse di personale e finanziarie per lo svolgimento delle attività relative devono essere garantite dai Dipartimenti che hanno promosso la costituzione di detti centri.

Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento degli stessi sono contenute nel regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 14, comma 2.

Art. 10.

La facoltà

1. La facoltà è la struttura **didattica** di appartenenza per i docenti e i ricercatori.

Spetta alla facoltà:

a) procedere alla chiamata dei professori di ruolo, da esercitare sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle dei chiamandi, **sentiti i direttori dei corsi di studio di cui al successivo comma 6** e i dipartimenti, limitatamente alle discipline di cui ciascuno di essi si compone;

b) indirizzare e coordinare le attività didattiche di propria competenza;

c) programmare e destinare le risorse didattiche di sua pertinenza nell'ambito delle deliberazioni assunte al riguardo dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione a norma dei precedenti articoli 6, comma 1, lettera *b)*, e 7, comma 1, lettera *d)*, **(...)**;

d) determinare la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori di ruolo e dei ricercatori, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli, nonché autorizzare gli stessi alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca presso organismi scientifici, in Italia ed all'estero;

e) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente statuto, di cui al successivo art. 18;

f) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio circa quanto previsto ai precedenti articoli 6, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* e 7, comma 1, lettera *a)*.

(...).

Per le deliberazioni relative **alle precedenti lettere b), c) ed f)** *la Facoltà* **deve** *obbligatoriamente acquisire il parere del senato degli studenti a norma del precedente art. 8, comma 1.*

2. Sono organi della facoltà il preside, il consiglio di facoltà **e la commissione didattica paritetica di cui all'art. 6, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370**.

3. Il preside rappresenta la facoltà, ne convoca e presiede il consiglio, vigila sull'organizzazione e sulla gestione delle attività didattiche che fanno capo ad essa.

Il preside designa un vice preside, il quale lo supplisce in caso di impedimento o di assenza e può essere coadiuvato da un consiglio di presidenza **composto dai direttori dei corsi di studio di cui al successivo comma 6** e il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento di facoltà di cui al successivo art. 14, comma 4.

Il preside viene eletto dal consiglio di facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia, è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il preside è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procede col sistema di ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; risulta eletto il candidato che riporti il maggior numero di voti.

In caso di parità è eletto il candidato più anziano nel ruolo.

4. Il consiglio di facoltà delibera sulle materie di competenza della facoltà come individuate al precedente comma 1.

Esso è convocato dal preside in via ordinaria ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra, ovvero ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Le procedure per il funzionamento del consiglio di facoltà sono fissate dal regolamento di facoltà di cui al successivo art. 14, comma 4.

Il consiglio di facoltà è composto (...):

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà;

b) dai ricercatori della facoltà;

c) dai professori a contratto;

d) *da una rappresentanza degli studenti iscritti alla facoltà.*

I professori fuori ruolo e **i professori a contratto** non concorrono alla formazione del numero legale.

I professori a contratto non partecipano al consiglio di facoltà convocato per l'elezione del preside e per deliberare nelle materie di cui alle lettere *a)* e *d)* del precedente comma 1 e in tutti i casi che li riguardino.

Partecipano, inoltre, al consiglio di facoltà, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale **(...)**, *ove non appartengano già alla facoltà, i professori supplenti.*

La rappresentanza indicata alla precedente lettera **d)** *è designata dal senato degli studenti nel proprio ambito, secondo i criteri fissati dal regolamento degli studenti di cui al successivo art. 14, comma 3, e, comunque in numero almeno pari a quello dei corsi di laurea attivati presso la facoltà.*

5. La commissione didattica paritetica di cui al precedente comma 2 è composta da un minimo di tre ad un massimo di sei docenti designati dal consiglio della facoltà e da un minimo di tre ad un massimo di sei studenti individuati dal senato degli studenti ai sensi del precedente art. 8, comma 1, lettera c). La commissione è nominata con decreto del rettore e il mandato dei docenti coincide con il mandato del preside, quello degli studenti coincide, ai sensi del comma 2 del predetto art. 8, con quello del senato degli studenti.

6. La facoltà è la struttura didattica organizzata secondo quanto previsto dal rispettivo regolamento di cui al successivo art. 14, comma 4, fatti salvi i principi posti al precedente art. 1, comma 2 e 3 di esso. **Con riguardo alla lettera *b)* del precedente comma 1, il regolamento su indicato deve prevedere di affidare ciascun corso di studio che si svolge presso la facoltà ad un direttore a cui spettano compiti di istruzione e coordinamento inerenti i predetti corsi. Il direttore può essere coadiuvato da una giunta eletta dal consiglio di facoltà. Il direttore è designato dal consiglio di facoltà, su proposta del preside, e nominato con decreto del rettore**.

Art. 11.

Il Dipartimento

1. Il dipartimento promuove, coordina e organizza le attività di ricerca dell'IUAV, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente o ricercatore, e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni.

Il dipartimento, per quanto di propria competenza, cura, altresì, l'attuazione delle attività conseguenti a convenzioni ed a contratti stipulati dall'IUAV, nonché ad ogni altro atto negoziale che impegni lo stesso nei confronti di terzi.

Ogni dipartimento **(...)** concorre, sulla base delle indicazioni dei consigli di facoltà **(...)**, allo svolgimento delle attività didattiche, anche in collaborazione con altri dipartimenti dell'IUAV o di università diverse.

A ciascun dipartimento afferiscono i professori di molo, i ricercatori ed il personale tecnico e amministrativo dei settori di attività di rispettivo interesse e delle attività connesse.

Ai singoli professori e ricercatori è garantita la possibilità di opzione fra più dipartimenti; le modalità per l'esercizio di tale opzione sono previste nel regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.

2. Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta.

3. Il direttore rappresenta il dipartimento, ne presiede il consiglio e la giunta, cura, in attuazione delle deliberazioni di detti organi, l'organizzazione e la gestione dell'attività di competenza di esso, vigila, nell'ambito dello stesso, sull'osservanza delle norme generali del vigente ordinamento universitario, di quelle poste dal presente statuto e dai regolamenti di cui ai successivi articoli 14, 15 e 16, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli in base a tali norme.

Il direttore designa un vice direttore, che lo supplisce in caso di impedimento o di assenza, ed è coadiuvato da un segretario amministrativo per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile.

Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia, è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Le modalità di elezione del direttore sono fissate dal regolamento del rispettivo dipartimento di cui al successivo art. 14, comma 4.

4. Il consiglio di dipartimento delibera sulle materie di competenza del dipartimento, come individuate al precedente comma 1.

Esso può delegare parte dei suoi poteri alla giunta.

È convocato dal direttore in via ordinaria ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra, ovvero ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Le procedure per il funzionamento del consiglio di dipartimento sono fissate dal regolamento di dipartimento di cui al successivo art. 14, comma 4.

Il consiglio di dipartimento è composto *da tutti i docenti di ruolo e fuori ruolo e da tutti i ricercatori* **e i professori a contratto** *aderenti allo stesso, nonché da una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e degli iscritti ai dottorati di ricerca per cui gli stessi sono abilitati.*

I professori fuori ruolo **e i professori a contratto** *non concorrono alla formazione del numero legale.*

I professori a contratto non partecipano al consiglio di dipartimento convocato per l'elezione del direttore.

Partecipano, inoltre, al consiglio di dipartimento, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale **(...)**, *ove non appartengano già ad esso, i professori supplenti.*

I criteri di individuazione delle rappresentanze (...) presenti *nel consiglio* e le relative procedure di elettorato sono fissate dai regolamenti di cui al successivo art. 14, comma 2 (...).

5. La giunta è l'organo di gestione che coadiuva il direttore del dipartimento.

Il mandato di essa coincide con quello dello stesso.

La composizione della giunta e le (...) norme relative al funzionamento di essa sono fissate dal regolamento del dipartimento di cui al successivo art. 14, comma 4.

TITOLO 3-*bis*

CONTRATTI PER LA DIDATTICA

Art. 11-*bis*.

Contratti di insegnamento

1. L'Ateneo, per rispondere a comprovate esigenze didattiche, può attribuire, su proposta delle facoltà, ad esperti esterni di adeguata qualificazione scientifica o professionale incarichi di insegnamento per la copertura di corsi, anche integrativi, già attivati o da attivare.

2. I corsi previsti al precedente comma sono affidati con tratto di diritto privato a termine, che non configura in alcun modo rapporti di lavoro subordinato, e sono sostenuti con fondi del bilancio d'Ateneo anche provenienti da terzi.

Art. 11-*ter*.

Contratti di collaborazione didattica

1. In caso di comprovate esigenze didattiche le facoltà possono proporre l'attivazione di incarichi di collaborazione per l'espletamento di attività integrative o strumentali, qualora non sia possibile sopperire alle attività in questione con personale interno.

2. Le collaborazioni previste al precedente comma sono assegnate attraverso concorso e regolate da contratto di diritto privato a termine, di opera o di opere, che non configura in alcun modo rapporti di lavoro subordinato.

3. I dipartimenti per le attività di cui al comma 1, possono conferire borse di studio di durata almeno annuale finalizzati alla formazione di giovani laureati.

4. Le procedure per l'assegnazione dei contratti e delle borse di studio sono definite con deliberazione del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico.

5. I contratti e le borse di studio di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono sostenuti con fondi del bilancio di Ateneo anche provenienti da terzi.

TITOLO 4

STRUTTURE TECNICHE E AMMINISTRATIVE

Art. 12.

Individuazione e criteri di funzionamento delle Strutture tecniche e amministrative dell'IUAV

1. Le strutture tecniche e amministrative dell'IUAV, *in conformità con i criteri indicati al precedente art. 1, commi 6, 7* e *8*, sono organizzate per divisioni e *aree*, che si articolano in servizi. Il relativo organigramma, nonché le modalità attuative di questo, sono definite dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.

I responsabili delle divisioni e *delle aree* riferiscono al rettore, nonché al direttore amministrativo per quanto *di rispettiva attribuzione*.

2. Allo scopo di fornire adeguato supporto tecnico e amministrativo agli *organi di governo* e alle strutture didattiche e di ricerca, come individuati ai precedenti titoli 2 e 3, per questioni gestionali di particolare complessità e di interesse generale, il consiglio di amministrazione, *su proposta del senato accademico o del direttore amministrativo,* può deliberare la costituzione di centri di servizio speciali, da sottoporre alle dirette dipendenze del rettore *o del direttore amministrativo*, definendone le relative funzioni, le modalità operative e la durata.

L'attivazione di detti centri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'IUAV, non deve comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 12-*bis*.

Sistema bibliotecario e documentale di Ateneo

1. La biblioteca centrale d'Ateneo e tutte le altre strutture bibliotecarie e documentali dell'IUAV costituiscono il sistema bibliotecario e documentale d'Ateneo che persegue le finalità di promuovere e sviluppare, in forme integrate e coordinate, le attività di acquisizione, trattamento, conservazione, produzione e diffusione dell'informazione bibliografica e documentale, di supporto alle attività didattiche e di ricerca svolte presso l'IUAV.

2. Le modalità organizzative e funzionali del sistema bibliotecario e documentale d'Ateneo sono stabilite da apposito regolamento, parte integrante del regolamento generale d'Ateneo, di cui al successivo art. 14, comma 2.

TITOLO 4-*bis*

AMMINISTRAZIONE

Art. 12-*ter*.

Direttore amministrativo

1. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, ad un dirigente, dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, dell'IUAV, o di altra istituzione universitaria, ovvero di altra pubblica amministrazione previo nulla osta da parte di questa; l'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile.

2. Se entro un congruo termine, da stimare in rapporto all'esigenza di corrispondere ai principi di cui al precedente art. 1, commi 6, 7 e 8, a partire dal momento in cui occorra provvedere al conferimento dell'incarico indicato al precedente comma 1, non risulti possibile seguire i criteri ivi previsti, l'incarico stesso è attribuito a persona che abbia svolto attività in organismi pubblici o privati, anche sovranazionali o internazionali, con esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali; nel caso l'incarico è conferito con contratto di diritto privato, ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.

3. La revoca dell'incarico di direttore amministrativo è disposta con atto motivato del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, previa contestazione all'interessato, per gravi irregolarità o inefficienza nello svolgimento delle funzioni connesse all'incarico stesso.

4. Il direttore amministrativo:

a) *determina i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformità con le direttive impartite dal consiglio di amministrazione e pone in essere gli atti di gestione del personale*;

b) *formula proposte al rettore, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di competenza degli organi di governo dell'IUAV*;

c) *cura l'attuazione dei programmi definiti dagli organi sopraindicati*;

d) *è responsabile del funzionamento dell'amministrazione e ne risponde nei confronti di tali organi*;

e) *sovrintende all'attività delle strutture tecniche e amministrative*;

f) *opera, sulla base di specifiche deleghe, conferitegli dal consiglio di amministrazione, per l'assunzione di impegni, nonché per l'indizione e l'aggiudicazione di gare*;

g) *verifica* e coordina l'attività dei dirigenti.

Art. 12-*quater*.

Dirigenza

1. Ai dirigenti competono la gestione finanziaria tecnica e amministrativa, la gestione del personale e l'esercizio della funzione di controllo di esso, l'adozione, se delegata, degli atti che impegnano l'Ateneo verso l'esterno.

2. I dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi prefissati, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

3. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della didattica e della ricerca.

4. *Le funzioni di dirigente sono attribuite a tempo determinato e con possibilità di rinnovo dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, a dipendenti di ruolo in possesso di specifica qualificazione; per obiettive esigenze di servizio dette funzioni possono essere attribuite a dipendenti non in possesso di qualifica dirigenziale nel rispetto dei criteri posti dalla vigente disciplina legislativa al riguardo.*

5. *Nell'impossibilità di provvedere con personale dell'Ateneo ai sensi del precedente comma 4, la funzione di dirigente può, in via eccezionale, qualora la disciplina contrattuale in materia lo consenta, esser ricoperta mediante contratto di diritto privato di durata non superiore a tre anni rinnovabile una sola volta.*

Le funzioni di cui al presente comma possono essere attribuite ad esperti di adeguata qualificazione, con esperienza acquisita nell'esercizio di funzioni dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni o in organismi privati di analoga complessità, conseguendo riconosciuti e apprezzabili risultati.

6. *La revoca delle funzioni dirigenziali è disposta dal consiglio di amministrazione con atto motivato, previa contestazione all'interessato.*

7. *L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso indetto dall'IUAV, ovvero per corso-concorso organizzato anche tra più Atenei sulla base di appositi accordi, per il tramite di scuole di alta formazione riconosciute dal Ministero per la funzione pubblica.*

8. *I requisiti per l'accesso alla qualifica indicata al precedente comma, i procedimenti di selezione, nonché le modalità di composizione delle commissioni giudicatrici sono fissate dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.*

TITOLO 5

ORGANI DI GARANZIA

Art. 13.

Il consiglio di Garanzia

1. Il consiglio di Garanzia raccoglie ed istruisce le istanze proposte da tutte le componenti dell'IUAV in ordine al rispetto delle finalità istituzionali dello stesso e delle norme poste dallo statuto e dai regolamenti di cui al successivo titolo 6, nonché sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Ateneo.

È di specifica competenza del consiglio di Garanzia:

a) intervenire per la tutela di chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi e uffici o singoli, appartengano questi al personale docente o tecnico e amministrativo, convocando i diretti interessati e segnalando disfunzioni ai competenti organi ai fini degli opportuni provvedimenti; il consiglio deve sempre fornire una motivata risposta a coloro che gli si rivolgono;

b) formulare proposte al senato accademico e al consiglio di amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, circa il miglior funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Ateneo, *con particolare riguardo a quelli relativi alla valutazione delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte in relazione alle finalità istituzionali dell'IUAV*;

c) promuovere ogni iniziativa utile per la piena attuazione dei principi di pari opportunità previsti dalla vigente disciplina al riguardo;

d) inviare annualmente al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al senato degli studenti una relazione sull'attività svolta; tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno di un'apposita riunione congiunta del senato accademico, del consiglio di amministrazione e del senato degli studenti.

2. *Il consiglio di Garanzia per espletare le proprie funzioni si avvale degli strumenti ed adotta, nell'ambito delle proprie attribuzioni, tutte le iniziative che ritiene opportune.*

Il presidente del consiglio di Garanzia, o un suo delegato, partecipa a titolo consultivo alle sedute del senato accademico, del consiglio di amministrazione e al senato accademico integrato ai sensi del successivo art. 18.

Il consiglio di Garanzia, o il suo presidente, può richiedere al rettore di convocare in via straordinaria gli organi di governo qualora lo ritenga opportuno.

3. Il consiglio di Garanzia è composto da:

a) un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori;

b) tre rappresentanti degli studenti;

c) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo.

I criteri di individuazione delle rappresentanze di cui alle lettere *a)* e *c)* e le relative procedure di elettorato sono fissate dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.

I criteri di individuazione della rappresentanza degli studenti e le relative procedure di elettorato sono fissate dal regolamento degli studenti di cui al successivo art. 14, comma 3.

Il consiglio di Garanzia stabilisce con propria deliberazione *il regolamento interno, le modalità e i tempi del proprio funzionamento*, le norme e le procedure per l'elezione del presidente da parte dei suoi membri nell'ambito del consiglio stesso.

4. Il consiglio di Garanzia è convocato dal presidente in via ordinaria almeno ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra, ovvero quando ne facciano motivata richiesta un terzo dei suoi membri o almeno il settanta per cento di una delle sue componenti.

TITOLO 5-*bis*

ORGANI DI CONSULENZA E DI CONTROLLO

Art. 13-*bis*.

Il collegio dei revisori dei conti

1. *Il collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa dell'IUAV; i compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono fissate dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo art. 16.*

2. *Il collegio è composto da un presidente, due membri effettivi e due membri supplenti designati dal consiglio di amministrazione tra esperti amministrativo-contabili, su proposta del rettore e da questi nominati con proprio decreto.*

3. *Il collegio dura in carica tre anni finanziari; il mandato conferito ai suoi componenti è rinnovabile.*

TITOLO 5-*ter*

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 13-*ter*.

Nucleo di valutazione di Ateneo

1. L'IUAV adotta, ai sensi della vigente disciplina, un sistema di valutazione interna delle attività di formazione (didattiche e di orientamento) e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa, verificandone, anche mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la produttività, nonché l'efficacia e l'efficienza dei relativi servizi, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione ammnistrativa.

2. Le funzioni di cui al precedente comma sono svolte dal nucleo di valutazione di Ateneo.

Il nucleo determina le metodologie per la valutazione delle attività didattiche, di ricerca, di diritto allo studio e di gestione amministrativa che si svolgono presso l'IUAV, nonché i relativi parametri di riferimento, curandone l'opportuno adeguamento con cadenza almeno annuale.

Il nucleo trasmette i risultati della propria attività agli organi di governo e di gestione dell'Ateneo.

L'IUAV assicura al nucleo autonomia operativa, diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari all'espletamento di dette funzioni, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti prodotti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmette un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, unitamente alle informazioni e ai dati che a detto Comitato il nucleo è tenuto a comunicare a norma di legge.

3. Il nucleo è costituito da cinque componenti di cui almeno due scelti tra studiosi ed esperti, anche in campo non accademico, di comprovata competenza e professionalità in materia di procedure di valutazione e di controlli di gestione.

4. I componenti il nucleo di cui al precedente comma sono nominati con delibera del consiglio di amministrazione su proposta del rettore d'intesa con il direttore amministrativo.

Il consiglio designa altresì tra detti componenti il presidente del nucleo.

5. Il nucleo nella composizione di cui al precedente comma 3 è costituito con decreto del rettore e dura in carica tre anni. Il mandato conferito ai suoi componenti è rinnovabile.

6. L'IUAV assicura al nucleo il supporto tecnico e amministrativo secondo le procedure previste a riguardo dal regolamento generale di Ateneo.

TITOLO 6
AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 14.

Regolamenti di organizzazione

1. L'organizzazione dell'IUAV è disciplinata, in subordine alle norme generali del vigente ordinamento universitario e a quelle poste dallo statuto:

a) dal regolamento generale di Ateneo;

b) dal regolamento degli studenti;

c) dai regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca di cui al precedente titolo 3.

2. Il regolamento generale di Ateneo fissa tutte le norme relative all'organizzazione e alle procedure di funzionamento degli organi di governo di cui al precedente titolo 2, ai criteri di organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca di cui al precedente titolo 3, nonché l'organigramma e le modalità attuative delle strutture tecniche e amministrative di cui al precedente titolo 4.

Esso fissa, altresì, le procedure di elezione degli organi di ogni ordine e grado dell'IUAV e delle rappresentanze in essi presenti, salvo quanto previsto al successivo comma 3.

Il regolamento generale di Ateneo è deliberato dal senato accademico, a norma del precedente art. 6, comma 1, lettera c), ed emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 6, 9, 10 e 11.

3. Il regolamento degli studenti fissa i criteri e le modalità di elezione, convocazione e funzionamento relativi al senato degli studenti di cui al precedente art. 8, nonché quelli relativi alla partecipazione delle rappresentanze studentesche negli altri organi di ogni ordine e grado dell'IUAV, nei quali per legge o per statuto sia prevista la presenza di detta rappresentanza.

Esso è deliberato dal senato *degli studenti*, a norma del precedente art. 8, comma 1, lettera *a), sentito il senato accademico*, ed è emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e trascorsi i termini indicati al precedente comma 2 del presente articolo.

4. I regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca di cui al precedente titolo 3 disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse e nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di Ateneo di cui al precedente comma 2, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture alle quali si riferiscono.

Essi sono deliberati dai consigli di dette strutture, secondo quanto stabilito ai precedenti articoli 10 e 11 ed emanati con decreto del rettore, (...) previo controllo da parte del senato accademico nella forma della richiesta motivata di riesame.

Art. 15.

Regolamenti degli ordinamenti didattici

1. L'ordinamento degli studi dei corsi e delle scuole istituiti presso l'IUAV ai sensi della vigente legislazione sono disciplinati, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 569, rispettivamente:

***a)* dal regolamento didattico di Ateneo;**

***b)* dai regolamenti didattici dei corsi di studio.**

2. Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal senato accademico, a norma del precedente art. 6, comma 1, lettera *e)*, ed è emanato con decreto del rettore con le modalità previste dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11, comma 1.

3. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono deliberati, in conformità con i principi posti dal regolamento didattico di Ateneo di cui al precedente comma 2, dal senato accademico, su proposta delle competenti strutture didattiche in cui detti corsi si svolgono, previo parere delle commissioni paritetiche di cui al precedente art. 10, comma 2, sentito il senato degli studenti.

Art. 16.

Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. L'esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile da parte degli organi di *Governo* e delle strutture dell'IUAV, cui a norma del successivo art. 17 sono demandate le relative attribuzioni e competenze, è disciplinato dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Esso è emanato con decreto del rettore dell'IUAV, su deliberazione del consiglio di amministrazione, secondo quanto stabilito dal precedente art. 7, comma 1, lettera a), nell'osservanza di quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 7, commi 8 e 9.

2. Il regolamento di Ateneo di cui al precedente comma 1 può derogare alle norme del vigente ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, rispettandone comunque i relativi principi.

Art. 17.

Individuazione degli organi e delle strutture dotati di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile

1. Nei limiti e con le modalità di esercizio previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al precedente art. 16 è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa:

a) alle facoltà;

b) ai dipartimenti;

c) ai centri interdipartimentali di ricerca di cui al precedente art. 9, comma 6, alle divisioni e (...) *alle aree* di cui al precedente art. 12, comma 1, *nonché ai centri di servizio speciale di cui allo stesso articolo comma 2*, previa delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

TITOLO 7
NORME FINALI, TRANSITORIE ED ABROGATIVE

Art. 18.

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del senato accademico, integrato ***dal Direttore amministrativo e da due membri per ciascuna delle rappresentanze di cui al precedente art. 6, comma 3, secondo capoverso, designate al loro interno dalle rappresentanze stesse, con le procedure di cui all'art. 6, commi 9, 10 e 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168***, sentiti le facoltà e i dipartimenti, nonché, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti.

Le facoltà ed i dipartimenti, nonché, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti possono sottoporre al senato accademico proposte di modifica del presente statuto.

Art. 19.

Emanazione dello statuto e delle modifiche di esso

1. Lo statuto, nonché le relative modifiche, sono emanati con decreto del rettore dell'IUAV ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9 e 10.

Art. 20.

Entrata in vigore dello statuto e delle modifiche di esso

1. Lo statuto entra in vigore alla data di emanazione del decreto del rettore emesso ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 2.

Le modifiche allo stesso entrano in vigore allo data di emanazione del relativo decreto del rettore di cui al precedente art. 19, comma 1.

***2.** Entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche dello statuto, ai sensi di quanto previsto al precedente comma 1, gli organi di governo dell'IUAV e quelli delle strutture didattiche e di ricerca di cui ai precedenti titoli 2 e 3, nonché il consiglio di amministrazione deliberano le modifiche dei regolamenti di rispettiva competenza di cui al precedente titolo 6 al fine del necessario adeguamento dei relativi dispositivi alle modifiche statutarie stesse*.

3. Per consentire la successione ordinata dei mandati nei vari organi, il mandato del rettore cominciato il 1° novembre 1991, termina il 31 ottobre 1994.

Art. 21.

Inizio dell'anno accademico e di decorrenza dei mandati

1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

2. Tutti i mandati relativi agli organi di governo ed a quelli delle strutture didattiche e di ricerca di cui ai precedenti titoli 2 e 3, nonché al consiglio di Garanzia di cui al titolo 5 hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui i mandati stessi risultano conferiti a norma delle disposizioni poste al riguardo dallo statuto.

Art. 21-*bis*.

Attività didattica del rettore

1. Il rettore e il pro rettore possono avvalersi della facoltà di essere esonerati dall'attività didattica e d'insegnamento per il periodo del loro mandato.

Art. 22.

Validità delle deliberazioni degli organi collegiali

1. L'adunanza degli organi collegiali è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo, salvo deroghe che possono esser previste al riguardo dal regolamento generale di Ateneo di cui al precedente art. 14, comma 2.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tranne che sia altrimenti disposto a norma di legge o di statuto.

3. *Gli assenti aventi diritto a voto deliberativo che abbiano prodotto giustificazione scritta tempestivamente non concorrono alla determinazione del numero legale*.

Art. 22-*bis*.

Assistenti di ruolo e professori incaricati

1. Gli assistenti di ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati stabilizzati di cui alla vigente disciplina sullo stato giuridico della docenza, hanno, finché dette categorie di docenza sussisteranno, a tutti gli effetti le prerogative, rispettivamente dei ricercatori confermati e dei professori di ruolo di seconda fascia.

Art. 23.

Pubblicità delle deliberazioni

1. È garantito a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all'attività dell'IUAV a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 23 e seguenti, secondo le modalità da questa sancite.

Art. 24.

Incompatibilità ed assenze

1. Nessuno può assumere più di un mandato negli organi di ogni ordine e grado, salvo ne sia membro di diritto a norma di legge o di statuto, fatte salve le eccezioni previste dallo statuto stesso.

2. Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze degli organi di cui è membro, per elezione o nomina, senza giustificazione decade dal mandato rivestito.

Art. 25.

Tempo pieno

1. Per l'espletamento delle cariche e dei mandati in tutti gli organi di ogni ordine e grado debbono rispettarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di osservanza del tempo pieno.

Art. 25-*bis*.

Poteri d'ordinanza

1. I presidi di facoltà **(...)** *ed i direttori di dipartimento provvedono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in via provvisoria, in casi straordinari di necessità e di urgenza, con proprio decreto, anche in materia di competenza di altri organi delle relative strutture didattiche e scientifiche a norma del presente statuto, salvo ratifica, entro sessanta giorni dall'emanazione dell'atto in questione, dell'organo competente*.

Art. 26.

(...)

Art. 27.

Norma abrogativa

1. In attuazione dell'art. 33, ultimo comma della Costituzione, fatti salvi i principi stabiliti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché quelli che si desumono dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici universitari, di diritto allo studio, di stato giuridico e di trattamento economico del personale, con l'entrata in vigore dello statuto, sono abrogate, con riferimento alla disciplina dell'esercizio dell'autonomia funzionale dell'IUAV, tutte le disposizioni incompatibili con detti principi, nonché con le norme da esso poste.

TABELLA «A» (*)

ELENCO DELLE FACOLTÀ E DEI CORSI DI STUDIO ISTITUITI PRESSO L'IUAV

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

corsi di laurea:

scienze dell'architettura;

produzione dell'edilizia;

corsi di laurea specialistica:

architettura;

conservazione e restauro dell'architettura;

progettazione urbanistica;

storia dell'architettura.

FACOLTÀ DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

corsi di laurea:

scienze della pianificazione urbanistica e territoriale;

sistemi informativi territoriali;

corsi di laurea specialistica:

pianificazione della città e del territorio;

pianificazione e politiche dell'ambiente;

politiche territoriali;

recupero e manutenzione urbana e territoriale.

FACOLTÀ DI DESIGN E ARTI

corsi di laurea specialistica:

progettazione e produzione delle arti visive;

scienze e tecniche del teatro.

ELENCO DEI DIPARTIMENTI ISTITUITI PRESSO L'IUAV

Dipartimento di costruzione dell'architettura;

Dipartimento di pianificazione;

Dipartimento di progettazione architettonica;

Dipartimento di storia dell'architettura;

Dipartimento di urbanistica.

I corsi di studio sotto elencati, in atto attivati ai sensi degli ordinamenti didattici previgenti il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, saranno disattivati alla conclusione dei relativi cicli di studio da parte degli studenti attualmente iscritti agli stessi e che non abbiano esercitato l'opzione prevista dalla vigente legislazione in favore dei corsi di studio istituiti presso l'IUAV ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2000 e del decreto ministeriale 28 novembre 2000.

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

corsi di laurea:

architettura;

storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali;

corsi di diploma:

edilizia.

FACOLTÀ DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

corsi di laurea:

pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale;

corsi di diploma:

sistemi informativi territoriali.

FACOLTÀ DI DESIGN E ARTI

corsi di diploma:

disegno industriale.

(*) Aggiornata al 5 giugno 2001.

01A6702

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 26 aprile 2001), **coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2001, n. 240** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. *In via transitoria,* fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal titolo II, capo II della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche, *e comunque non oltre il 30 giugno 2002*, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni che regolano i procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, *e comunque non oltre il 30 giugno 2002*, ai medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Il capo II del titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) reca: «Della dichiarazione di adottobilità».

— Si riporta il testo dell'art. 336 del codice civile:

«Art. 336 *(Procedimento)*. — I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero, e quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.

Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato, nei casi previsti dalla legge».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A7271

CIRCOLARI

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 12 giugno 2001, n. **AIPA/CR/30.**

Qualificazione dei «gruppi di monitoraggio» interni alla pubblica amministrazione, ai sensi della circolare 13 marzo 1998, n. AIPA/CR/17.

Alle amministrazioni destinatarie del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39

e, per conoscenza;

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Alla data del 31 maggio 2001, i seguenti gruppi di monitoraggio interni alle pubbliche amministrazioni risultano in possesso dei requisiti prescritti:

1) Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Inail, fino al 18 novembre 2001;

2) Concessionaria servizi informativi pubblici - Consip S.p.a., fino al 18 novembre 2001;

3) Ministero delle finanze, fino al 13 gennaio 2002;

4) Centro tecnico per la rete unitaria della pubblica amministrazione, fino al 9 maggio 2003.

Roma, 12 giugno 2001

Il presidente: ZULIANI

01A6864

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 22 giugno 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8528
Yen giapponese	105,98
Corona danese	7,4531
Lira Sterlina	0,60370
Corona svedese	9,1510
Franco svizzero	1,5168
Corona islandese	89,81
Corona norvegese	7,8600
Lev bulgaro	1,9475
Lira cipriota	0,57458
Corona ceca	33,940
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,88
Litas lituano	3,4104
Lat lettone	0,5425
Lira maltese	0,3952
Zloty polacco	3,3918
Leu romeno	24745
Tallero sloveno	218,1335
Corona slovacca	42,612
Lira turca	1086000
Dollaro australiano	1,6510
Dollaro canadese	1,3002
Dollaro di Hong Kong	6,6516
Dollaro neozelandese	2,0635
Dollaro di Singapore	1,5528
Won sudcoreano	1111,41
Rand sudafricano	6,8554

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A7272

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artrosilene»

Estratto decreto n. 110 del 28 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ARTROSILENE anche nelle forme e confezioni: «50 mg compresse rivestite» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Dompè farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San Martino, 12 - 12/A, c.a.p. 20122, Italia, codice fiscale n. 00791570153:

confezioni autorizzate, numeri AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «50 mg compresse rivestite» 30 compresse AIC n. 024022182 (in base 10) 0QX356 (in base 32); forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A nota: 66»;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in questione, risulta avere un brevetto scaduto di cui è stata titolare o licenziataria, ai sensi del comma 7, art. 36, legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Alfa Wassermann S.p.a. stabilimento sito in Alanno (Pescara) - Italia, contrada Sant'Emidio (produzione completa).

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: ketoprofene sale di lisina 80 mg (pari a ketoprofene 50 mg);

eccipienti: lattosio 120,8 mg; povidone 1,2 mg; silice colloidale anidra 1,2 mg; magnesio carbonato pesante 100 mg; cellulosa microcristallina 15 mg; amido pregelatinizzato 38 mg; crosspovidone 31 mg: magnesio alluminio silicato 46 mg; poliossietilenglicole 6000 2,4 mg; magnesio stearato 6,2 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6248

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketodol»

Estratto decreto NCR n. 270 del 14 maggio 2001

Specialità medicinale: KETODOL nella forma e confezione: «200 mg+25 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare AIC: Alfa Wassermann S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in contrada Sant'Emidio - 65020 Alanno (Pescara) codice fiscale n. 00556960375;

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Alfa Wassermann S.p.a. nello stabilimento sito in Alanno (Pescara);

Confezioni autorizzate: numeri AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10. della legge n. 537/1993:

«200 mg 25 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse AIC n. 028561049 (in base 10) 0V7MNT (in base 32);

classe: «C».

Composizione: una compressa a rilascio modificato contiene:

principio attivo: ketoprofene (nucleo) mg 25, sucralfato (rivestimento) mg 200;

eccipienti: amido di mais, carbossimetilamido, polivinilpirrolidone, talco magnesio stearato, rosso coccimiglia (E 120) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: dolori di varia origine e natura (mal di testa, mal di denti, nevralgie, dolori osteo-articolari e muscolari, dolori mestruali).

Periodo di validità: la validità del prodotto è di tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

Decorrenza efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6249

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vivotif Berna»

Estratto decreto NCR n. 272 del 14 maggio 2001

Specialità medicinale: VIVOTIF BERNA nella forma e confezione: «200 mg (pari a non meno di 2000 milioni di batteri) capsule gastroresistenti» 1 blister da 4 capsule, (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare AIC: Società Istituto sieroterapico Berna r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona n. 39, codice fiscale n. 00190430132.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata da: Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna, nello stabilimento sito in Berna (Svizzera), Rehhagstrasse n. 79.

Confezioni autorizzate, numeri AIC e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«200 mg (pari a non meno di 2.000 milioni di batteri) capsule gastroresistenti» 1 blister da 4 capsule;

n. AIC: 025219066 (in base 10) 0S1MZU (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una capsula (1 dose) contiene:

principio attivo: salmonella typhi ty21a Berna viva, attenuata, liofilizzata non meno di 2.000 milioni;

eccipienti: saccarosio, idrolisato di caseina, lattosio, magnesio stearato, acido ascorbico, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione della capsula: idrossipropilmetilcellulosaftalato (HP-MCP) - 50, dibutilftalato, etilenglicole, dietilftalato, E171, E172, E127, gelatina, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione per via orale, contro la febbre tifoide.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6250

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Timoptol»

Estratto decreto n. 275 del 14 maggio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: TIMOPTOL anche nelle forme e confezioni: «0,25% collirio soluzione», 1 flacone da 3 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus, «0,25% collirio soluzione», 1 flacone da 5 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus, «0,50% collirio soluzione» 1 flacone da 3 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus e «0,50% collirio soluzione» 1 flacone da 5 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus «XE 0,25% di collirio

a rilascio prolungato» 1 flacone da 2,5 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus e «XE 0,50% di collirio a rilascio prolungato» 1 flacone da 2,5 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni n. 6;

produttore: la produzione è effettuata dalla Società Laboratoires Merck Sharp & Dohme - Chibret - Mirabel Plant, Riom Cedex (Francia), il confezionamento può essere effettuato sia dalla Società Laboratoires Merck Sharp & Dohme - Chibret - Mirabel Plant, Riom Cedex (Francia), sia dalla Società Merck Sharp & Dohme B.V. - Haarlem (Olanda), il rilascio dei lotti può essere effettuato sia dalla Società Laboratoires Merck Sharp & Dohme - Chibret, Clemental Plant, 200 Boulevard Etienne Clementel, Clermont - Ferrand, Francia sia dalla Società Merck Sharp & Dohme B.V. - Haarlem (Olanda).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,25% collirio soluzione» flacone 3 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus; A.I.C. n. 024278095 (in base 10) - 0R4X2H (in base 32); classe «C»;

«0,25% collirio soluzione» flacone 5 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus; A.I.C. n. 024278107 (in base 10) - 0R4X2V (in base 32); classe «C»;

«0,50% collirio soluzione» flacone 3 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus; A.I.C. n. 024278119 (in base 10) - 0R4X37 (in base 32); classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione risulta avere un brevetto scaduto di cui è stata titolare o licenziataria, ai sensi del comma 7, art. 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 499;

«0,50% collirio soluzione» flacone 5 ml dosatore oftalmico ocumeter plus; A.I.C. n. 024278121 (in base 10) - 0R4X39 (in base 32); classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione risulta avere un brevetto scaduto di cui è stata titolare o licenziataria, ai sensi del comma 7, art. 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 499;

«XE 0,25% di collirio a rilascio prolungato» 1 flacone 2,5 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus; A.I.C. n. 024278133 (in base 10) - 0R4X3P (in base 32); classe «C»;

«XE 0,50% di collirio a rilascio prolungato» 1 flacone 2,5 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus; A.I.C. n. 024278145 (in base 10) - 0R4X41 (in base 32); classe «C».

Composizione:

1 ml 0,25% di collirio soluzione contiene:

principio attivo: timololo maleato 3,42 mg corrispondenti a 2,50 mg di timololo base;

eccipienti: sodio fosfato monobasico monoidrato 7,21 mg - sodio fosfato bibasico anidro 11,58 mg - benzalconio cloruro (soluzione al 50%) 0,20 mg - acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1,0 ml.

1 ml 50% di collirio soluzione contiene:

principio attivo: timololo maleato 6,83 mg corrispondenti a 5,0 mg di timololo base;

eccipienti: sodio fosfato monobasico monoidrato 5,40 mg - sodio fosfato bibasico anidro 12,06 mg - benzalconio cloruro (soluzione al 50%) 0,20 mg - acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1,0 ml.

1 ml 0,25% di collirio a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: timololo maleato 3,42 mg corrispondenti a 2,5 mg di timololo base;

eccipienti: gomma gellan 6,0 mg - mannitolo 45,0 mg - trometamolo 0,91 mg - Benzododecinio bromuro 0,12 mg - acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1,0 ml.

1 ml 0,50% di collirio a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: timololo maleato 6,83 mg corrispondenti a 5,0 mg di timololo base;

eccipienti: gomma gellan 6,0 mg - mannitolo 40,50 mg - trometamolo 1,82 mg - benzododecinio bromuro 0,12 mg - acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1,0 ml.

Indicazioni terapeutiche delle confezioni di collirio, soluzione: «Timoptol» è indicato in: pazienti con ipertensione oculare, pazienti con glaucoma cronico ad angolo aperto, pazienti afachici con glaucoma, pazienti con angolo stretto e con episodi precedenti di chiusura d'angolo, spontanea o iatrogena, nell'occhio controlaterale in cui sia necessario ridurre la pressione endoculare. Il «Timoptol» è anche indicato come terapia concomitante nel galucoma pediatrico, che sia inadeguatamente controllato con altre terapie antiglaucoma.

Indicazioni terapeutiche delle confezioni di collirio a rilascio prolungato: «Timoptol» è indicato in: pazienti con ipertensione oculare, pazienti con glaucoma cronico ad angolo aperto, pazienti afachici con glaucoma, pazienti con glaucoma secondario (alcuni casi), pazienti con angolo stretto e con episodi precedenti di chiusura d'angolo, spontanea o iatrogena, nell'occhio controlaterale in cui sia necessario ridurre la pressione endoculare.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6251

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zoref»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale n. 190

Società Duncan farmaceutici S.p.a. via A. Fleming, 2 - 37100 Verona.

Specialità medicinale ZOREF:

«125 mg compresse rivestite» 12 compresse AIC n. 026917017;

«250 mg compresse rivestite» 12 compresse AIC n. 026917029;

«500 mg compresse rivestite» 6 compresse AIC n. 026917031;

«125 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml AIC n. 026917043;

«250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 50 ml AIC n. 026917070;

«250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 70 ml AIC n. 026917082;

«250 mg/5ml granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml AIC n. 026917094.

Oggetto provvedimento di modifica:

modifica stampati su richiesta ditta;

modifica schema posologico.

Si autorizza la modifica dello schema posologico e degli stampati con l'inserimento nel RCP (paragrafo 4.2) e nel foglio illustrativo (paragrafo relativo a dose, modo e tempo di somministrazione) della frase:

Gli studi clinici dimostrano l'efficacia di cinque giorni di trattamento nella terapia della tonsillofaringite da streptococco β-emolitico di gruppo A nell'adulto e nel bambino». I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Per la confezione «125 mg compresse rivestite» 12 compresse - AIC n. 026917017, sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata del decreto di riammissione in commercio.

01A6246

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bricanyl»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
specialità medicinale n. 193

Titolare AIC: Astrazeneca S.p.a., palazzo Volta - Via F. Sforza 20089 Basiglio (Milano).

Specialità medicinale: BRICANYL:

«Turbohaler» polv. inalat. 200 dosi 0,5 mg/dose AIC n. 023471028/

Oggetto provvedimento di modifica: estensione delle indicazioni terapeutiche.

Si autorizza, per la specilità medicinale Bricanyl, «l'estensione d'uso in età pediatrica» con conseguente modifica dello schema posologico così come riportato al punto 4.2 Posologia e modo di somministrazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, che si allega al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01E6247

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Euclorina»

Estratto decreto n. 244 del 23 aprile 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Smithkline Beecham S.p.a., con sede in via Zambeletti, Baranzate di Bollate, Milano, con codice fiscale n. 03524320151.

Medicinale EUCLORINA.

Confezioni:

032056018 - polv. solub. 6 bustine 2,5 g;

032056020 - polv. solub. 10 bustine 2,5 g;

032056032 - polv. solub. 100 bustine 2,5 g;

032056044 - «1% soluzione cutanea disinfettante» 1 flacone da 250 ml;

032056057 - «1% soluzione cutanea disinfettante» 1 flacone da 500 ml;

032056069 - «2,5% soluzione cutanea disinfettante» 1 flacone da 250 ml con misurino dosatore;

032056071 - «2,5% soluzione cutanea disinfettante» 1 flacone da 500 ml con misurino dosatore;

032056083 - «2,5% soluzione cutanea disinfettante» 1 flacone da 1000 ml con misurino dosatore.

È ora trasferito alla società: Bracco S.p.a., con sede in via Egidio Folli, 50 - Milano, con codice fiscale n. 00825120157.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6245

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato di rettifica relativo al decreto 19 dicembre 2000 recante: «Modalità di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola e per la vinificazione delle uve di cui all'art. 28, par. 1, regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio».

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 28 maggio 2001, alla pag. 28, seconda colonna, dopo la firma del Ministro Pecoraro Scanio e prima degli estremi di registrazione alla Corte dei conti, deve intendersi riportato come allegato il seguente modello *A:*

«MODELLO *A*

BOLLETTA DI CONSEGNA (*)

Bolletta n. ....

L'obbligato alla distillazione di cui all'art. 28, par. 1 del regolamento (CEE) n. 1493/99 (**) ....
Ha consegnato in data odierna alla distilleria ....
Hl di vino ottenuto da uve da tavola con gradazione alcolometrica effettiva di .... per complessivi gradi alcool ....
Estremi del documento di accompagnamento: ....
....
Estremi della denuncia di produzione (***): ....
....

Data, ...

Il conferente

....

Per la distilleria

....

(*) La bolletta va compilata in 5 esemplari: il primo ed il secondo per il conferente, il terzo per l'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, il quarto per l'Ufficio del comune competente per territorio, il quinto, che costituisce la matrice della bolletta, deve essere custodito agli atti della distilleria.
(**) Indicare le generalità e la ragione sociale.
(***) Indicare, se già presentata, la data e l'ufficio presso cui la denuncia è stata presentata, nonché il quantitativo di vino denunciato».

01A6933

AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Disciplinare per l'attuazione dell'accordo interprofessionale, campagna 2000, per le patate destinate alla trasformazione industriale.

Premesso che le attività collegate all'accordo interprofessionale patate da industria, campagna 2000/2001, si sono concluse nello scorso mese di aprile e considerata l'urgenza di confermare le modalità operative ai soggetti (Associazioni dei produttori, Unioni nazionali e regioni) impegnati alla contrattazione ed al controllo dell'intervento, si sottolinea che tali modalità potrebbero essere oggetto di revisione per la campagna 2001/2002. Eventuali cambiamenti, la cui elaborazione sarà concordata con le parti coinvolte, saranno oggetto di successive comunicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 1.

Obiettivi di trasformazione e modalità di contrattazione

L'accordo interprofessionale per la campagna 2000 per le patate destinate alla trasformazione industriale (allegato 1), stipulato in data 23 marzo 2000 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, produce i propri effetti dalla citata data del 23 marzo 2000 pertanto, per quanti lo hanno sottoscritto, assume valore giuridico e dispone, tra l'altro, le seguenti regole base:

1) il presente accordo interprofessionale rappresenta la seconda annualità del programma triennale avviato nella campagna 1999/2001;

2) l'obiettivo di trasformazione per la presente campagna è quantificato in 120.000 tonnellate;

3) l'istituzione di un fondo nazionale alimentato volontariamente dalla parte agricola e finalizzato alla realizzazione di programmi strategici per il settore;

4) la determinazione ad ogni campagna dei prezzi minimi e di riferimento per le varie «fasce»;

5) le patate oggetto del presente accordo sono prodotte per la trasformazione industriale e non semplicemente compravendute, in quanto l'industria si colloca nella fase di trasformazione di un processo produttivo che è iniziato con la semina e terminerà con la commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate;

6) il pagamento del prodotto da parte delle imprese acquirenti dovrà avvenire mediante assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario e dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro sessanta giorni dal momento della consegna.

Art. 2.

Centri di raccolta

I centri di raccolta saranno gestiti dalle associazioni di produttori al di fuori degli impianti industriali. Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

I centri suddetti debbono essere forniti di bilico possibilmente automatico per le operazioni di pesatura ed opportunamente dislocati in modo da favorire al massimo le operazioni di raccolta ed avvio all'industria del prodotto.

Le associazioni di produttori pataticoli sono incaricate ad esercitare nei centri di raccolta le operazioni specificate nel successivo art. 3.

Le associazioni di produttori devono notificare alle regioni competenti per territorio l'ubicazione dei centri di raccolta ed il giorno di apertura.

Art. 3.

Operazioni demandate alle associazioni di produttori

Per le operazioni relative all'attività del centro di raccolta, le associazioni di produttori dovranno istituire apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla regione competente per territorio, riportante in entrata, le indicazioni relative alle generalità del socio, le quantità e varietà del prodotto conferito in uscita.

Il suddetto registro deve riportare, oltre all'indicazione delle quantità, le caratteristiche qualitative del prodotto conferito nonché gli estremi del documento probante del trasporto (d.d.t.).

Le partite di patate, che sono avviate dai centri di raccolta alle industrie trasformatrici devono essere accompagnate dal documento di trasporto previsto dalla normativa fiscale vigente (d.d.t.) su cui deve essere obbligatoriamente riportato la varietà e la fascia.

Una copia del documento di trasporto così redatto sarà riscontrata da un responsabile dell'impresa stessa e consegnata al vettore per la restituzione al centro di raccolta.

Art. 4.

Accertamento dei conferimenti e delle trasformazioni

Al fine di verificare il corretto andamento delle contrattazioni e della consegna del prodotto alle industrie utilizzatrici, le regioni interessate istituiranno specifici gruppi di accertamento incaricati di esercitare, nel corso della campagna, con cadenza da valutarsi a seconda delle esigenze locali per singole regioni e per le necessità che riterranno opportune, presso le imprese di trasformazione e i centri di raccolta, gli opportuni controlli sul conferimento della materia prima e su ogni altra attività connessa alla contrattazione *de quo* ed alla relativa trasformazione.

Allo scopo di favorire l'attività di controllo da parte degli organismi regionali, le industrie dovranno istituire un registro sul quale saranno annotati i quantitativi di prodotto acquistato nonché i quantitativi di prodotto finito ottenuto.

Le risultanze degli accertamenti effettuati dagli organismi regionali nei centri di raccolta e presso le industrie di trasformazione dovranno essere trasmessi all'A.G.E.A. da parte delle regioni competenti di norma entro trenta giorni a chiusura dei centri di raccolta e a ricevimento del prodotto da parte delle industrie.

Gli organismi regionali dovranno accertare il quantitativo di patate entrate nelle varie industrie di trasformazione nonché i quantitativi di prodotto ottenuto da tale trasformazione.

Tali risultanze sono necessarie al fine dell'erogazione del contributo spettante alle associazioni dei produttori.

Art. 5.

Contratti

I contratti devono essere stipulati utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante dell'accordo e debbono prevedere la vendita diretta del prodotto, dalle associazioni dei produttori alle industrie di trasformazione.

Sono oggetto degli aiuti previsti dall'accordo solo i contratti stipulati entro i termini previsti dall'accordo interprofessionale in argomento, che riguardino le quantità ripartite tra le associazioni dei produttori come risulta dal prospetto allegato all'accordo.

Copie dei contratti e delle eventuali cessioni dovranno essere inviate, a cura delle associazioni venditrici, al Ministero per le politiche agricole e forestali - Direzione generale produzioni agroalimentari e forestali, all'A.G.E.A., agli assessorati regionali competenti per territorio, alle Unioni nazionali dei produttori (UNAPA e Italpatate) ed alle associazioni nazionali di categoria delle aziende di trasformazione, sia privati che cooperative.

Le singole imprese di trasformazione informeranno, almeno dieci giorni prima dell'inizio della trasformazione, gli assessorati dell'agricoltura competenti per territorio.

Art. 6.

Dichiarazione delle associazioni dei produttori

Le associazioni dei produttori pataticoli dovranno comunicare, con cadenza mensile, alle rispettive Unioni, i quantitativi di patate, suddivisi per fasce di qualità, consegnati ad ogni singola industria.

Inoltre le medesime associazioni dovranno inviare, a fine campagna, all'A.G.E.A. e alle rispettive Unioni, una dichiarazione sostitutiva di notorietà, firmata dal legale rappresentante, che attesti il pagamento dei prezzi di cui all'art. 3 dell'accordo interprofessionale ai propri associati.

Art. 7.

Contenuto della domanda di concessione del contributo

La domanda di contributo da indirizzare all'A.G.E.A. deve recare indicati il nome e l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento.

La domanda deve altresì essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, attestante anche il pieno e libero esercizio dell'attività commerciale, con data di emissione non superiore ai sei mesi;

b) dichiarazione regionale attestante la validità del riconoscimento dell'associazione dei produttori;

c) certificazione antimafia richiesta nei tempi e nei modi previsti per legge a cura degli interessati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) indicazione dei quantitativi di patate contrattati e consegnati alle varie industrie di trasformazione, suddivisi per fasce;

e) copie delle fatture debitamente quietanzate dall'associazione venditrice, dalle quali risulti che la stessa abbia ottenuto un prezzo pari almeno a quelli indicati, a seconda della scelta contrattuale e della destinazione delle patate, di cui all'art. 3 dell'accordo interprofessionale;

f) una dichiarazione con la quale l'associazione attesta che il trasformatore le ha pagato un prezzo pari almeno ai prezzi definiti nell'art. 3 dell'accordo;

g) i documenti di trasporto previsti nel precedente art. 3, debitamente controfirmati e timbrati dall'associazione e dall'industria;

h) certificazione della regione in ordine alle risultanze dei controlli di cui all'art. 4 del presente disciplinare presso i centri di raccolta e l'industria trasformatrice;

i) certificato rilasciato dall'unione di appartenenza attestante l'avvenuto pagamento del prezzo di cui all'art. 3 dall'associazione dei produttori ai propri associati.

L'A.G.E.A. provvederà alla liquidazione del contributo alle associazioni dopo il completamento delle operazioni di trasformazione relative ai contratti con le stesse industrie.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Parte integrante dell'accordo interprofessionale patata 2000

Il giorno 23 marzo 2000 presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, le Unioni nazionali dei produttori di patate UNAPA e ITALPATATE, le Associazioni di categoria degli industriali (AIIPA) e ANICAV con la partecipazione delle organizzazioni professionali Coldiretti, CIA e Confagricoltura, hanno sottoscritto l'accordo interprofessionale per le patate destinate alla trasformazione industriale per la campagna 2000 nel quale viene fissato un obiettivo di trasformazione di 120.000 tonnellate, nei limiti delle quantità ripartite dalle Unioni nazionali tra le Associazioni Produttori aderenti.

In ordine a quanto sopra e al fine di permettere l'applicazione delle azioni previste dal piano nazionale di intervento nel settore pataticolo ed in particolare le azioni relative all'adeguamento delle infrastrutture, alla razionalizzazione della fase commerciale, al miglioramento tra fase produttiva ed industriale nonché azioni per il potenziamento dell'associazionismo, l'AIMA (ora A.G.E.A.) corrisponderà direttamente:

1) alle associazioni dei produttori agricoli:

a) la somma di lire 39/kg per le Associazioni dei produttori situate nel nord Italia e di lire 45/kg per le Associazioni dei produttori situate nel centro- sud Italia al fine di garantire l'applicazione dell'accordo per i quantitativi sopra riportati e migliorare le caratteristiche qualitative del prodotto attraverso un'assistenza diretta alla produzione.

b) la somma di lire 17/kg come sostegno ai centri di raccolta e sosta temporanea del prodotto in attesa della consegna all'industria.

Per ciascuno degli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* le Associazioni dei produttori riconosciute presenteranno all'esame dell'AIMA (ora A.G.E.A.) un programma operativo.

2) alle Unioni:

a) la somma di lire 6/kg per l'attività di contrattazione e di coordinamento dell'accordo interprofessionale relativo alla cessione di patate alle industrie di trasformazione.

b) la somma di lire 4/kg per l'attività di certificazione di conformità all'accordo nazionale dei contratti stipulati tra le Associazioni dei produttori e le industrie di trasformazione.

Tale attività verrà effettuata dalle Unioni nazionali alle quali le singole Associazioni aderiscono;

c) la somma di lire 3/kg per la gestione delle attività di sperimentazione e moltiplicazione di varietà specifiche per l'industria di trasformazione.

Per gli interventi di cui al punto 2, le Unioni nazionali riconosciute delle Associazioni dei produttori presenteranno all'esame dell'AIMA (ora A.G.E.A.) un programma operativo congiunto, d'intesa con il MIPAF per le azioni di cui al punto 2 lettera *c)*.

3) al Fondo di cui all'art. 5 dell'accordo interprofessionale:

La somma di lire 3 al kg, al fine di favorire la costituzione del fondo stesso. Per la definizione ed il controllo dei programmi previsti all'art. 1, punto 3 del disciplinare per l'attuazione dell'accordo interprofessionale per la campagna 2000, sarà prevista la partecipazione del MIPAF, che avrà altresì il compito di valutare nel suo complesso la corretta attuazione dell'accordo.

Tale fondo si avvarrà di un versamento operato dalla parte agricola, finalizzato alla realizzazione di programmi per lo sviluppo del settore da concordare con il MIPAF, sentita la parte industriale, nel quadro delineato dal Piano Pataticolo nazionale per le patate da industria.

Per la gestione di questi fondi nazionali la parte agricola è autorizzata al prelevamento delle somme accantonate, previa autorizzazione del MIPAF;

4) al Fondo comune delle due Unioni: la somma di lire 1/kg, per finanziare l'attività dell'osservatorio economico del Centro di Documentazione per la Patata (CEPA)prevista all'art. 4 dell'accordo interprofessionale.

ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER LA CAMPAGNA 2000 PER LE PATATE DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE.

Nella sede del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, alla presenza del Ministro prof. Paolo De Castro, vista la legge sugli accordi interprofessionali del 16 marzo n. 88, tra l'Unione nazionale delle Associazioni pataticole UNAPA e l'ITALPATATE da una parte e L'A.I.I.P.A. e A.N.I.C.A.V., in rappresentanza delle industrie di trasformazione dall'altra, con l'assistenza delle Organizzazioni agricole professionali (Coldiretti, Confagricoltura, CIA) e alla presenza delle Associazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo;

Considerando che nell'attuale scenario internazionale della trasformazione industriale delle patate destinate all'alimentazione umana, per consentire all'agricoltura e all'industria italiana di portarsi ad un livello europeo è di primaria importanza che l'Accordo interprofessionale si mantenga nella logica di una programmazione poliennale.

Si conviene che:

1) il presente accordo interprofessionale rappresenta la seconda annualità del programma triennale 1999/2001, che si propone di incrementare, al termine di tale periodo, i quantitativi di patate avviate alla trasformazione industriale, almeno del 30% rispetto al quantitativo previsto per l'anno 1998;

2) l'obiettivo di trasformazione per la presente campagna è quantificato in 120.000 tonn., ipotizzando quello per la campagna 2001 in 130.000 tonn.;

3) l'istituzione di un fondo nazionale alimentato volontariamente dalla parte agricola finalizzato alla realizzazione di programmi strategici per il settore gestito dalle Unioni nazionali, secondo le indicazioni delle Associazioni dei produttori aderenti.

Si conviene pertanto:

il presente accordo per la campagna 2000 per le patate destinate alla trasformazione industriale, in uscita dai centri di raccolta predisposti per la fornitura all'industria.

Le patate oggetto del presente accordo, sono prodotte per la trasformazione industriale e non semplicemente compravendute, in quanto l'industria si colloca nella fase di trasformazione di un processo produttivo che è iniziato con la semina e terminerà con la commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate.

Art. 1.

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

Le Associazioni Industriali di categoria stipulano il presente Accordo Interprofessionale in nome e per conto delle Aziende di trasformazione ad esse aderenti ed in nome e per conto di quelle aziende non aderenti, ma che hanno loro conferito delega scritta.

Art. 2.

Con il presente accordo le parti convengono che saranno stipulati tra le Associazioni dei produttori riconosciute e le Imprese acquirenti, contratti di trasformazione per complessive tonn. 120.000 di patate.

La stipula dei contratti avverrà con il sistema della vendita diretta e utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante del presente accordo (allegato 2).

I contratti dovranno essere stipulati entro il 31 maggio 2000.

Qualora dalla verifica della contrattazione risultasse non collocata parte della materia prima oggetto dell'obiettivo nazionale di trasformazione, ed emergessero quantitativi contrattati eccedenti la ripartizione per Associazione di produttori o quantitativi contrattati da singole Associazioni inferiori a quelli assegnati, con la mediazione dell'UNAPA e dell'ITALPATATE, si dovrà provvedere a ripartire tali quantitativi già contrattati fra le altre Associazioni dei produttori che dispongano ancora di prodotto, nel rispetto delle necessità delle industrie acquirenti. Le stesse provvederanno a prorogare i termini di contrattazione fino al 31 luglio 1999 al fine di conoscere l'andamento stagionale ed evitare errori di valutazione quantitativa.

Art. 3.

Opzione 1

Tenuto conto della riduzione dei prezzi delle patate da seme tornati ai valori della campagna 1998, le parti contraenti possono concordare il prezzo di cessione delle patate al momento della contrattazione, ad un livello uguale o superiore di un prezzo indicativo di 225 lire/kg per la fascia *A*, 200 lire/kg per la fascia *B* più eventuale opzione bonus e malus e 165 lire/kg per la fascia *B*1.

In questo caso le parti si impegnano a rispettare i contratti sia per i prezzi che per i quantitativi concordati.

Opzione 2

Le parti prendono in considerazione l'andamento di mercato delle patate al momento della scavatura per arrivare a definire il prezzo finale.

In questo senso nei contratti si farà riferimento al prezzo indicativo (di cui all'opzione 1) rispetto al quale il prezzo di mercato può risultare superiore od inferiore.

A seconda dell'andamento di mercato, per le fasce *A*, *B* e *B*1 si procederà come segue:

se il prezzo di mercato è maggiore del prezzo indicativo, il 50% della differenza tra i due prezzi si aggiungerà al prezzo indicativo;

se il prezzo di mercato è inferiore al prezzo indicativo, il 50% della differenza tra i due prezzi si diminuirà dal prezzo indicativo.

Tuttavia, considerato che i costi variabili medi per coltivare 1 ettaro di patate si aggirano intorno ai 6 milioni di lire, con una resa media per ettaro di 400 quintali, essendo il costo di produzione medio di 135 lire/kg, le parti convengono che se il prezzo di mercato scende sotto tale limite il prezzo di cessione delle patate sarà calcolato sulla base della differenza tra il prezzo indicativo e tale costo di produzione medio. In questo caso il prezzo di cessione per la fascia A non potrà essere inferiore a 185 lire/kg, per la fascia *B* a 175 lire/kg e per la fascia B1 a 150 lire/kg.

Per la determinazione del prezzo di mercato, le parti faranno riferimento al prezzo di volta in volta individuato dall'osservatorio economico del CEPA, di cui all'art. 4, entro un periodo di tempo non superiore ad un mese dalla raccolta. Gli eventuali aumenti di prezzo riscontrati determineranno un aumento pari almeno al 50% dell'aumento del prezzo stesso.

FASCIA *C*

Per il prodotto non adatto qualitativamente alle fasce precedenti, ma idoneo all'ottenimento di derivati ad uso alimentazione umana di cui alle norme di qualità della fascia *C* (allegato 5), il prezzo di cessione viene fissato in lire 60/kg.

Il prodotto utilizzabile con la fascia *C* non può superare il 20% dell'obiettivo di trasformazione nazionale,

Tali prezzi si intendono per merce alla rinfusa franco centro di raccolta.

Le parti potranno convenire in contratto che la consegna all'industria sia disciplinata in maniera diversa, restando fermo che qualora vengano resi servizi aggiuntivi preventivamente concordati in contratto questi saranno a carico dell'industria.

I pagamenti dovranno essere resi tramite assegni circolari non trasferibili o bonifico bancario.

Art. 4.

Per consentire una corretta determinazione del prezzo da corrispondere ai produttori, in caso di applicazione dell'opzione 2 prevista al precedente articolo, viene conferito l'incarico all'osservatorio economico del CEPA (Centro di documentazione per la patata), per la rilevazione settimanale dei prezzi nelle regioni di provenienza dei tuberi da destinare alla lavorazione industriale.

Art. 5.

La parte venditrice è autorizzata al versamento fino ad un massimo di lire 3 al kg al fondo nazionale di cui al punto 3 della premessa.

Art. 6.

Nell'ambito delle obbligazioni assunte dai contraenti, nei termini dei calendari di consegna:

La parte acquirente si impegna a:

1) ritirare la totalità del prodotto contrattato, che risponda alle norme di qualità concordate entro i termini pattuiti nel contratto e nel rispetto dei calendari di consegna;

2) pagare per i quantitativi ritirati il prezzo fissato secondo le modalità contrattuali.

La parte agricola si impegna a:

1) consegnare tutto il prodotto contrattato che risponda alle norme di qualità concordate come da allegati 3, 4, 5, entro i termini pattuiti nel contratto.

Art. 7.

Per il prodotto oggetto del presente accordo, sono definite le norme di qualità che verranno qui allegate (allegati 3, 4, 5).

Il verificarsi di eventi eccezionali tali da non consentire la consegna o il ritiro del prodotto, dovranno essere comunicati nel momento in cui questi vengono rilevati alla controparte con il mezzo scritto più veloce.

Le modalità e i tempi di consegna saranno concordati tra le parti contraenti.

Qualora alla data prevista, concordata secondo le modalità del terzo comma del presente articolo, l'acquirente non ritirasse il prodotto contrattato, o il venditore non consegnasse secondo contratto, la parte venditrice o compratrice potrà fare verificare immediatamente dal collegio arbitrale di cui all'art. 11 i mancati ritiri o consegne.

Nel caso che il collegio arbitrale accertasse l'inadempienza dell'acquirente, oppure l'inadempienza della parte venditrice, alla parte lesa sarà dovuta una somma, a titolo di penale, pari al 10% del prezzo di contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore, derivato da acquisto «in perdita» o «in sostituzione». Per la parte acquirente detto importo costituirà prova certa di pagamento anticipato a valere sul dovuto.

Tale penale decade se interviene esplicito accordo tra le parti.

Ferme restanti le condizioni sopra indicate, la parte venditrice potrà proporre altre varietà alternative, in accordo con l'acquirente, anche tramite cessione parziale di contratto.

Art. 8.

All'atto della partenza dal centro di raccolta la parte venditrice preleva e certifica un campione rappresentativo della partita.

Il controllo del prodotto ricevuto verrà effettuato secondo la seguente prassi:

per le patate entrate in stabilimento fino alle ore 12, il controllo dovrà essere effettuato nel corso della stessa giornata;

per le patate entrate in stabilimento dopo le ore 12, il controllo dovrà essere effettuato entro le ore 12 del giorno successivo.

In caso di non rispondenza alle specifiche qualitative e quantitative previste e con l'esclusione di una variazione di percentuale dell'1% in più o in meno sulla quantità indicata in bolla, la parte acquirente informa, con il mezzo di comunicazione più rapido, la parte venditrice sull'entità del peso, della tara e della sostanza secca.

La parte venditrice deve comunicare entro quattro ore la mancata accettazione dei controlli.

Qualora non fosse stato raggiunto un accordo fra le parti, si procederà ad un ulteriore prelievo ed al controllo, presso lo stabilimento, di un campione in contraddittorio fra le parti stesse, che farà testo per l'esito della controversia in atto e per l'accettazione o meno della merce.

Se una partita di prodotto è contestata e le parti non si accordano, la questione è rimessa, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 88 del 1988, entro tre giorni, alla decisione di un perito da richiedersi all'ufficio del delegato nazionale RUCIP.

Le spese di perizia saranno a carico della parte perdente.

Art. 9.

Il pagamento del prodotto avviene in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla fatturazione settimanale.

Qualora l'acquirente non rispettasse i suddetti termini, sarà dovuto al venditore, per il ritardo, un interesse pari all'1% al mese, per tutto il periodo di mora. Il pagamento dell'interesse avverrà contestualmente al saldo comprensivo degli interessi maturati in aggiunta al prezzo convenuto.

In fattura andranno evidenziate le quantità, le qualità ed i prezzi relativi alle partite di prodotto consegnate.

Art. 10.

Sono istituiti, obbligatoriamente, centri di raccolta in cui concentrare e controllare fisicamente il prodotto da avviare alla trasformazione; i centri saranno gestiti dalle Associazioni dei Produttori al di fuori degli impianti industriali.

Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da Associazioni o Cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

Art. 11.

Per la soluzione delle eventuali controversie che possano sorgere durante l'esecuzione dei contratti, le parti, ferme restanti le vigenti disposizioni di legge in materia contrattualistica, possono scegliere di rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale. Esso è formato da tre membri dei quali uno è scelto dalla parte industriale, uno dalla parte agricola ed il terzo scelto tra persone di comprovata capacità professionale, comprese nell'elenco disponibile presso le Unioni e l'A.I.I.P.A.

Il collegio arbitrale dovrà formulare il suo giudizio entro tre mesi dalla richiesta.

Art. 12.

Le industrie di trasformazione corrisponderanno alla Associazione di industriali firmataria del presente Accordo a cui aderiscono, o a cui hanno dato delega per la firma, la somma di lire 0,75 per chilogrammo di patate, a titolo di assistenza contrattuale.

Un pari importo verrà corrisposto dalle industrie di trasformazione, per lo stesso motivo, alle Associazioni dei produttori con cui hanno stipulato contratti.

La suddetta quota non va portata in detrazione del prezzo di cui all'art. 3.

Art. 13.

Il presente accordo è depositato a cura delle Unioni dei Produttori pataticoli presso il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, nonché presso gli Assessorati all'agricoltura e all'industria delle regioni interessate.

I contratti di coltivazione e vendita, saranno depositati a cura dei venditori, entro quindici giorni dalla stipula, presso gli Assessorati all'agricoltura delle regioni interessate, presso il MIPAF, l'AIMA in liquidazione e le Associazioni industriali di categoria, firmatarie del presente accordo, a cui aderiscono, o a cui hanno dato delega per la firma le industrie acquirenti.

Inoltre, saranno inviati all'Unione Nazionale a cui aderisce l'Associazione di Produttori venditrice.

ALLEGATO 1

Elenco delle associazioni, riconosciute e aderenti ad UNAPA:

ASSO.PA (Bologna);
AS.PRO.PAT. (Alessandria);
ASSO.PATATA (Napoli);
LA SILA (Cosenza);
A.P.P.A. (Verona);
A.M.P.P. (L'Aquila);
A.P.P.A.L. (Viterbo);
A.L.PRO.PAT. (Milano);
ASSO.NA.PA. (Napoli);
Associazione tra produttori di patate della provincia di Bari (Bari).

Elenco delle associazioni, riconosciute e aderenti ad ITALPATATE:

A.P.P.E. (Bologna);
A.A.P.P. (Salerno);
A.P.C. (Napoli);
A.P.P. CENTRO ITALIA (Viterbo);
REGINA (Caserta);
SILANPATATE (Cosenza);
A.P.A.M. (Campobasso);
A.R.P.A.S. (Sardegna);

Elenco delle associazioni, riconosciute e momentaneamente non aderenti ad Unioni nazionali: FUCENTINA (L'Aquila)

Elenco delle Associazioni riconosciute entro il 31 maggio 2000.

ALLEGATO 2

CONTRATTO DI TRASFORMAZIONE PATATE

CAMPAGNA 2000

Data

N. contratto .... Codice ditta ....
tra il .... legale rappresentante dell'Associazione .... con sede amministrativa in ....
tel. .... partita I.V.A. .... aderente all'Unione Nazionale ...., produttore-venditore da una parte e la ditta .... con sede sociale in ....
e stabilimento in .... via ....
n. .... tel. ....

partita I.V.A. ...., che dichiara di essere associata o di designare l'associazione di categoria ....
acquirente dall'altra, si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'associazione si impegna a consegnare per la campagna 2000/01 tutto il prodotto oggetto del presente contratto.

Tonn. .... patate di cui alla fascia *A* all. n. ....
Tonn. .... patate di cui alla fascia *B* all. n. ....
Tonn. .... patate di cui alla fascia *B*1 all. n. ....
Tonn. .... patate di cui alla fascia *C* all. n. ....

Il prodotto consegnato dovrà corrispondere alle norme di qualità prescritte per le patate destinate alla trasformazione industriale nel rispetto del seguente calendario di consegne: ....
....

L'industria di trasformazione assume l'obbligo:

a) di ritirare tutti i quantitativi di prodotto oggetto del presente contratto, conformi alla normativa di qualità di cui agli allegati 3, 4 e 5;

b) di ritirare il prodotto entro le date convenute: ....
....

Art. 2.

L'Associazione di produttori venditrice dovrà collaborare con l'industria acquirente, al fine di arrivare, con l'aiuto tecnico della stessa, al miglior risultato nell'interesse comune.

Dovranno essere messi a disposizione dell'acquirente dati riguardanti località, n. di ettari investiti per varietà, relativi alle patate oggetto del presente contratto e l'industria sarà autorizzata a visitare per mezzo dei suoi tecnici, ed in accordo con l'associazione di produttori venditrice, in qualsiasi momento, le colture ed a controllarne lo stato vegetativo e sanitario.

Art. 3.

Il prezzo viene concordato come segue: ....
....

Il prezzo di cui sopra è convenuto per il prodotto reso .... su camion, rinfusa, al netto di IVA, fatto salvo quanto previsto dalle norme di qualità allegate all'accordo.

Art. 4.

La parte venditrice si riserva il diritto di richiedere idonee garanzie fidejussorie o fissare come forma di pagamento quella del bonifico bancario irrevocabile, con valuta a sessanta giorni dalla data della fattura, a carico degli acquirenti nei confronti dei quali esistano elementi probanti (contratti o accordi effettivamente sottoscritti dalle parti) che dimostrino una loro passata inosservanza anche parziale dei pagamenti previsti dalle modalità contrattuali.

Art. 5.

Modalità di pagamento: fatturazione settimanale, sessanta giorni data fattura in un'unica soluzione.

Art. 6.

Condizioni particolari aggiuntive: ....
....

Le parti concordano che il mancato pagamento dei servizi resi comporta la lesione del prezzo contrattato. Per quanto non altro specificato e previsto dal presente contratto valgono le norme minime stabilite dall'accordo interprofessionale per le patate, stipulato presso il MIPA il ...., quelle in materia di compravendita regolate dal codice civile, nonché quelle relative alla disciplina fiscale e tributaria.

Art. 7.

Il presente contratto deve essere compilato in ogni sua parte e sarà valido soltanto al momento della firma dell'accordo interprofessionale in sede ministeriale.

p. l'Associazione

....

p. l'Industria

....

ALLEGATO 3

NORME DI QUALITÀ PER PATATE DA INDUSTRIA

FASCIA *A*.

Prodotto con calibro: da 40 mm a 80 mm.

Destinazione: trasformazione industriale per l'alimentazione umana (chips).

Varietà: quelle concordate fra le parti e provviste delle caratteristiche sopra riportate, in partite omogenee per varietà.

Caratteristiche organolettiche: gusto e odore tipici delle varietà concordate.

Caratteristiche chimico-fisiche:

residuo secco: minimo 21% con oscillazione di più o meno 0,5%.

Per ogni decimo di punto in più oltre il 21,5% e fino ad un massimo di 23,5% (23% fino al 30/06): + L. 2/kg per ogni decimo di punto.

Per partire con sostanza secca inferiore ai limiti qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore;

zuccheri riduttori: da 0 a 1 per mille (metodo test-tape).

CARATTERISTICHE FISICHE:

Limiti di accettabilità:

a) patate con calibro diverso dal convenuto 5% in peso;

b) lesioni meccaniche non più profonde di 3 mm 3% in peso;

c) patate con macchie sottocutanee che non eccedono 1 cm di diametro e 5 mm di profondità 5% in peso;

d) lesioni da animali e/o insetti e/o funghi, non più profonde di 3 mm 2% in peso;

e) scabbia superficiale estesa a più di un quarto della superficie del tubero 3% in peso;

f) tuberi con guasto 2% in peso;

g) i tuberi debbono essere asciutti in superficie, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali e debbono essere di consistenza compatta;

h) debbono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge;

i) sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati ed i corpi estranei.

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita (3% franchigia fissa a carico dell'acquirente).

Il prodotto che presenta incrostazioni terrose, tali da non consentire la pelatura, va considerato tara.

In via sperimentale, per la campagna 2000, a cura delle AP si procederà alla verifica del calore attraverso una prova di friggitura, dal numero dei tuberi per kg intendendo accettabili valori da 7 a 9. Inoltre si procederà, di comune accordo, alla sperimentazione di nuove varietà adatte alla fascia *A*.

ALLEGATO 4

NORME DI QUALITÀ PER PATATE DA INDUSTRIA

FASCIA *B*.

Prodotto con calibro: inferiore a 45 mm e superiore a 45 mm.

Destinazione: trasformazione industriale per l'alimentazione umana.

Varietà: quelle concordate fra le parti e provviste dellle caratteristiche sottoriportate, in partite omogenee per varietà.

Caratteristiche organolettiche: gusto e odore tipici delle varietà concordate.

Caratteristiche chimico-fisiche:

residuo secco: minimo di 20% con oscillazioni di più o meno di 1,0% dall'inizio del ritiro al 30/06 il residuo secco minimo è di 19,5% più o meno 1,0%.

Per ogni decimo di punto in più, oltre il 21% (il 20,5% fino al 30/06) e fino ad un massimo del 22% (21,5% fino al 30/06): + £.0,5/Kg per ogni decimo di punto.

In casi eccezionali dovuti a sfavorevole andamento stagionale, si può accettare anche un residuo secco minimo pari a 20% con oscillazioni in meno di 1,5%.

Per partite con sostanza secca inferiore o superiori ai limiti qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore;

zuccheri riduttori: da 0 a 1 per mille (metodo test-tape).

CARATTERISTICHE FISICHE:

Limiti di accettabilità:

a) lesioni meccaniche non più profonde di 3 mm 3% in peso;

b) patate con macchie sottocutanee che non eccedono 1 cm di diametro e 5 mm di profondità 5% in peso;

c) lesioni da animali e/o insetti e/o funghi, non più profonde di 3 mm 2% in peso;

d) scabbia superficiale estesa a più di un quarto della superficie del tubero 3% in peso;

e) tuberi con guasto 2% in peso;

f) i tuberi debbono essere asciutti in superficie, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali e debbono essere di consistenza compatta;

g) debbono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge;

h) sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati ed i corpi estranei.

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita (3% franchigia fissa a carico dell'acquirente).

In alternativa a quanto stabilito nei punti da *a)* ad *e)*, è possibile valutare le partite secondo le seguenti modalità.

Su un campione di 100 tuberi controllati si applica il prezzo base quando sono presenti da 26 a 30 tuberi con qualsiasi macchia.

Sono previsti i seguenti bonus e malus:

da 00 a 10 tuberi con qualsiasi macchia bonus di L. + 25 per kg;

da 11 a 20 tuberi con qualsiasi macchia bonus di L. + 15 per kg;

da 21 a 25 tuberi con qualsiasi macchia bonus di L. + 5 per kg;

da 26 a 30 tuberi con qualsiasi macchia prezzo base;

da 31 a 35 tuberi con qualsiasi macchia malus di L. – 5 per kg;

da 36 a 40 tuberi con qualsiasi macchia malus di L. – 10 per kg;

oltre i 40 tuberi macchiati, la partita non è accettabile.

Inoltre può essere concordato di pagare il prodotto in funzione del numero dei tuberi presenti in un campione di 10 Kg secondo la seguente tabella:

da 44 a 49 tuberi bonus di L. + 25 per kg;

da 50 a 55 tuberi bonus di L. + 20 per kg;

da 56 a 60 tuberi bonus di L. + 10 per kg;

da 61 a 66 tuberi prezzo base;

da 67 a 71 tuberi malus di L. – 5 per kg;

da 72 a 77 tuberi malus di L. – 10 per kg.

Per partire con oltre 77 tuberi è previsto l'accordo tra le parti.

Il prodotto che presenta incrostazioni terrose, tali da non consentire la pelatura, va considerato tara.

Il metodo da seguire per la valutazione delle partite sarà definito al momento della contrattazione.

ALLEGATO 5

NORME DI QUALITÀ PER PATATE DA INDUSTRIA

FASCIA *C*.

Ogni fornitura deve essere costituita da prodotto:

1) della stessa varietà e provenienza, se consegnato sfuso; con l'indicazione della varietà e provenienza dei singoli lotti se consegnato in contenitori;

2) sano, mercantile, asciutto, privo di alterazioni patologiche e di malattie evolutive, nonché di lesioni profonde;

3) con assenza di materiali estranei (zolle, sassi, terra, ecc.);

4) con residuo secco minimo del 19% più o meno 0,5% accertato con metodo idrometico. Per partire con valori inferiori si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore, tenendo presente che un punto di sostanza secca corrisponde mediamente all'8/10% di peso;

5) esente da odori e sapori anomali e con residui chimici entro la norma. I limiti di accettabilità dei punti 1), 2), 3) sono così stabiliti:

tuberi di cui al punto 1) 5% in peso;

tuberi di cui al punto 2) 5% in peso;

materiali estranei di cui al punto 3) 3% in peso.

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita.

La franchigia totale è fissata al 3%.

01A6612

Disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate da consumo prodotte in Italia nel 2000

Premesso che le attività collegate all'ammasso privato, campagna 2000/1, si sono concluse nello scorso mese di aprile e considerata l'urgenza di confermare le modalità operative ai soggetti (Associazioni dei produttori, Unioni nazionali e regioni) impegnati alla contrattazione ed ai controlli dell'intervento, si sottolinea che tali modalità potrebbero essere oggetto di revisione per la campagna 2001/2002. Eventuali cambiamenti, la cui elaborazione sarà concordata con le parti coinvolte, saranno oggetto di successive comunicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 1.

Al fine di ottimizzare l'immissione delle patate comuni da consumo sul mercato in funzione dell'effettiva domanda e per un opportuno sostegno dei prezzi sono concessi aiuti al magazzinaggio privato delle patate comuni da consumo a favore dei produttori italiani che abbiano sottoscritto gli impegni di ammasso di cui al successivo art. 3 e li abbiano trasmessi all'A.G.E.A. entro il 30 giugno 2001.

Le associazioni dei produttori richiedenti tale aiuto debbono sottoscrivere ed inoltrare le istanze all'A.G.E.A. entro il 30 giugno 2001.

Art. 2.

Oggetto dell'aiuto sono esclusivamente le patate comuni da consumo di qualità sana leale e mercantile avente per destinazione l'uso umano diretto con esclusione della destinazione industriale nell'ambito dell'accordo interprofessionale e la vendita come patate da seme, prodotte in Italia nella campagna 2000; conservate in magazzini frigoriferi tecnologicamente attrezzati o comunque dotati di sistemi di circolazione forzata dell'aria, di controllo della temperatura e dell'ambiente onde garantire il mantenimento delle caratteristiche qualitative intrinseche del prodotto; ripartiti per regione o provincia autonoma, secondo i quantitativi che verranno stabiliti in accordo con le Unioni nazionali, tenuto conto della reale possibilità di stoccaggio in magazzini aventi le caratteristiche di cui sopra e delle produzioni regionali.

Il compenso dell'aiuto all'ammasso privato delle patate comuni da consumo è stabilito per un importo massimo di lire 14/kg/mese e per un periodo massimo di quattro mesi.

Il contributo mensile definitivo verrà stabilito dall'A.G.E.A. al termine della presentazione delle domande tenuto conto della quantità effettivamente ammassata per cui i beneficiari dell'intervento dovranno presentare tutta la documentazione necessaria per l'erogazione del contributo, perentoriamente entro e non oltre il 30 giugno 2001, pena la decadenza del diritto dell'aiuto previsto.

Qualora il contributo definitivo risulti inferiore a lire 14/kg/mese (riferito al prodotto frigoconservato) e l'AG.E.A risulti impossibilitata ad adeguare i fondi necessari, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Tale contributo si intende per prodotto frigoconservato, nel caso di prodotto conservato con ventilazione forzata o ammassato in zone con condizioni climatiche particolari, tali importi vanno ridotti del 20%.

Vengono inoltre rese obbligatorie le seguenti modalità di svincolo.

Al termine del secondo mese, la quantità inizialmente stoccata si ridurrà automaticamente del 15%, una ulteriore quota del 35% verrà svincolata nelle stesse modalità al termine del terzo mese, a meno che non vi abbia provveduto, con richiesta autonoma, l'interessato.

Per svincoli superiori ai parametri previsti in forma obbligatoria, il beneficiario dell'intervento comunicherà all'A.G.E.A., a mezzo telefax, i quantitativi aggiuntivi.

Le singole associazioni di produttori di patate possono destinare prioritariamente il contributo alla costituzione di un fondo finalizzato al miglioramento e potenziamento delle strutture di stoccaggio con particolare riguardo all'introduzione di tecnologie innovative tendenti alla migliore conservazione del prodotto ed all'introduzione delle tecniche agronomiche e commerciali tendenti al suo miglioramento qualitativo e a sviluppare azioni di tipo promozionale e pubblicitario.

Art. 3.

Beneficiari dell'intervento sono le associazioni dei produttori di patate riconosciute per il prodotto ottenuto dai soci nella regione di competenza o da altri associati (cooperative o consorzi) ubicati in regioni dove non esistono associazioni dei produttori di patate riconosciute.

In considerazione della data di pubblicazione del presente disciplinare, ed in via eccezionale e per la campagna in corso, sono pure considerati beneficiari le cooperative o i consorzi che abbiano presentato istanza di aiuto direttamente all'Ente erogatore, previa attestazione di cui al penultimo comma del presente articolo.

I beneficiari che intendono ottenere l'aiuto al magazzinaggio debbono rivolgere all'A.G.E.A., previ gli accertamenti di cui al successivo art. 4, da parte del competente organismo regionale di controllo, apposita istanza entro il termine previsto nel precedente art. 1.

Al termine dell'impegno di ammasso, l'ammassatore è tenuto pena la decadenza dell'aiuto, a richiedere all'autorità regionale il controllo delle eventuali quantità di patate residue.

L'istanza deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione, ragione sociale e sede della persona giuridica dell'ente associativo, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità dei magazzini di deposito destinati all'ammasso: denominazione dei medesimi impianti; caratteristiche tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto; modalità seguita nelle operazioni di stoccaggio allo scopo di rendere identificabili i quantitativi immagazzinati ed agevolare il controllo degli stessi per la durata dell'ammasso;

c) precisazione del quantitativo di patate comuni da consumo costituenti oggetto dell'impegno di ammasso e campagna di produzione;

d) dichiarazione del richiedente che dette patate comuni da consumo sono di sua esclusiva proprietà o disponibilità dei propri associati;

e) dichiarazione di impegno di ammasso con indicazione della decorrenza;

f) data e sottoscrizione autenticata e/o autocertificata dell'istanza.

Il quantitativo minimo di patate da consumo oggetto dell'istanza ammonta, di norma, a 10.000 quintali.

Le associazioni dei produttori d'intesa con le regioni potranno definire le quantità minime ammassabili per ogni singolo magazzino di stoccaggio.

Ciascuna istanza deve riguardare patate da consumo prodotte in una sola regione o provincia autonoma e regioni limitrofe.

L'istanza deve essere corredata da una attestazione redatta da associazioni dei produttori di patate riconosciute alle quali si aderisce o dalle Unioni nazionali delle associazioni dei produttori di patate riconosciute, comprovante che il prodotto oggetto dell'istanza è la patata comune da consumo di qualità sana leale e mercantile, prodotta dal richiedente nella regione o provincia autonoma indicata in domanda, nella campagna 2000.

L'esatta provenienza delle patate oggetto della domanda sarà accertata mediante idonea fattura diretta di acquisto del seme oppure mediante idonea dichiarazione della cooperativa agricola che ha fornito il seme, tale documentazione dovrà essere conservata dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al precedente comma del presente articolo, per essere esibita all'A.G.E.A. dietro specifica richiesta.

Art. 4.

L'organismo regionale di controllo che ha ricevuto l'istanza prevista al precedente art. 3 provvede, senza indugio, a verificare la corrispondenza di tutti i dati dichiarati nella domanda, accertando in particolare, le generalità e la qualità del dichiarante, l'ubicazione, l'idoneità e la capacità del magazzino di deposito, i quantitativi di patate comuni da consumo immagazzinate, la data di completamento delle operazioni di ammasso del prodotto oggetto della richiesta di aiuto e la campagna di produzione.

In caso di esito favorevole della verifica, l'organismo regionale di controllo redige, in calce all'istanza, un'apposita dichiarazione riguardante anche l'inizio di ammasso che deve riportare la firma del funzionario che ha eseguito il controllo, la data e il timbro dell'ufficio.

L'istanza di cui al precedente art. 3 deve essere redatta e presentata in quattro esemplari.

Dei quattro esemplari, uno resta all'organismo regionale di controllo, corredato da una copia dell'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3, uno viene restituito al richiedente mentre l'originale e il secondo esemplare debbono essere trasmessi dal richiedente stesso all'A.G.E.A. nella sua sede di Roma in via Palestro n. 81, dallo stesso beneficiario, unitamente all'originale dell'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3.

Il rispetto del termine stabilito all'art. 1 è condizione preliminare ed inderogabile per la concessione dell'aiuto.

Art. 5.

L'impegno di ammasso inizia il primo giorno del mese successivo a quello del completamento delle operazioni di magazzinaggio e termina alla scadenza prevista all'art. 2 e per la parte rimanente allo scadere del quarto mese.

Allo scadere dell'anzidetto quarto mese termina in ogni caso la durata dell'impegno ed il prodotto si considera uscito dall'ammasso in pari data ed è svincolato dopo la constatazione della sua esistenza, verbalizzata dall'organismo regionale di controllo che ha redatto la dichiarazione di cui al secondo comma del precedente art. 4, e l'attestazione che lo stesso prodotto è di qualità sana leale e mercantile predisposta dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3.

La regione dovrà accertare, sempre alla fine dei quattro mesi, e per singola istanza, la giacenza di prodotto, il quantitativo di prodotto svincolato e regolarmente fatturato, gli eventuali cali; la somma di questi quantitativi dovrà corrispondere al quantitativo iniziale ammassato.

L'ammassatore riprenderà la piena disponibilità del prodotto stoccato per l'utilizzazione finale, successivamente alla compilazione e sottoscrizione delle attestazioni e dei verbali di cui al secondo comma del presente articolo.

Nei confronti del prodotto per il quale è appurata la non presenza delle caratteristiche di qualità sopraindicate non sarà corrisposto il relativo ammontare dell'aiuto da parte dell'AG.E.A.

Per il prodotto oggetto dell'impegno, l'ammassatore può chiedere all'AG.E.A., inviando copia della richiesta anche all'organismo regionale di controllo, di essere autorizzato a svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto, ovvero una frazione di essa.

Lo svincolo può riguardare solo prodotto che sia stato in ammasso per un periodo minimo di due mesi.

Anteriormente alla scadenza del periodo minimo di due mesi, previsto nel precedente comma, non può darsi corso allo svincolo o all'uscita dell'intero quantitativo di patate o frazioni di esso in ammasso, tuttavia, su richiesta motivata dell'ammassatore, l'A.G.E.A. può autorizzare l'uscita del prodotto, in tal caso l'ammassatore perde ogni diritto a percepire l'aiuto di cui all'impegno di magazzinaggio previsto dal primo comma del presente articolo.

Lo svincolo è autorizzato dall'A.G.E.A. mediante comunicazione inviata anche al predetto organismo regionale di controllo.

L'autorizzazione si intende comunque concessa qualora l'A.G.E.A., non abbia inviato, entro il termine di sette giorni dalla ricezione di richiesta di svincolo, alcuna comunicazione in merito.

Il periodo massimo di ammasso, stabilito in quattro mesi, è frazionato, al fine della determinazione dell'importo complessivo dell'aiuto da erogare, in tre periodi, il primo di due mesi, gli altri di un mese ciascuno. Per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella seconda metà del mese, ai fini della concessione dell'aiuto, viene calcolato per intero il mese stesso, per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella prima metà del mese, tale mese non viene calcolato ai fini della determinazione dell'aiuto da erogare.

Art. 6.

Durante il periodo di ammasso delle patate oggetto dell'impegno l'ammassatore è tenuto a registrare nell'apposito registro vidimato, di cui al terzo trattino del secondo comma del successivo art. 7, da tenersi conservato presso il magazzino di ammasso, nonché in analogo registro conservato presso la propria sede amministrativa:

a) alla data di inizio dell'impegno, il carico delle quantità ammassate in magazzino;

b) alla data di ciascuna uscita (svincolo) dall'ammasso, lo scarico delle quantità uscite, indicando gli estremi della corrispondente autorizzazione rilasciata dall'A.G.E.A., ai sensi del precedente art. 5.

Prima dell'uscita del prodotto dall'ammasso, ai sensi del precedente art. 5, l'ammassatore non può mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, la partita, o frazione di essa, sotto impegno né sostituirla.

Durante il periodo di ammasso, l'ammassatore è tenuto a permettere in ogni momento, l'esecuzione dei controlli da parte dei funzionari dell'A.G.E.A., dei competenti organismi regionali, o di altri organi incaricati dall'A.G.E.A. stessa, dando all'uopo la propria collaborazione.

Art. 7.

L'importo dell'aiuto stabilito nel precedente art. 2, è corrisposto dall'A.G.E.A., dopo che sarà stato svincolato l'intero quantitativo di patate comuni da consumo costituente l'oggetto dell'impegno di ammasso, ed è calcolato in base ai quantitativi effettivi e loro giacenze accertati secondo le modalità previste nel precedente art. 5 e nel presente articolo.

Per la corresponsione dell'aiuto l'ammassatore dovrà presentare all'A.G.E.A. un'apposita istanza alla quale dovranno essere allegati:

per i produttori iscritti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il relativo certificato di iscrizione non anteriore a sei mesi, attestante anche il pieno e libero esercizio dell'attività commerciale;

certificazione antimafia richiesta nei tempi e nei modi previsti per legge a cura degli interessati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998;

per tutti i richiedenti, due copie del registro di carico e scarico delle quantità di prodotto indicato in domanda. A tal fine il richiedente deve sottoporre a vidimazione del competente ufficio regionale un apposito registro di carico e scarico, riferito alle quantità di patate oggetto della richiesta di aiuto, nel quale dovranno essere registrati i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, ai sensi del precedente art. 5;

attestazione che il prodotto giacente, alla fine del quarto mese, è di qualità sana leale e mercantile, predisposta dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3;

verbale di constatazione dell'esistenza del prodotto, di accertamento del quantitativo svincolato ed eventuali cali da parte dell'organismo regionale;

elenco delle fatture di vendita, verificato e vidimato dall'organismo regionale di controllo.

La dimostrazione dei quantitativi usciti dall'ammasso a seguito delle autorizzazioni dell'A.G.E.A., sarà fornita dall'ammassatore esclusivamente tramite fatture di vendita per destinazione uso umano diretto, in originale o in copia, del prodotto in questione. L'elenco delle fatture anzidette, verificato e vidimato dall'organo regionale di controllo, viene trasmesso all'A.G.E.A., mentre le copie delle fatture devono essere conservate presso l'ammassatore per essere esibite su richiesta dell'A.G.E.A. stessa.

Copia dell'istanza di richiesta di pagamento inviata all'A.G.E.A. deve essere presentata anche al competente organismo regionale di controllo da parte dell'istante.

Art. 8.

Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtù dell'impegno di ammasso e del presente atto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per causa di forza maggiore, l'ammassatore è obbligato a darne immediata comunicazione all'A.G.E.A., che determina le misure necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.

Art. 9.

Alle Unioni nazionali delle Associazioni dei produttori di patate, nel quadro delle competenze loro attribuite e in riferimento a questo provvedimento vengono demandati i seguenti compiti:

promozione e diffusione presso le associate e le regioni interessate del provvedimento;

applicazione delle norme contenute nel provvedimento stesso;

verifica in accordo con l'A.G.E.A., e al termine della presentazione delle istanze, delle quantità complessive effettivamente ammassate ed eventuali revisioni degli obiettivi nazionali e di ripartizione regionale;

controllo preventivo sulla documentazione da presentare all'A.G.E.A.

Per tali compiti l'A.G.E.A. riconoscerà alle Unioni nazionali un contributo di lire 4/kg.

01A6613

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione della commissione di vigilanza sui fondi pensione del 22 maggio 2001, recante: «Regolamento sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001).

Nelle premesse della deliberazione citata in epigrafe, alla pag. 67, prima colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nel penultimo comma, dove è scritto: «... legge n. *338* del 2000, ...», leggasi: «... legge n. *388* del 2000, ...».

01A6970

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001, recante: «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 145 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono da intendersi apportate le sottoindicate correzioni:

a pag. 7, all'art. 1, comma 1, è da intendersi pubblicato il seguente testo: «1. *Il presente decreto individua i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni a statuto ordinario, in attuazione dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.*»;

a pag. 10, all'art. 3, dopo il comma 10, dove è scritto: «*12.* Nell'ambito della contrattazione collettiva ...»; leggasi: «*11.* Nell'ambito della contrattazione collettiva ...»;

a pag. 52, la tabella sotto la voce: «Riserve naturali statali - Riserve naturali classificate biogenetiche», è sostituita dalla seguente:

□ **RISERVE NATURALI STATALI**

RISERVE NATURALI CLASSIFICATE BIOGENETICHE

1.	RNB	ABETONE	PT	TOS	584
2.	RNB	ACQUERINO	PT	TOS	243
3.	RNB	BIBBONA	LI	TOS	8
4.	RN	CALAFURIA	LI	TOS	115
5.	RNO	CAMPOLINO	PT	TOS	140
6.	RNB	CASELLI	LI	TOS	7
7.	RNFP	DUNA FENIGLIA	GR	TOS	474
8.	RNB	FUNGAIA	AR	TOS	114
9.	RNB	LAMAROSSA	LU	TOS	167
10.	RNB	MONTEFALCONE	LU	TOS	505
11.	RNLN	ORRIDO DI BOTRI	LU	TOS	192
12.	RNLN	PANIA DI CORFINO	LU	TOS	135
13.	RNB	PIAN DEGLI ONTANI	PT	TOS	590
14.	RNB	POGGIO ROSSO	AR	TOS	19
15.	RNI	POGGIO TRE CANCELLI	GR	TOS	99
16.	RNB	SCARLINO	GR	TOS	51
17.	RNB	TOCCHI	SI	TOS	575
18.	RNB	TOMBOLI DI CECINA	LI	TOS	432
19.	RNB	TOMBOLI DI FOLLONICA	GR	TOS	55
20.	RNB	VALLOMBROSA	FI	TOS	1.279
21.	RNB	ZUCCAIA	AR	TOS	34

a pag. 59, la tabella sotto la voce: «Riserve naturali statali - Riserve naturali classificate biogenetiche», è sostituita dalla seguente:

□ **RISERVE NATURALI STATALI**

RISERVE NATURALI CLASSIFICATE BIOGENETICHE

1.	RNB	CAMPO DI MEZZO-PIAN PARROCCHIA	TV	VEN	668
2.	RNO	SOMADIDA	BL	VEN	1.676
3.	RNO	VAL TOVANELLA	BL	VEN	1.040
4.	RNPA	VINCHETO DI CELLARDA	BL	VEN	81

01A7245

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651145/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.